

Stalking: dalla Legge 38/2009 al DL 93/2013
Strumenti di lavoro e prospettive d'intervento



Seminario giuridico

Bari, 27 settembre 2013
Aula Aldo Moro - Palazzo di Giurisprudenza

@Università degli studi di Bari Aldo Moro
ISBN 978-88-6629-004-9

Collana del Comitato Pari Opportunità
Università degli studi di Bari Aldo Moro



con il patrocinio di



Realizzazione:

Settore Editoriale e Redazionale con la collaborazione di Felicia Baldi

@Università degli studi di Bari Aldo Moro

ISBN 978-88-6629-004-9



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

COMITATO PARI
OPPORTUNITÀ



RICERCA EDUCATIVA e STUDI SOCIALI

Atti del Seminario giuridico

**Stalking: dalla Legge 38/2009 al DL 93/2013.
Strumenti di lavoro e prospettive d'intervento**

Bari, 27 settembre 2013
Aula "Aldo Moro" - Palazzo di Giurisprudenza

Settore Editoriale e Redazionale
2013

INDICE

Presentazione pag. 4

Marisa Allegretti

Presentazione pag. 6

Luisa Santelli Beccegato

Interventi di saluto pag. 7

Luisa Giorgio, Teresa Zaccaria, Maria Rosa Caliandro

Introduzione pag. 11

Antonio Gagliardi

L'impegno delle parlamentari contro la violenza nei confronti delle donne pag. 16

Vanna Iori

Analisi comparativa del reato di stalking all'estero e in Italia pag. 22

Maria Antonietta Labianca

Criticità normative, analisi della giurisprudenza più rilevante e incidenza dello ius superveniens pag. 36

Valeria Rinaldi

Il profilo dello stalker nel panorama italiano pag. 53

Roberta Bruzzone

Criticità operative e d'intervento: incidenza dello ius superveniens pag. 57

Gero Giardina

La tutela della vittima di violenza. Analisi degli strumenti di lavoro e prospettive d'intervento all'interno dei CAV. Le voci delle vittime pag. 60

Roberta Schiralli

Intervento pag. 63

Giovanna Trofo

Conclusioni pag. 65

Luisa Santelli Beccegato

Appendice di aggiornamento pag. 67

Autori/ci degli interventi pag. 86

Presentazione

Marisa Allegretti

In questi ultimi due anni il problema della violenza sulle donne è stato ampiamente affrontato e analizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Università di Bari.

Nel contrasto alla violenza sulle donne l'Italia è, ufficialmente, tra i primi della classe; è stata tra i primi firmatari della Convenzione di Istanbul, ratificata all'unanimità dalla Camera il 29/5/2013 e dal Senato il 19/6/2013. I casi di violenza aumentano certo in modo direttamente proporzionale al desiderio di autonomia delle donne, sono l'esito di atteggiamenti e pratiche sociali misogine, cioè della violenza contro donne che non rispettano le aspettative degli uomini o in genere di una società ancora fortemente patriarcale. Nel solo 2012 sono state 124 le donne vittime del c.d. femminicidio (aspetto certo più estremo e doloroso di questo fenomeno); il 70% di questi reati sono stati compiuti da uomini che le amavano o dicevano di amarle; sono circa 80 le donne vittime di violenza nel 2013. Accanto a una maggiore tutela penale e a un inasprimento delle pene, occorrerebbe aumentare – come vedremo nel corso di questo Seminario – i Centri antiviolenza, pochi su tutto il territorio nazionale e in particolare al Sud (127 in tutta Italia, meno che in Grecia e Turchia, alcune regioni italiane ne sono completamente prive).

Il Comitato Pari Opportunità di questa Università ha realizzato una serie d'iniziative orientate ad avviare e rafforzare un lavoro di rete, sia all'interno che all'esterno, e quindi a contribuire efficacemente alla diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la "differenza di genere", nella convinzione che, alla radice del problema, vi sia una grande necessità di cambiamento culturale. Ha, inoltre, lavorato in costante rapporto con i Comitati Pari Opportunità a livello regionale e nazionale (di altre Università, di Ordini professionali, degli EELL), con gli Organismi di Parità istituzionali, con le Associazioni culturali.

Le aree di intervento per affrontare e in qualche modo influenzare questo cambiamento culturale sono state molteplici, poiché l'Università, come pubblica amministrazione, si pone, in ragione della particolare composizione della popolazione universitaria (personale contrattualizzato e non contrattualizzato, studenti e studentesse), in una duplice veste, quale appunto luogo di lavoro e di formazione. Il CPO dell'Ateneo barese si è sempre speso per perseguire obiettivi volti a evitare limiti e discriminazioni al fine di favorire condizioni di benessere non solo professionale, ma, più ampiamente, esistenziale. A tale proposito, è utile ricordare che il Comitato ha redatto nel 2007, attraverso un apposito Gruppo di lavoro, il *Codice per la prevenzione delle molestie sessuali e morali* (adottato con delibera SA del 18/1/2008), contro le molestie e ogni forma di discriminazione per la tutela delle persone che lavorano e studiano presso l'Università e, al fine di garantirne la piena applicazione, ha invitato in più occasioni questa Amministrazione a provvedere alla nomina della Consiglieria di fiducia, ai sensi dell'art. 7 dello stesso.

Molto interessante è stato anche il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro "Organismi di parità, codici e linguaggi", coordinato dalla prof.ssa Patrizia Calefato, il quale ha focalizzato l'attenzione sulla comunicazione nell'ottica di genere, approfondendo i meccanismi di formazione della cultura, delle rappresentazioni, degli stereotipi relativi al maschile e al femminile, con la sempre crescente convinzione che alla radice dei problemi di discriminazione ci siano soprattutto stereotipi e modelli culturali distorti. Il Gruppo ha inoltre seguito la partecipazione del CPO all'Osservatorio sulla Comunicazione di Genere, avviato nel 2011 con la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, gli Organismi regionali di parità e le quattro Università pubbliche pugliesi. L'Osservatorio ha individuato le seguenti due fasi:

1. Il monitoraggio: costruzione di un repertorio delle attività di didattica e di ricerca condotte dall'Università di Bari sulla comunicazione in ottica di genere; costruzione di un repertorio in ottica di genere relativo a: comunicazione istituzionale della Provincia di Bari, del

Comune di Bari e della Regione Puglia; massmedia con riferimento a moda, arti e stili nei blog, nella pubblicità e nei social network.

2. L'intervento formativo nelle scuole secondarie: tale fase del Progetto ha avuto inizio nell'anno scolastico 2012/2013 agli Istituti 'Gorjux' di Bari e "Giorgi" di Brindisi, con sei incontri dedicati alle questioni di maggiore urgenza per gli studenti e le studentesse.

Alla luce di questa prima proficua esperienza, il CPO auspica che l'educazione al genere possa essere integrata quanto prima nella programmazione scolastica e che questo lavoro di riflessione possa essere esteso anche ad altre tipologie di scuola. In linea con gli obblighi individuati dalla Convenzione di Istanbul, si ritiene necessario introdurre specifici moduli formativi in particolare in quei corsi di studio destinati alla formazione degli insegnanti e dei "formatori". Anche la Risoluzione del PE del 12/3/2013 sulla eliminazione degli stereotipi di genere dall'UE, ha ribadito la necessità della decostruzione degli stereotipi, incoraggiando l'introduzione nelle scuole dell'insegnamento della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Carta europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, occorrerebbe anche una formazione specifica e adeguata per tutti quegli operatori che si trovano ad affrontare questo tipo di problemi, a cominciare dalle forze dell'ordine.

Notevole è stato anche il lavoro del Gruppo "Qualità del lavoro" – coordinato dalla prof.ssa Luisa Giorgio – nella promozione e realizzazione di iniziative rivolte a tutta la comunità universitaria dell'Ateneo barese, finalizzate ad approfondire la cultura di genere al fine di migliorare la qualità della vita, con iniziative come:

- 8 marzo 2012, organizzazione e partecipazione al Seminario con Laura Corradi *Giù le mani dal nostro corpo - I gruppi di giovani donne contro le pubblicità offensive*
- 26 novembre 2012, partecipazione al Seminario *Sguardi di genere – esperienze, rappresentazioni, politiche di contrasto alla violenza di genere*, con la relazione sul tema *La violenza culturale all'origine di ogni forma di violenza contro le donne*
- sottoscrizione, da parte dell'Università (delibera SA 27/2/2013), di un Protocollo d'intesa per l'attuazione del Progetto "AIRA", volto alla costruzione di una rete interistituzionale per interventi finalizzati a rafforzare azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza (soggetto capofila Comune di Bari, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio). Nell'ambito di questo Protocollo, il CPO ha organizzato, il 16 aprile 2013, insieme alle Associazioni "*Undesiderioincomune*", "*Safiya*", "*Maschile Plurale*", "*Differenza donna*", un workshop atto ad aprire una riflessione sugli aspetti culturali ed educativi, nonché sulle azioni di contrasto alla violenza di genere. Durante questo evento c'è stata la proiezione del cortometraggio di Francesca Archibugi "*Giulia ha picchiato Filippo*", sulla prevenzione e il contrasto alla violenza, da diffondere nelle scuole e nelle università.

Il 22 novembre del 2012, in collaborazione con l'Associazione RESS, è stato realizzato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, un Seminario dal titolo *Stalking: costruire le rete per riconoscerlo e contrastarlo*, a conclusione del quale è stato diffuso un breve manuale sullo stalking e sugli abusi familiari. Inoltre, CPO e RESS hanno anche realizzato il 7 giugno 2013, presso l'Ateneo, una rappresentazione teatrale dal titolo *Santa delle perseguitate*, tratta da una storia realmente accaduta sul nostro territorio a una studentessa universitaria.

Sull'onda di queste iniziative, sempre con l'Associazione RESS, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso con il Seminario odierno creare una giornata di approfondimento dal punto di vista tecnico-giuridico sul recentissimo DL n. 93 del 9 agosto 2013 e sulla Legge n. 38 del 2009, per offrire strumenti di lavoro, nonché possibili prospettive di intervento in materia di stalking. A seguito di questo Seminario sarà predisposta la stampa di un *Vademecum* in un numero elevato di copie, da distribuire anche al di fuori dell'Università, con una sintesi di tutti gli strumenti a disposizione delle donne previsti dalle nuove normative di legge, nonché contenente gli elenchi aggiornati delle associazioni e dei centri antiviolenza in Puglia.

Presentazione

Luisa Santelli Beccegato

Il Seminario rientra in un disegno di ricerca e d'interventi che l'associazione RESS (Ricerche Educative e Studi Sociali) sta portando avanti su diversi versanti: dall'interculturalità all'educazione alla politica, alle questioni ambientali, alla cultura di genere e alle pari opportunità.

Ed è proprio in quest'ultima direzione che il lavoro risulta più corposo e strutturato.

Il gruppo che oggi, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo di Bari Aldo Moro, propone le proprie considerazioni ha avviato dallo scorso mese di gennaio, con il prezioso coordinamento di Antonio Gagliardi, un percorso di revisione critica della Legge n. 38 del 2009 per arrivare a formulare proposte e considerazioni su cui si discuterà in questo Seminario in relazione alla nuova normativa.*

Si cercherà in questa occasione di riprendere i punti essenziali per arrivare a riconoscere al meglio esigenze di tutela, prevenzione e formazione, e non solo di repressione, nei confronti di comportamenti violenti.

Certo, ci muoviamo in uno scenario molto preoccupante. I dati relativi agli atti di violenza sono elevati e trasversali nelle diverse regioni. C'è inoltre da considerare che ciò di cui si viene ad avere notizia – ed è già tanto – è solo una parte del grande “numero oscuro” di tutte le violenze non denunciate per paura, per vergogna o perché le stesse vittime non sempre percepiscono di essere tali. Violenze che sono senza dubbio in parte riconducibili a una condizione di patologia psichica, ma che molto spesso risalgono a modelli culturali di genere.

E' all'interno di questo scenario che il lavoro di analisi e di riflessione sul tema della violenza e dello stalking, e soprattutto di progettazione di azioni di prevenzione, si sviluppa in termini reticolari e ha visto e vede lavorare insieme esperti di materie giuridiche ed esperti provenienti dalla scuola, dal mondo professionale, dalle associazioni e dai centri operanti sul territorio per attivare una serie di azioni di rilevazione e di occasioni di confronto allargato a tutto il tessuto sociale.

Il gruppo giuridico, coordinato dal dott. Gagliardi che presenterà le proprie osservazioni, si è particolarmente impegnato per cercare di indagare e approfondire questa problematica drammatica e complessa.

Il Seminario di oggi costituisce un momento particolarmente significativo per mettere a fuoco quanto è necessario precisare per far sì che la nuova Legge costituisca una risposta positiva ed efficace alle preoccupazioni delle donne e di tutta la società civile.

* Nei giorni successivi ai lavori seminariali il DL n. 93/2013 è stato approvato. In appendice viene pubblicato il testo del DL 14.VIII.2013 n.93.

Interventi di saluto

Sono qui a porgere il saluto del Magnifico Rettore, prof. Corrado Petrocelli, a coloro che con le loro voci, i loro interventi, contribuiranno a farci riflettere sul fenomeno dello stalking, a diffondere informazioni sullo stalking.

Dò poi il benvenuto a coloro che, venuti qui per ascoltare, rendono possibile il perseguimento di questo risultato.

L'inclusione dello stalking nell'ambito della violenza contro le donne è prospettiva e valutazione condivisa, non foss'altro perché vittime di stalking sono prevalentemente le donne e stalker è, prevalentemente, un maschio.

L'Università, luogo di cultura e di formazione per eccellenza, oggi, qui, pur sospendendo l'esercizio diretto di queste sue funzioni (non ascolteremo studiosi del diritto), vuole contribuire a contrastare il crescente fenomeno della violenza di genere, offrendo agli operatori, agli addetti ai lavori un'occasione perché, sulla scorta dell'esperienza acquisita sul campo, segnalino intoppi e ostacoli incontrati nell'espletamento della loro opera.

L'Università, quindi, si fa cassa di risonanza a voci provenienti dall'esterno, partecipa così alla diffusione della conoscenza della normativa sullo stalking e con ciò stesso partecipa alle attività di contrasto alla violenza di genere.

Vi sono infatti regole giuridiche – e quelle dettate in tema di stalking sono tra queste – chiamate a operare, attraverso la loro portata simbolica e la sanzione, un mutamento nella coscienza sociale.

Da giurista ho ben presente che la funzione del diritto nel contrasto alla violenza contro le donne è sicuramente importante proprio perché ho ben presente che il diritto non ha solo una funzione repressiva. So bene, per esempio, che comportamenti ora qualificabili come molestie, prima di una legge che li sanzionasse, non erano percepiti come lesivi.

Prima ancora che l'applicazione delle norme sullo stalking è la sua conoscenza che va quindi promossa.

E' solo attraverso la sua conoscenza che la perseguitata assume consapevolezza di essere vittima di un reato, di meritare tutela da comportamenti che altrimenti potrebbero essere sottovalutati, sminuiti sia da lei stessa, che da coloro che dovrebbero fornirle tutela.

E' solo attraverso la sua conoscenza che anche agli uomini viene data un'opportunità perché si interrogano se è nell'interesse di tutti e tutte scandagliare a fondo la cultura che abbiamo ereditato, cominciare a mettere in discussione le identità del maschile e del femminile, i ruoli riservati ai due sessi, così come li abbiamo respirati e assimilati, "a rileggere la propria storia come il prodotto di un 'genere' che ha avuto privilegi ma anche mutilazioni profonde della sua libertà e del suo piacere" (le ultime parole sono di Lea Melandri).

Buon lavoro a tutte e tutti.

Prima però di proseguire vorrei invitare tutti e tutte a osservare un minuto di silenzio per ricordare la dottoressa Paola Labriola, donna straordinaria, che nonostante le minacce, le violenze subite, ha continuato nel suo lavoro, così prezioso, con il sorriso e la positività che la contraddistingueva, con l'impegno caparbio di chi crede nel proprio lavoro, nei risultati che può perseguire a favore degli altri.

Luisa Giorgio

Ringrazio veramente il Comitato Pari Opportunità e l'Associazione RESS per aver organizzato questo evento sullo stalking, argomento di cui forse finalmente riusciamo come donne, come istituzioni a trovare strumenti legislativi che, ripeto, forse cominciano a dare timidi risultati.

In questo momento ci sono 51 donne salvate, almeno per ora, dal Decreto sul femminicidio e ci sono 51 potenziali carnefici in carcere o ai domiciliari che probabilmente rischiano di uscire per finire quello che hanno iniziato, perchè quel Decreto sul femminicidio varato dal Consiglio dei Ministri l'8 agosto, che prevede per il reato di stalking l'arresto obbligatorio in flagranza (prima era facoltativo), l'allontanamento d'urgenza e l'irrevocabilità della querela, potrebbe non diventare legge. Il Testo è in discussione alla Camera nelle Commissioni, ma ci sono 414 proposte di modifica piovute dagli opposti schieramenti.

Molti critici dicono che il Decreto è troppo punitivo e punta poco sul sostegno alle vittime (il fatto di non poter revocare le querele scoraggerà le denunce), ma i tempi per l'approvazione sono strettissimi e noi, a cominciare da qui, dobbiamo fare qualcosa!

Certo questo Decreto andrebbe cambiato in meglio, continuare a normare solo gli interventi repressivi forse non è la cosa migliore, ma in questo momento è servito!

La violenza contro le donne è la conseguenza di una crisi identitaria che riguarda non solo donne e uomini ma in generale le relazioni inter-soggettive.

Si deve partire, e tutto questo è nella Convenzione di Istanbul, dal fatto che bisogna proteggere davvero le vittime finanziando i Centri antiviolenza che chiedono da anni risorse per le attività fondamentali, dal fatto che bisogna prendere in carico il problema degli uomini che maltrattano le donne, dal fatto che bisogna partire dalle scuole per introdurre un'educazione mirata a sconfiggere la gestione dei conflitti e l'educazione all'uguaglianza di genere, perché il problema della violenza è un problema culturale e formativo. Aiuterebbe i ragazzi e le ragazze a prendere coscienza della propria dignità e del proprio valore, insegnerebbe ai più piccoli il valore della differenza.

La violenza è un dramma che comincia dalla famiglia e anche nelle scuole. Fino a quando non si affronterà il problema dell'educazione per insegnare l'uguaglianza e la pari dignità per tutti, il problema non si risolverà. Anche le leggi migliori possono fallire e noi dobbiamo insistere che si cominci proprio dalle scuole.

Del resto in Europa si sta cominciando proprio da lì. Ma devo dire anche qui, anche in Puglia dove ci sono esperienze di docenti che ne parlano da sempre, ma sembra che si cominci a fare sul serio. A Torino, in questi giorni, nelle scuole elementari si comincia a discutere di parità di genere partendo dal punto di vista delle donne: finalmente si è costruito uno schieramento di genitori, educatori, insegnanti che hanno deciso di reagire, preoccupati da questa deriva, infatti 81 donne, fino a luglio, morte ammazzate per mano del partner la dicono tutta.

In Francia c'è già un programma ministeriale "L'abc della legalità" per le scuole primarie; in Svezia sono partiti gli "Asili neutri"; in Inghilterra campagne contro i negozi di giocattoli troppo sessisti, in Italia, nei licei a cura di L. Zanardo, sta incontrando le ragazze e i ragazzi e insegna loro a capire e a decostruire le immagini che la televisione manda in onda.

Infatti, è proprio dalla loro formazione che bisognerebbe cominciare perché siamo di fronte a una vera propria violazione dei diritti umani planetaria. L'ONU denuncia che sette donne su dieci denunciano violenza.

Seicento milioni di donne vivono in nazioni che non considerano la violenza, questa violenza un reato!

L'ONU ribadisce che l'informazione e la formazione sono alla base del cambiamento culturale e che gli uomini che occupano posti di responsabilità nei luoghi dell'informazione e formazione devono evitare ogni tipo di strumentalizzazione.

E' proprio questo che le Consigliere di parità, proprio in aderenza ai compiti a cui sono preposte, cercano di fare: diffondere la conoscenza e lo scambio culturale sui temi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni; inoltre, ricorrono in giudizio a difesa delle persone discriminate.

Per citare una delle tante battaglie fatte da una consigliera contro la violenza sessuale sul lavoro, ricordo come il Tribunale penale di Bari ha accolto l'istanza di costituzione di parte civile

in un procedimento di violenza sessuale in un luogo di lavoro a danno di una lavoratrice, riconoscendo la lesione dei diritti espressamente attribuiti alla Consigliera nella sua qualità di titolare del diritto all'osservanza delle norme antidiscriminatorie.

Questa è una delle tante nostre battaglie che però le consigliere possono fare al meglio se hanno dietro una rete di donne e di istituzioni che hanno il compito di sollecitare a fare sempre di più.

In Puglia forse siamo già a un punto avanzato in quanto l'Assessorato al *welfare* aveva già attivato nel 2008 l'intervento per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza:

- il funzionamento di almeno due centri antiviolenza per provincia
- il funzionamento di almeno una casa rifugio per vittime di violenza
- la costituzione di una *equipe* integrata per ambito territoriale per la presa in carico delle vittime di violenza.

Oggi sono in fase di realizzazione sei ulteriori interventi per tre province (Foggia, Bari e Lecce), strutture che saranno operative dal 2015. Ma è chiaro che tutto ciò non basta ed è per questo che di questi temi dobbiamo parlare a tutti i livelli e credo che da questo evento debba partire una forte sollecitazione alle nostre parlamentari perché insieme (sono il 40% alla Camera e al Senato, e anche questa è stata una vittoria delle donne) e con tutti gli altri convertano il Decreto in Legge e nei tempi previsti; magari rivedendolo e correggendolo accogliendo le osservazioni di associazioni e centri antiviolenza.

Mi auguro e me lo auguro per tutte le vittime di violenza che la legge venga approvata.

Il testo definitivo della legge è stato approvato con 143 sì, 3 voti contrari e nessun astenuto. Il testo sul "femminicidio" non parla solo di repressione, ma prevede anche risorse per finanziare un piano di azione antiviolenza, una rete di case-rifugio e l'estensione del patrocinio gratuito. Potrà essere rilasciato il permesso di soggiorno anche alle donne straniere che subiscono violenza.

Il testo è stato approvato l'11 ottobre – nei tempi previsti –. Non è la soluzione, è solo l'inizio!

Teresa Zaccaria

A nome dell'AIAF Puglia e, in particolare, a nome della Presidente regionale avv. Marseglia, che per improrogabili impegni non è potuta essere qui presente, mi pregio di rivolgere un doveroso saluto a tutti i qui presenti. In particolare, rivolgo un sentito ringraziamento alla Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Università degli studi di Bari, alla Presidente della RESS e a tutte le Associazioni oggi qui presenti che, insieme all'AIAF, hanno patrocinato l'evento odierno.

A pochi mesi dalla ratifica della Convenzione di Istanbul è seguito il Decreto Legge n. 93/2013 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile*) – definito il provvedimento delle tre "p" (prevenzione, protezione, punizione) – risultante solo il primo passo verso la piena tutela delle donne vittima di violenze.

Certo, non è sufficiente una decretazione d'urgenza per attuare la dirompente portata della Convenzione di Istanbul, che raccomanda agli Stati firmatari di adottare una legge organica contro la violenza di genere, ma è necessario che lo Stato, accogliendo le raccomandazioni degli organismi internazionali, si doti di una legge sistemica.

Occorre operare su un piano globale. Si chiede che lo Stato non si limiti solo a inasprire le pene per gli autori di violenze contro le donne, ma incida sulle cause del fenomeno, abbracciando gli aspetti preventivi, educativi, sociali e assistenziali, e prevedendo, infine, concrete misure di sostegno alle vittime, nonché programmi rivolti agli autori di violenza destinati a modificare comportamenti violenti o qualsiasi forma di sopraffazione.

Si chiede che lo Stato comprenda tra gli obiettivi della formazione scolastica il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dell'uguaglianza tra uomini e donne, e l'educazione sin dall'età infantile alla comprensione e al rispetto dell'uguaglianza tra i sessi, nel rispetto delle diversità; promuova la prevenzione e individuazione di violenza di genere; promuova l'autonomia e l'emancipazione delle donne, anche economica, quale strumento di contrasto alla discriminazione, condizione che alimenta e favorisce la violenza di genere e costringe le donne a comportamenti di accettazione, rassegnazione e rinuncia alla loro dignità.

Solo così si potrà provare a passare dalla parità formale, riconosciuta e sancita prima di tutto dalla Carta Costituzionale, a quella sostanziale, eliminando le discriminazioni di cui la violenza si alimenta.

Siamo consapevoli che gli strumenti legislativi offerti dal legislatore sono importanti, ma certamente non sono sufficienti se non utilizzati congiuntamente alla professionalità e al sapere scientifico da parte di tutti i rappresentanti delle istituzioni, a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi di prevenzione e repressione degli abusi.

Quindi, in attesa di strumenti giuridici di effettivo contrasto alla violenza, l'AIAF sente la responsabilità di contribuire alla pronta attuazione degli importanti e indilazionabili impegni che la Convenzione di Istanbul già impone alle istituzioni e alla società civile, e dare indifferibili e concrete risposte alle vittime di violenza, specialmente domestica.

Per questa ragione, l'AIAF auspica l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale di tutti gli enti e i soggetti, a qualunque titolo coinvolti nel contrasto alla violenza di genere a protezione delle donne maltrattate, con l'adozione di procedure condivise e coordinate tra procure, tribunali civili, polizie giudiziarie, aziende sanitarie locali, costituendo così un punto di partenza per l'elaborazione, anche legislativa, di programmi atti a realizzare gli importanti e indilazionabili impegni che la Convenzione di Istanbul impone a tutti gli Stati firmatari.

Maria Rosa Caliendo

Introduzione

Antonio Gagliardi

Nell'ambito dell'Associazione per la ricerca educativa e gli studi sociali è stato costituito un gruppo per lo studio degli aspetti giuridici della prevenzione e della repressione degli atti persecutori e degli abusi familiari.

Del gruppo fanno attualmente parte la segretaria del CPO dell'Università di Bari, avvocate particolarmente impegnate nella difesa di donne vittime di abusi e violenze, il dott. Gero Giardina, commissario di PS e chi vi parla.

Quando, subito dopo aver fondato l'associazione RESS ci siamo guardati intorno per un'approfondita analisi del fenomeno, ci siamo resi conto di un dato sottovalutato: in Italia vi sono molte persone di buona volontà che vogliono rendersi utili, ma vi è una scarsissima cultura organizzativa.

Abbiamo cercato di promuovere incontri tra i rappresentanti di queste variegate realtà che spesso ignorano l'esistenza e l'attività di altre analoghe organizzazioni che operano nello stesso territorio, anche per studiare la possibilità di una qualche forma di coordinamento. Nel corso di tali riunioni praticamente tutti i responsabili delle organizzazioni e delle associazioni intervenute hanno lamentato l'insufficienza delle norme in materia di stalking e l'estrema difficoltà, se non la pratica impossibilità di ottenere dalle istituzioni dello Stato una tutela tempestiva ed efficace.

La lunga, dolente lista di casi di denegata tutela (e purtroppo anche di denegata giustizia) che emergeva dai racconti delle persone impegnate in prima linea nell'assistenza delle vittime degli abusi ci ha costretto a prendere coscienza di una spiacevole realtà: i giuristi sovente indulgono in astrusi cavilli e futili elucubrazioni che non trovano alcun riscontro nella palpitante realtà della vita quotidiana e sono, quindi, privi di qualunque utilità concreta.

La consapevolezza di questo rischio ci ha indotto a preferire alle sacrosante, ma rituali e scontate affermazioni di principio, un approccio estremamente concreto, e a prendere le mosse dalle difficoltà emerse nel corso degli incontri con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e dalle associazioni di volontariato.

Abbiamo innanzitutto concordemente constatato che:

1. le norme vigenti in materia di abusi familiari e atti persecutori, apparentemente molto rigorose, erano, in realtà, spesso inefficaci. L'esperienza giudiziaria insegna che la severità delle pene non scoraggia i persecutori, in molti casi in preda a sindromi ossessivo-compulsive, e non evita alla vittima danni anche irreparabili.
2. nella nostra legislazione è, purtroppo particolarmente carente l'aspetto essenziale della prevenzione.

Abbiamo in particolare rilevato che:

- l'inottemperanza all'ammonimento del questore non era sanzionata in modo autonomo, ma comportava soltanto la procedibilità di ufficio e un'aggravante del reato di stalking
- l'enorme carico di lavoro delle Procure e degli uffici GIP rendeva nella maggior parte dei casi pressoché impossibile l'immediata applicazione delle misure cautelari anche in presenza di un grave e imminente pericolo per la persona offesa, con le conseguenti tragiche conseguenze note a noi tutti
- la violazione delle misure cautelari previste dagli art. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. non comportava sanzioni specifiche ma un teorico aggravamento delle misure di difficile e non immediata attuazione, mentre nei sistemi anglosassoni la violazione dell'ordine del giudice integra il grave reato di "*Contempt of Court*" (disprezzo della Corte), con la conseguente applicazione di sanzioni ben più dure e immediate

- vi erano inspiegabili differenze tra le norme contro gli abusi familiari e quelle contro lo stalking: la differenza più evidente è la seguente: la vittima di stalking non ha a disposizione, come la vittima di abusi familiari, un procedimento civile come quello disciplinato dagli art. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., ma può ricorrere solo all'autorità di PS chiedendo l'ammonimento o all'autorità giudiziaria penale presentando querela.

Le associazioni di volontariato hanno inoltre lamentato che:

l'ammonimento richiede una lunga e complessa istruttoria nel corso della quale lo "stalker", reso edotto del procedimento per esigenze procedurali, infierisce ancor più sulla vittima per intimidirla e costringerla a rinunciare a qualsiasi iniziativa anche per l'imposizione al persecutore del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, previsto dall'art. 282 *ter* c.p.p. è, allo stato della legislazione, richiesto un lungo iter (denuncia o querela, prime indagini della PG, trasmissione della notizia di reato al PM (che, operato come è da migliaia di fascicoli non la esamina prima di molte settimane o alcuni mesi) trasmissione del fascicolo con la richiesta di misura cautelare al GIP (che, ancor più operato, non la esamina prima di ulteriori settimane o mesi).

Abbiamo quindi predisposto la bozza di una vera e propria proposta di modifica della legislazione vigente (ho qui con me l'articolato che metto a vostra disposizione) che in sintesi prevedeva:

A) l'estensione agli atti persecutori del provvedimento di urgenza civile previsto e disciplinato dall'art. 342 *bis*. Tale estensione comporterebbe i seguenti vantaggi:

- si tratta di uno strumento agile e duttile che può essere attivato, sollecitato e seguito dalla parte e dal suo difensore che, nel procedimento civile, hanno poteri di iniziativa e di impulso e, soprattutto, il pieno diritto a ottenere in tempi brevi provvedimenti motivati
- la comparizione delle parti, assistite dai rispettivi difensori, dinanzi a un giudice civile è una preziosa occasione di incontro e di mediazione del conflitto senza che l'autore delle molestie si senta bollato come delinquente in un meccanismo processuale che, una volta innescato, provoca una serie di reazioni a catena difficilmente reversibili
- è in tal modo possibile una certa gradualità nella risposta repressiva che risulterebbe così articolata:
 - ordine del giudice
 - una prima lieve sanzione penale per la violazione dell'ordine
 - se il fenomeno persiste e si aggrava, eventuale denuncia o querela per stalking con la conseguente possibilità di applicazione di sanzioni e misure cautelari penali ben più gravi
- la misura del divieto di avvicinamento alla vittima potrebbe, inoltre, essere progressivamente aggravata, prima di ricorrere alle misure cautelari detentive, dal divieto di dimora nel comune in cui risiede la persona offesa e dall'imposizione dell'obbligo, ampiamente previsto dalla legislazione anglosassone, di sottoporsi a un trattamento psicologico presso appositi centri specializzati. Questa gradualità potrebbe evitare l'applicazione immediata, dopo accertamenti necessariamente sommari, di misure detentive che potrebbero inasprire ulteriormente lo stalker inducendolo a comportamenti vendicativi violenti

B) l'attribuzione al Questore del potere discrezionale di accogliere l'istanza di ammonimento anche senza procedere, se non lo ritiene necessario, alla formale istruttoria oggi prevista che comporta i gravi inconvenienti sopra segnalati

C) l'attribuzione alla Polizia giudiziaria del potere di imporre provvisoriamente il divieto di avvicinamento alla vittima. Tale provvisorio divieto dovrebbe essere sottoposto, come tutti gli altri provvedimenti che limitano la libertà personale, alla condizione della

successiva convalida del giudice, in mancanza della quale il provvedimento diventerebbe automaticamente inefficace. Prevedo le prevedibili reazioni a questa proposta osservando che non si comprende per quale ragione la polizia che può imporre il DASPO (divieto di assistere a manifestazioni sportive imposto dal Questore ai tifosi violenti) e arrestare in flagranza non dovrebbe poter imporre provvisoriamente, in attesa del provvedimento del giudice, un divieto di avvicinamento alla vittima che inciderebbe in misura incomparabilmente minore sulla libertà personale del destinatario del provvedimento e al tempo stesso potrebbe far squillare nella sua mente un salutare campanello di allarme. Tra l'altro, in caso di inottemperanza sarebbe più agevole e immediata l'applicazione delle altre misure cautelari (dal divieto di dimora fino all'estrema misura della custodia in carcere). La modifica proposta ha, inoltre, il vantaggio di prevedere termini certi e perentori e, quindi, una sorta di corsia preferenziale per l'iter relativo alla decisione del GIP in ordine al provvedimento restrittivo previsto dall'art 282 *ter* c.p.p., iter che, con la normativa attuale, può richiedere anche molti mesi

- D) l'estensione dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'art. 76 DPR 30/5/2002 n. 115, anche alle vittime di stalking che spesso non denunciano gli atti persecutori e gli abusi che subiscono per il timore di dover affrontare spese legali insostenibili.

Conclusi i lavori abbiamo deliberato di inviare la bozza di disegno legge – compreso l'articolato – all'on. Iori e ad altri parlamentari e di organizzare questo Seminario.

Nelle ore a ridosso di ferragosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, del quale vi parleranno più diffusamente i relatori successivi, che, tra l'altro prevede:

- 1) le nuove aggravanti
- 2) l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati previsti e puniti dagli artt. 572 e 612 *bis* c.p.
- 3) la priorità nella formazione dei ruoli di udienza dei processi per i reati previsti e puniti dagli artt. 572, 612 *bis* c.p. e per i reati di violenza sessuale nelle varie declinazioni
- 4) l'irrevocabilità della querela per il reato p. e p. dall'articolo 612 *bis* c.p.
- 5) una serie di obblighi di comunicazione della revoca della misura cautelare, della richiesta di archiviazione, del 415 *bis* ecc., e l'inedita previsione della necessaria notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o modifica di misure cautelari, a pena di inammissibilità
- 6) l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte della PG
- 7) l'adozione di modalità protette per l'esame della persona offesa maggiorenne particolarmente vulnerabile
- 8) il patrocinio a spese dello Stato per le vittime indipendentemente dai limiti di reddito
- 9) una serie di interventi formativi e culturali per la prevenzione della violenza domestica
- 10) la prorogabilità per una sola volta del termine per le indagini.

Come vedete taluni dei contenuti del DL coincidono, sia pure in parte, con alcune delle nostre proposte di modifica della normativa vigente: abbiamo appreso dall'on. Iori che tale coincidenza non è casuale.

Non posso esimermi dal segnalare l'ennesima, assurda contraddizione del legislatore che, mentre con il Decreto Legge 93/2013 proclamava solennemente l'intento di rendere più incisivo ed efficace contrasto alla violenza di genere, prevedendo norme sostanziali e processuali teoricamente più severe, con un altro decreto legge, significativamente ribattezzato svuota carceri, escludeva l'arresto in flagranza anche per il reato di stalking. Fortunatamente, lo sconcerto e l'indignazione dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori ha indotto il Governo e il Parlamento a metterci l'ennesima pezza dell'ultima ora.

Spesso ci chiediamo angosciati per quale ragione, nonostante i ripetuti inasprimenti delle norme penali in materia di violenza di genere, gli assassinii di donne (rifiuto l'orribile neologismo "femminicidio"), gli abusi e le violenze aumentino invece di diminuire. A proposito, a titolo personale e non a nome del gruppo giuridico che coordino, non posso astenermi da alcuni rilievi su un problema fondamentale oggetto di una inspiegabile rimozione: la proclamata volontà di combattere con estremo rigore i fenomeni criminali, e in particolare il grave fenomeno della violenza nei confronti delle donne, non trova riscontro nei fatti, dato che in questo strano e allegro Paese si pretende di esorcizzare la dura realtà di una crudele e spietata violenza con le belle parole, le fiaccolate e gli altisonanti proclami, ma chi pretende che alle parole seguano i fatti viene tacciato di bieco giustizialismo.

Questa constatazione mi induce a un'ulteriore riflessione: nella prassi quotidiana l'effettiva applicazione dei provvedimenti del giudice è spesso impedita dall'esasperato garantismo e dalle gravi difficoltà normative e operative (delle quali vi parlerà l'amico dr. Gero Giardina) in cui versano le forze dell'ordine.

Vi è un problema costantemente ignorato dal dibattito politico-culturale di questo Paese: l'assoluta inefficacia dell'apparato preventivo e repressivo dello Stato nell'attività di contrasto dell'illegalità diffusa. Potrei fare innumerevoli esempi tratti dalla mia quarantennale esperienza professionale, ma mi limiterò a dire che il processo penale è una sorta di percorso a ostacoli che, di fatto, assicura l'impunità soprattutto a determinate categorie di imputati. Infatti, nei pochi casi in cui si riesce a evitare la prescrizione, la pena inflitta non viene scontata per l'applicazione di una serie infinita di benefici penitenziari concessi non per il ravvedimento e il recupero sociale del reo, ma per svuotare le carceri.

Si è affermata negli ultimi anni la fuorviante contrapposizione tra garantismo e "giustizialismo", dimenticando che vanno garantiti non solo gli autori ma anche le vittime dei reati, e non può essere accettato invece il garantismo peloso che si traduce in una garanzia assoluta di impunità per chi delinque. Questa inefficacia dell'azione preventiva e repressiva dello Stato è particolarmente nefasta e drammatica proprio in materia di violenza alle donne, come dimostrano le tragiche vicende di Santa Scorese e delle innumerevoli altre vittime di omicidi annunciati che non sono stati colpevolmente evitati. Non ci meravigliamo, quindi, e non ci strappiamo ipocritamente le vesti, quando constatiamo che il numero delle vittime aumenta esponenzialmente ogni anno.

Suscita quindi grande perplessità la reazione di talune associazioni femministe e delle camere penali che, pur muovendo da opposte prospettive, ritengono l'approvazione del Decreto Legge 93/2013 un'operazione di pura propaganda e un disastro non emendabile, e auspicano non la correzione durante l'iter di conversione in legge, ma addirittura la mancata conversione, sostenendo che "il Decreto non muove da un'analisi del fenomeno fondata su statistiche attendibili e verificate che consentano di affermare che si tratti di un'emergenza tale da giustificare il ricorso allo strumento del decreto legge" e che, pertanto, "muovendo da un'impostazione emergenziale, si affronta il problema del femminicidio in termini esclusivamente securitari, tralasciandone le cause culturali profonde e omettendo qualsiasi intervento strutturale finalizzato ad affrontarle".

In una siffatta sconcertante analisi c'è di vero che, spesso, le pene detentive e le misure cautelari, anche le più rigorose, sono del tutto insufficienti a prevenire crimini violenti contro le donne. Si tratta, infatti, di sanzioni penali e di misure che possono essere applicate solo in casi particolarmente gravi e in presenza di una prova evidente, e hanno una durata che il legislatore tende a comprimere sempre più. L'esperienza insegna, purtroppo, che, anche dopo una lunga detenzione, uno stalker, soprattutto se in preda a un'incoercibile ossessione patologica, è ancora pericoloso, ma tale constatazione deve indurci a rafforzare le tutele esistenti con nuovi strumenti di intervento, non a indebolirle.

Osserva in proposito un collega in un forum online che “la violenza di genere è un problema strutturale della società, che richiederà un profondo lavoro culturale negli anni e nei decenni, finalizzato a stanare e sradicare i pregiudizi sessisti che stanno alla base di questi reati, ma è anche un'emergenza che riguarda i diritti inviolabili delle donne, e ce ne sono migliaia, che ogni giorno la subiscono e che hanno diritto, quando si rivolgono alle autorità, di essere adeguatamente tutelate; e certo non possono attendere i tempi che occorrono per creare una società più giusta”.

Che fare allora? Forse la strada è quella già seguita per combattere fenomeni criminosi particolarmente gravi che sono fonte di un rilevante allarme sociale: la previsione di specifiche misure di prevenzione come quelle da noi proposte che come è noto non hanno carattere afflittivo, ma una funzione meramente preventiva.

Vi è, inoltre, chi propone l'applicazione per i delitti di cui agli artt. 572, 609 *bis* e 612 *bis* c.p. di misure di sicurezza di contenuto analogo a quello delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ritenendo che sia assurdo che queste misure minime di protezione della vittima possano essere adottate in via d'urgenza e vengano ineluttabilmente meno una volta che vi è una condanna definitiva e il reo ha scontato la pena.

Come è noto agli addetti ai lavori le misure di sicurezza hanno il vantaggio di poter essere reiterate anche più volte finché permane la pericolosità sociale del soggetto al quale vengono applicate.

So bene che sarò tacciato di bieco giustizialismo e di riprovevole propensione per soluzioni repressive e securitarie, ma mi chiedo e vi chiedo: quante altre donne dovranno essere sacrificate sull'altare del pregiudizio ideologico ipergarantista e antisecuritario?

L'impegno delle parlamentari contro la violenza nei confronti delle donne

Vanna Iori

All'inizio di questa legislatura abbiamo approvato all'unanimità la ratifica del Trattato di Istanbul. I dati impressionanti mostrano una strage di donne che va avanti da troppo tempo e che vede aumentare di anno in anno il numero delle vittime: donne uccise, ma anche sfregiate, percosse o maltrattate da uomini violenti. L'aspetto inquietante, com'è noto, riguarda gli autori delle violenze: il 70% circa degli omicidi è opera di mariti o compagni, partner (o più spesso ex partner di relazioni affettive). L'escalation della violenza di genere ha imposto il tema nel dibattito politico.

Il Ministero dell'Interno ha istituito l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), impegnandosi nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere. E' stata recentemente istituita una *task force* interministeriale per fornire una risposta di sistema e rendere gli interventi esistenti più efficaci e per diffondere una cultura educativa e formativa di prevenzione. Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha affermato: "Il Pronto soccorso sono la frontiera in cui la violenza si evidenzia e si manifesta come epifenomeno. Abbiamo intenzione di rendere nazionale il "codice rosa", un approccio integrato tra medici, psicologi, operatori sociali e forze di polizia per sollecitare la denuncia degli abusi e maltrattamenti e accompagnare le vittime in percorsi anche fuori dall'ospedale". Sono state presentate diverse proposte di legge e mozioni che impegnano il Governo a contrastare maltrattamenti e violenze commessi sul corpo delle donne, ma anche sulla dimensione psicologico-relazionale. Se ne discute oggi con una nuova consapevolezza: la gravità del fenomeno soprattutto sul piano culturale.

Il Decreto 93, pur con i limiti denunciati da diverse associazioni femminili e con i necessari emendamenti presentati, rappresenta un primo indispensabile strumento per iniziare, in concreto, a disporre di misure per contrastare la violenza sui tre principali fronti: punire gli aggressori, proteggere le vittime, prevenire le violenze, soprattutto investendo sulla formazione e sulla cultura del rispetto tra i generi. Le misure punitive riguardano infatti la fase ultima, quando cioè la violenza si è già consumata, ma il vero problema è il pericolo che ancora le donne corrono, i drammi in solitudine che non arrivano alle cronache perché non i partner maltrattanti non si spingono fino al gesto estremo di ammazzare la donna, ma che in realtà continuano a ucciderne l'identità, l'anima, la mente e il cuore.

Il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla violenza femminile, presentato dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (ONDa) a Palazzo Chigi (Roma, 3 luglio 2013) per la prima volta traccia un quadro chiaro della diffusione di questa emergenza, pubblicando i dati d'incidenza della violenza sulle donne e i conseguenti effetti sulla loro salute, su quella dei nascituri e sul benessere dell'intera società. I dati dell'OMS indicano che oltre una donna su tre è vittima di violenza fisica e/o sessuale da parte del partner o di sconosciuti; il 38% dei femminicidi avviene per mano del proprio compagno; gli abusi fisici sono accompagnati da patologie del sistema riproduttivo; le donne che subiscono violenza sono una volta e mezzo più a rischio di contrarre malattie sessualmente trasmesse (infezioni del tratto urinario, HIV, sifilide, clamidia e gonorrea); tra le donne vittime di violenza domestica aumentano i comportamenti a rischio (fumo, alcool e utilizzo di droghe) e raddoppia il rischio di depressione.

Ostacolare il ripetersi delle violenze è un impegno assunto in tutti i Paesi europei che hanno varato diversi interventi legislativi poiché, non dimentichiamolo, si tratta di un fenomeno trasversale alle aree geografiche e ai ceti sociali.

Il DL 93 e le sue criticità

I primi cinque articoli del DL 93 presentano numerose modifiche al Codice Penale e

numerosi sono gli emendamenti presentati dalle parlamentari. In particolare l'articolo 1 introduce nuove aggravanti al codice che disciplina i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale e gli atti persecutori. Le aggravanti riguardano le violenze in famiglia commesse su minori o in presenza di minori, le violenze del partner su una donna in stato di gravidanza, lo stalking commesso anche attraverso strumenti informatici o telematici. Si prevede, inoltre, l'irrevocabilità della querela presentata per stalking e il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.

L'articolo 2 profila una serie di interventi per la protezione delle vittime, volti ad ampliare l'adozione di misure di tutela delle donne (con particolare riferimento alla violenza domestica), aumentando la lista dei reati per i quali si prevede l'allontanamento dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'articolo 3 introduce le misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, allo scopo di garantire la completa attuazione della Convenzione di Istanbul e si propone di rafforzare gli strumenti di prevenzione dei maltrattamenti perpetrati in famiglia o nell'ambito di relazioni affettive.

L'articolo 4 introduce la tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica e l'articolo 5 riguarda infine il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Ed è proprio su questo ultimo controverso articolo che sono state sollevate le maggiori perplessità e obiezioni, sfociate nella presentazione di emendamenti, soprattutto in considerazione del fatto che questo piano "straordinario" dovrebbe in realtà diventare "ordinario" e, ancor più, dovrebbe prevedere un finanziamento (senza il quale, rischia di tradursi in una mera dichiarazione di intenti).

Principalmente negli emendamenti si chiede venga istituito un fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, finanziato annualmente dalla Legge di stabilità, per l'organizzazione dei centri antiviolenza (almeno uno ogni 10mila abitanti) e delle case rifugio, per rispondere all'esigenza di incrementare e rendere uniforme su tutto il territorio nazionale. Sarebbe inoltre necessario il raccordo con la programmazione regionale degli interventi, già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, con i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, già esistenti in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili alla creazione di nuovi centri e di nuove case rifugio, a cui sia garantita la segretezza dell'ubicazione. I centri antiviolenza e le case-rifugio dovrebbero operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali (emendamento Murer, Lenzi, Sbröllini). Inoltre, indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali delle operatrici, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio dovrebbe promuovere un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse espressioni della violenza relazionale, fisica, psicologica, sociale, culturale ed economica.

Se l'approvazione rapida e unanime da parte del Parlamento della Convenzione di Istanbul è stato il primo atto della XVII Legislatura, al fine di renderla applicabile occorre aiutare le donne a trovare la forza di reagire, potenziando la prevenzione e la formazione, riconoscendo la violenza maschile sul corpo e sulla mente delle donne, fenomeno grave e sempre più esteso. Le criticità a mio parere individuate all'interno dell'articolo 5 (e gli emendamenti da me proposti) riguardano pertanto tre aspetti principali: la formazione nelle scuole, la rieducazione dei partner abusanti e violenti, la sistematica azione di monitoraggio delle situazioni a rischio di stalking.

Innanzitutto, la formazione deve avere inizio già nell'infanzia, quando gli stereotipi di genere iniziano a consolidarsi attraverso il sessismo dei libri di testo, dei media, della grammatica stessa. Da qui la necessità di rendere obbligatoria, per le scuole di ogni ordine e grado, almeno una iniziativa per ogni anno scolastico sui temi degli stereotipi sessisti, del rispetto della differenza di genere e dell'educazione ai sentimenti, demandandone l'organizzazione agli Uffici Scolastici Provinciali.

In secondo luogo, non bisogna dimenticare che le donne sono le destinatarie della violenza, ma gli attori sono gli uomini che agiscono secondo *pattern* comportamentali difficili da spezzare. Uomini che ammazzano le “loro” donne, confondono l’amore con il possesso e traducono la frustrazione per un rifiuto (la cosiddetta ferita narcisistica) in aggressione fisica, perché la dimensione della vita emotiva è troppo sconosciuta, trascurata nella formazione, affidata solo alla tv dei reality, sotto forme effimere che nulla hanno a che vedere con la consapevolezza di sé e la costruzione equilibrata della propria identità di genere e della relazione con l’alterità. “Se questi sono gli uomini”, dice il titolo del libro di Jacona, la questione non è solo femminile. Occorre che gli uomini sappiano spezzare quel silenzio complice che produce assuefazione alla violenza di pensiero e di parola, a quella banalità del male, come scrive Hanna Arendt, che rende insensibili le coscienze. Solo così può essere possibile costruire nuove relazioni tra i generi che sappiano riscrivere nuovi linguaggi e generare nuove forme di reciprocità. Occorrerà quindi attivare misure rieducative obbligatorie per i partner violenti, attività volte a interrompere i comportamenti di maltrattamento fisico e psicologico delle donne, promuovere l’assunzione di responsabilità personale di tali condotte, attenuare l’escalation nel ciclo della violenza, prevenire la reiterazione e, con ciò, promuovere cambiamento sociale; si demanda la realizzazione di specifici percorsi di recupero alle strutture già esistenti, alle ASL e, nel caso di detenuti, agli istituti di pena.

E, infine, occorre che gli interventi sullo stalking non si effettuino solo nella fase dell’emergenza, ma anche in quelle che la precedono e la preparano, attraverso l’identificazione precoce delle vittime e l’attivazione di sinergie tra servizi, con il particolare coinvolgimento della medicina di base, dei consultori, dei servizi sociali. Spesso il furore dei maltrattanti non risparmia neppure i figli, vittime innocenti delle violenze domestiche o pietrificati spettatori. Prevenire significa, in concreto, intercettare il rischio di scivolamento nel circuito infernale, aiutando le donne, ammutolite per la paura o per la vergogna, a ritrovare le parole per dire. Servono azioni di *coaching* e accompagnamento formativo alla fiducia e al coraggio, che possono essere attivate anche nei luoghi di lavoro. E sono azioni che diminuiscono i costi umani, sociali e anche economici della violenza.

Violenza in gravidanza

Desidero soffermarmi con alcune considerazioni specifiche su un emendamento che ho presentato e che mi sta particolarmente a cuore: la violenza in gravidanza. Il recente episodio di Marila, la giovane donna uccisa in provincia di Brescia dal suo amante perché incinta, riporta un dramma che ancora troppo poco si conosce. L’articolo 1, comma 2, del Decreto 93 propone la modifica 5 *ter* aggiungendo come aggravante la violenza alle donne in gravidanza. Il Decreto risolve in mezza riga una questione di estrema gravità, perché alcuni dati ancor più inquietanti indicano che una donna su quattro è vittima di violenza in gravidanza e che la violenza domestica è la seconda causa di morte in questa fase della vita femminile. Tutta la letteratura medica internazionale attesta lo stretto legame tra gravidanza e violenza domestica e la “gravidanza violenta” è da considerare a tutti gli effetti “gravidanza a rischio”. Vi è quindi urgenza di fermare questa violenza che tende a replicarsi, in quanto malattia sociale che provoca ripercussioni intergenerazionali con conseguenze negative per la salute, la crescita e il benessere dei figli, ma che ha ripercussioni sociali ed economiche sull’intero sistema sociale. La maggior parte dei dati disponibili sulla violenza in gravidanza provengono dagli USA dove già da tempo esiste un’attenta sorveglianza sui danni a breve, medio e lungo termine sulla salute fisica, mentale, sessuale delle donne e sui figli (Women’s Health Development, Family and Reproductive Health, 1996, Violence Against, WHO Consultation). Questi dati indicano che il 30% dei maltrattamenti alle donne ha inizio durante la gravidanza; il 69% delle donne maltrattate in precedenza continua a subire maltrattamenti; il 13% assiste a un intensificarsi degli episodi durante la gravidanza (The American College of Obstetrician and Gynecologist); la

probabilità di subire un abuso fisico da parte del partner è più elevata rispetto alla probabilità di soffrire di disturbi della gravidanza. In Italia il fenomeno è ancora scarsamente monitorato; secondo i dati Istat pubblicati nel documento *“La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia”* più dell'11% delle donne subisce violenza dal partner in gravidanza; la medesima indagine mostra che il 13,6% di questi abusi inizia in gravidanza; nel 52,5% dei casi la violenza perpetrata in precedenza permane immutata durante la gravidanza, mentre per il 17,2% aumenta (e solo per il 15,9% diminuisce). E secondo l'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni, la violenza domestica è una delle principali cause di morte in gravidanza, seconda solo all'emorragia; il 30% dei maltrattamenti ha inizio proprio in gravidanza, specie nel secondo e terzo trimestre; un partner “potenzialmente abusante”, inizia a esercitare violenza durante la gravidanza; il partner già abusante aumenta le violenze sulla donna: il 69% delle donne maltrattate prima della gravidanza continua a subire maltrattamenti e nel 13% dei casi si assiste a un intensificarsi e aggravarsi degli episodi (Claudio Mencacci, Direttore Dipartimento di Neuroscienze A.O. Fatebenefratelli - Oftalmico, Milano e Presidente della Società Italiana di Psichiatria). La violenza in gravidanza può spingersi fino al femminicidio e diverse ricerche mostrano che per molti padri la nascita di un figlio (soprattutto in caso di gravidanza indesiderata) suscita emozioni negative, gelosia o rabbia che si traducono in comportamenti violenti verso la madre e ostilità verso il nascituro. I danni provocati nelle madri sono numerosi e gravi: aumentano i rischi di aborto, scarso aumento di peso in gravidanza, parti pre-termine (6,5%), rottura d'utero, distacco di placenta, infezioni genito-urinarie, traumatismi (gli esiti da trauma sono la seconda causa di morte), oltre a disturbi psichici, depressione, abuso di fumo (32% vs 12%), sostanze e alcool, tentativi di suicidio, dissociazione durante le procedure mediche. Ma ogni volta che una madre viene abusata anche i nascituri ne soffrono; aumentano le nascite di feti morti, le nascite di bambini con basso peso neonatale; si modificano alcune aree cerebrali (insula, amigdala); i bambini esposti a violenza domestica mostrano una erosione del telomero che è indice di invecchiamento cellulare (come se fossero bambini più vecchi di cinque anni) (McCrory Current Biology, Volume 21, Issue 23, R947-R948, 2011). Le gravi conseguenze nei figli sono riscontrabili dalla fase fetale all'età adulta con un 50% di probabilità in più di abusare di alcool e droga, manifesta depressione, difficoltà scolastiche, un rischio sei volte maggiore di suicidio, più alte probabilità di comportamenti delinquenziali e di essere a loro volta oggetto o soggetto di violenza (v. Dubini, 2008). Inoltre, la metà dei mariti violenti lo è anche con i figli: il 60% delle mamme di bambini ricoverati per maltrattamento aveva subito violenza dal partner; i figli di uomini violenti hanno una probabilità sei volte maggiore rispetto agli altri di diventare a loro volta violenti. La violenza in gravidanza è quindi un problema globale che solleva questioni riguardanti i Servizi Sanitari Nazionali, la parità dei sessi e i diritti umani in tutti i Paesi e gli strati sociali. I danni si ripercuotono sull'intero tessuto sociale. La risposta deve essere innanzitutto educativa e formativa. Il tema è ambiguo e complesso ed è persino difficile parlarne, poiché mette in luce l'esistenza di una realtà quasi indicibile e scabrosa per una condizione dell'esistenza considerata intima e “sacrale”, ma anche perché lo stesso partner maltrattante non è sempre violento, spesso alterna fasi di prevaricazione a fasi di fragilità e dipendenza dal rapporto affettivo instaurato. Sono infatti questi comportamenti contraddittori che contribuiscono a confondere sempre di più la donna, dibattuta tra la speranza che la violenza non si ripeta e la sensazione di essere stata colpevole. Occorre far leva, nella vittima, sul desiderio di essere una buona mamma e di prevenire l'abuso infantile sui figli, che possono essere forti motivazioni per cambiare la propria vita. I danni sulla salute fisica e psichica che la violenza determina sono prevenibili se si attivano risorse e soluzioni innovative in grado di fermare questo fenomeno. E' necessario prevedere l'intervento di professionalità differenti, che garantiscano interventi anche psicologici, economici e sociali, spesso di lungo periodo (Alessandra Kustermann, Direttore di Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico, Fondazione

IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano); occorre cioè fornire aiuto secondo un approccio interdisciplinare e scientifico che includa e integri la medicina, l'epidemiologia, la sociologia, la psicologia, la criminologia, l'educazione (*World Report on Violence and Health*, 2002). In particolare, gli operatori sanitari più "vicini" alla violenza devono essere primariamente coinvolti, e precisamente: i medici di base (per i contatti con tutti i membri della famiglia), i ginecologi e le ostetriche (per le occasioni che hanno di incontrare la donna, attraverso gli screening preventivi o percorsi gravidanza e di suscitare la fiducia e le confidenze), il personale del Pronto Soccorso e degli ambulatori ostetrico-ginecologici (ospedalieri e territoriali). Molti studi dimostrano che è possibile individuare una donna vittima di violenza attraverso alcuni indicatori di rischio: gravidanza indesiderata (rischio > di 4 volte), età materna molto giovane (16-19 anni, rischio > di 3 volte); donna nubile, multiparità; ritardo nell'accesso alle cure prenatali; abuso di sostanze; dimenticanza degli appuntamenti fissati; vi sono sintomi specifici *nella donna* (ansia, depressione, eccessiva preoccupazione per la gravidanza, diffidenza, lesioni in vario stato di guarigione) e *nel partner* (eccessiva sollecitudine, controllo, non lasciare mai la donna sola con il medico, rispondere al posto della donna ecc.) (v. Dubini, 2008).

Bollini rosa e best practices di prevenzione

Nella prospettiva di una diffusione dei presidi antiviolenza e di un monitoraggio costante del fenomeno, concludo infine segnalando alcune *best practices* che vanno in tale direzione. L'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (ONDa) ha realizzato una guida per operatori sanitari, *Donne e violenza domestica: diamo voce al silenzio*, già diffusa negli ospedali lombardi con i "bollini rosa" in 62 strutture premiate per i servizi dedicati alla violenza e che hanno un Protocollo di Pronto Soccorso Violenza per la formazione degli operatori sanitari. Diversi ospedali hanno già strutturato servizi di assistenza sanitaria, psicologica e sociale come la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, il Centro Riferimento Regionale Violenza dell'AOU Careggi di Firenze, lo Stabilimento SS. Annunziata di Taranto, l'Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, il Presidio Ospedaliero Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, l'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l'Ospedale Sandro Pertini di Roma e altri.

Per fornire un'assistenza adeguata alle vittime, l'OMS ha recentemente pubblicato le nuove *Linee guida cliniche e politiche*, che evidenziano la necessità di formare in maniera più specifica gli operatori sanitari su come intervenire, in caso di violenza contro le donne; l'OMS auspica che tutti i Paesi si impegnino a combattere questo problema di dimensioni epidemiche, grazie al sostegno dei singoli sistemi sanitari nazionali; (www.policlinico.mi.it/lineeguidasvs.pdf). Per combattere la violenza domestica è necessario attivare un processo formativo degli operatori professionali, delle strutture sanitarie coinvolte, un processo politico delle istituzioni che devono pianificare, organizzare e facilitare gli interventi di ciascun operatore. Un ruolo importante spetta, in tal senso, al medico di assistenza primaria, al ginecologo, al pediatra di libera scelta, che devono interagire con altre figure professionali, enti e associazioni del Terzo settore.

E' necessario ancora continuare il cammino intrapreso al fine di raggiungere ulteriori obiettivi sul piano della formazione e del lavoro a rete tra i servizi. Innanzitutto, occorre una *formazione obbligatoria del personale sanitario* nell'aiutare le vittime di abusi, nel riconoscere le donne che sono a rischio e nel fornire interventi adeguati (prima assistenza, ascolto empatico, attitudine a non giudicare, riservatezza, collegamento agli altri servizi di assistenza); inoltre, è necessario coinvolgere gli ospedali che si occupano di assistenza prenatale o di test per HIV, affinché offrano sostegno alle donne dotandosi dei requisiti minimi specifici, assicurandosi che ci sia un sistema di sinergie tra diversi servizi e predisponendo percorsi ad hoc nei consultori o tramite associazioni femminili e centri antiviolenza.

In secondo luogo, occorre una *integrazione di servizi e interventi* di assistenza sanitaria, sociale ed educativo-formativa già esistenti, senza creare un servizio a sé stante, ma privilegiando un lavoro di rete tra i servizi per la realizzazione di *best practices* in risposta a questa emergenza che è innanzitutto sanitaria, ma non può essere risolta senza un forte investimento sociale e formativo.

Solo dalla collaborazione tra ambiti e prospettive diverse e interagenti tra loro sarà, infatti, possibile contrastare le diverse sfaccettature della drammatica condizione di vita delle donne vittime di violenza e, spesso, anche quella dei loro figli.

Analisi comparativa del reato di stalking all'estero e in Italia

Maria Antonietta Labianca

Il fenomeno dello stalking – termine derivato dall'esperienza giuridica dei Paesi di common law e recepito dalla nostra dottrina negli ultimi anni – è individuato nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche).

Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.

Il fenomeno dello stalking è sempre esistito nella storia; oggi è reato in molti Paesi del mondo e dove non esistono specifiche norme anti stalking è possibile punire tale condotta ricorrendo ad altre disposizioni del codice penale. In molti Stati esistono misure diverse di matrice civilistica (ingiunzioni, ordini di protezione) o amministrativa (come l'ammonimento del questore, previsto anche dall'ordinamento giuridico italiano).

Si è verificato quello che spesso accade, e cioè che le problematiche sociali e le rispettive soluzioni normative vengono affrontate ed elaborate, prima nei Paesi di common law e poi recepite negli altri Paesi del mondo, attraverso una mera operazione di *legal transplant*, ossia di trasposizione, senza sforzarsi di adattare la normativa al sistema che la recepisce, con tutti i rischi che ne conseguono di gravi difficoltà interpretative e applicative.

Il legislatore italiano, invece, non ha optato per la tecnica legislativa dei Paesi di common law, ma ha dato vita a una fattispecie in linea con le tradizioni continentali di *legal drafting*, vale a dire, ha fatto ricorso alla c.d. tecnica di "normazione sintetica". Tale stile, a differenza di quello dei Paesi di common law, dà la possibilità di adattare la fattispecie generale e astratta a casi concreti anche diversi tra loro, ma analogamente offensivi, e quindi praticamente uguali. La condotta tipica non è descritta in termini casistici, come le omologhe fattispecie tedesca e austriaca. La fattispecie incriminatrice italiana non specifica quali siano i comportamenti che possono dar luogo a molestie o minacce rilevanti come stalking, né quanti comportamenti singoli occorrono per integrare il reato, come invece è accaduto per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento persecutorio per due volte.

Tra i Paesi dell'Europa continentale che hanno una legislazione specifica in materia di stalking vi è: la Germania, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, l'Irlanda e, dal 2009, anche l'Italia. Dove, invece, non vi è una disposizione ad hoc sono applicabili altre norme del codice penale.

Nelle nazioni in cui esistono provvedimenti legislativi specifici, la procedura attraverso cui lo stalking si configura come reato si differenzia ed emergono diversità, a cominciare proprio dai termini utilizzati per delineare il reato (molestie, molestie persecutorie, *belaging*, inseguimento ossessivo), ed è per questo che la lettura contestuale offre un panorama estremamente vario e interessante.

Danimarca

La Danimarca può essere considerata la pionera della legislazione anti stalking in quanto già una legge del 1933 lo prevede. Il codice fa riferimento alla violazione della quiete di una persona, utilizzando un termine che implica la ripetizione di tale comportamento e differenti tipi di azioni. La Polizia può dare un avvertimento o un ordine restrittivo a

discrezione e il carcere è previsto per un massimo di due anni. La legge è stata emendata due volte (1964 e 2004) per coprire casi più seri, con un relativo inasprimento delle pene.

In alcuni Paesi il processo di approvazione ha richiesto tempi lunghi; in altri il riconoscimento dello stalking come reato è stato molto veloce, legato alla percezione del “problema o allarme sociale” e accompagnato all’attenzione crescente che i media hanno prestato ad alcuni casi di stalking.

A parte la Danimarca, il primo Stato Membro dell’Unione Europea che ha promulgato una legislazione anti stalking è stato il Regno Unito nel 1997, seguito, nello stesso anno, dall’Irlanda. Tra le legislazioni più recenti, quella di Malta (2005) che include anche la reazione della vittima nella configurazione del reato. Nel Belgio, la legge non ha adottato la definizione di *stalking*, ma quella generica di *belaging*. Il termine, però, notano gli esperti, ha creato molti problemi nell’applicazione della legge e costituisce quasi un caso di indeterminazione normativa.

Francia e Spagna non hanno una normativa specifica rivolta alla protezione delle vittime di stalking, ma fanno ricorso ad altre fattispecie del codice penale.

Spagna

Il reato di stalking è stato introdotto nel codice penale nel 1989 e nel 2004 i legislatori spagnoli hanno stabilito l’istituzione di tribunali ad hoc per le violenze che vengono compiute all’interno di una coppia di conviventi. In più, la legge spagnola sostiene l’elemento debole della coppia, fornendo sia un aiuto finanziario che pratico – attraverso l’intervento delle forze di polizia – per permettere alla parte offesa di poter abbandonare la casa comune.

Il codice penale spagnolo punisce, all’art. 173, chiunque sottoponga un’altra persona a condotte degradanti danneggiando gravemente l’integrità morale.

Francia

In passato il codice penale francese prevedeva una fattispecie specificamente diretta a colpire il mobbing: l’art. 222-33-2 c.p. punisce la “molestia morale” (*harcèlement moral*) commessa attraverso condotte reiterate, che hanno come scopo o come conseguenza un peggioramento delle condizioni di lavoro, idonea a ledere i diritti o la dignità della vittima, la sua salute psichica o fisica, oppure a porre in pericolo il suo avvenire professionale.

Con una legge del 2010 vengono stabilite pene severe non solo per chi usa violenza sul coniuge/compagno in termini psicologici e fisici, ma anche per chi abusa verbalmente del proprio convivente, che – se lo ritiene opportuno – può denunciare alle autorità eventuali insulti che gli sono stati rivolti. In modo specifico, sulle violenze fisiche una norma varata a luglio scorso prevede l’immediato allontanamento del convivente dal tetto comune e l’irrigidimento delle pene in termini di galera.

Austria

A Vienna la prima legge sulla violenza entro le mura di casa è datata 1996 ed è stata più volte modificata nel corso degli anni. Attraverso lo strumento delle ordinanze di protezione delle vittime (che possono essere emanate anche da tribunali civili), il soggetto violento viene immediatamente allontanato dalla casa comune, disinnescando così il suo potenziale distruttivo.

La legge austriaca del 2006, invece, con il reato di “inseguimento ossessivo” e tra le meno generiche ma, a differenza di altri provvedimenti legislativi, non prende in considerazione la reazione della vittima come elemento costitutivo del reato.

In Austria nel 2006, dopo il § 107 del codice penale, è stato inserito il § 107.a), denominato *Beharrliche Verfolgung* (persistente persecuzione) che commina la reclusione fino a un anno a “chiunque illecitamente perseguita in modo insistente una persona in

maniera idonea a pregiudicare intollerabilmente le sue abitudini di vita, per un lungo periodo in modo continuativo cerca la sua vicinanza, con mezzi di telecomunicazione o con altro mezzo di comunicazione o tramite terzi stabilisce un contatto con essa. Con l'utilizzo dei suoi dati personali ordina beni o servizi per essa oppure con l'utilizzo dei suoi dati personali induce terzi a prendere contatto con essa".

Prima dell'Italia, l'ultima nazione europea a essersi dotata di una legge anti stalking, è stata l'anno scorso la Germania, che, però ha inteso perseguire il fenomeno senza utilizzare espressamente il termine stalking ma quello di "molestie persecutorie".

Il legislatore tedesco e quello austriaco, nel seguire pedissequamente il *legal rafting* (normazione sintetica) degli ordinamenti di common law, in ossequio alla "tecnica casistica", hanno descritto analiticamente le condotte che possono dar luogo a ipotesi di stalking, dando vita così a possibili vuoti di tutela; e per evitare tale rischio il legislatore tedesco ha previsto una clausola di chiusura di notevole elasticità, "e condotte analoghe", che pone dubbi circa il rispetto del principio di determinatezza. La Germania è il paese dell'Europa continentale dove, negli ultimi anni, lo stalking è stato maggiormente approfondito, sia dai criminologi che dai penalisti, e ove nel 2007 il legislatore è intervenuto in maniera tendenzialmente esaustiva a sanzionare penalmente le condotte persecutorie, introducendo nel codice penale la nuova norma incriminatrice, rubricata *Nachstellung* (letteralmente "persecuzione") e prevista al §238 StGB. Essa punisce con la detenzione fino a tre anni o con il pagamento di un'ammenda pecuniaria "chiunque illecitamente perseguita una persona, in quanto, in modo insistente, cerca la sua vicinanza, con mezzi di telecomunicazione o con altro mezzo di comunicazione o tramite terzi tenta di stabilire un contatto con essa. Con l'utilizzo abusivo dei suoi dati personali ordina beni o servizi per essa o induce terzi a prendere contatto con essa. La minaccia con offesa della vita, dell'incolumità personale, della salute e della libertà sua o di una persona a lei vicina, oppure pone in essere un'azione analoga e in tale modo pregiudica gravemente le sue abitudini di vita".

Seguono una serie di aggravanti. E' prevista: una pena detentiva che va da tre mesi a cinque anni se il molestatore mette in pericolo di morte o provoca un grave danno di salute alla vittima, a un suo familiare o a una persona a essa vicina; e una pena detentiva che va da uno a dieci anni in caso di morte della vittima, di un suo familiare o di una persona a essa vicina. Il reato di stalking è generalmente perseguito su richiesta di parte, ma può tuttavia esserlo d'ufficio nel caso in cui l'autorità giudiziaria vi individui un interesse pubblico all'azione penale. La norma incriminatrice prevede un solo evento, simile e non più determinato dell'"alterazione delle abitudini di vita", presente nell'art. 612 *bis* del Codice penale italiano, consistente nel fatto che condotte intrusive dello stalker pregiudichino in maniera rilevante la *Lebensgestaltung* della vittima, cioè le sue condizioni di vita. Il bene giuridico protetto è, quindi, l'integrità psichica. I dati che arrivano da Berlino dicono che solo nel 2012 il 49% delle donne uccise è stato vittima di compagni e mariti violenti. Dal 2002 in Germania vige una legge per prevenire le violenze domestiche e la figura del giudice di famiglia interviene per evitare il protrarsi di situazioni a rischio che possono compromettere l'esistenza stessa di uno dei due partner della coppia o dei loro figli. Ai mariti violenti viene impedito il contatto con le loro vittime, che – se ne hanno bisogno – possono essere accolte in apposite case comuni. Dal 2008 esiste poi una legge anti stalking.

Tutte le legislazioni anti stalking prevedono atti e condotte persecutorie reiterate, anche se non viene specificato – a parte il Regno Unito che indica esplicitamente il numero di due – il numero minimo di episodi.

I Paesi di common law

I paesi di common law sono da tempo intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking il metodo impiegato, al fine di contrastare il fenomeno dello stalking è il seguente: allo

scattare della fattispecie penale o di un pericolo della realizzazione della stessa, la vittima può richiedere all'autorità di emanare un *restraining order* (o *injunction*), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il *restraining order* scatta un'aggravante del reato; spesso le misure penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti medico-psicologici.

Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il *Protection from Harassment Act*, con il quale è stata introdotta una specifica figura di reato che consiste in qualsivoglia condotta che possa costituire molestia per una persona, oppure possa indurla a temere una imminente violenza su di sé. Inoltre, incorre nel medesimo reato colui che, consapevole di tali effetti o comunque essendo in grado di prevederli, induce con la propria condotta un'altra persona a temere, in almeno due occasioni, che le sia usata violenza. Tale condotta configura un'ipotesi di responsabilità civile con relativo risarcimento dei danni in Inghilterra e Galles e contro di essa la legge prevede la possibilità di ottenere un decreto del tribunale atto a far cessare il comportamento illecito. La violazione dell'ingiunzione del tribunale integra gli estremi di un reato penale.

Il Regno Unito e il Paese che, insieme agli Stati Uniti, si è interessato per primo dello studio del fenomeno dello stalking e ha adottato una regolamentazione specifica dello stesso, sia civilistica che penalistica, a partire dal 1997, quando è stato adottato il *Protection from Harassment Act*. Esso prevede due ipotesi di illecito: alla sezione 1, l'*Harassment*, ossia la "molestia assillante";

e alla sezione 4, la *Putting people in fear of violence*, vale a dire la "procurata paura di violenza".

La prima di tali norme stabilisce che: "Chiunque è obbligato a non tenere una condotta che si configuri quale molestia nei confronti di un'altra persona e della cui connotazione molesta egli sia consapevole, o sia tenuto a essere consapevole; agli effetti di questo articolo il soggetto attivo è tenuto a essere consapevole della connotazione molesta della sua condotta qualora una persona ragionevole che si trovasse nelle medesime circostanze riterrebbe che tale condotta si configuri quale molestia nei confronti di un'altra persona".

La seconda, invece, prevede che: "Chiunque con la propria condotta determini un'altra persona, in almeno due occasioni, a temere che sarà usata violenza contro di lui, commette un reato qualora sia consapevole o sia tenuto a essere consapevole che la sua condotta possa determinare il destinatario a temere le violenze di cui sopra".

La sezione 7 precisa che è necessaria la commissione di almeno due condotte moleste o persecutorie da parte dello stalker.

Le norme in questione hanno formulazioni talmente tanto generiche d'avere una portata che travalica lo stesso fenomeno dello stalking e le rende applicabili anche al fenomeno del mobbing; inoltre, è prevista la possibilità per l'offeso di ottenere un ordine restrittivo (*restraining order*) dal tribunale atto a far cessare il comportamento illecito. La violazione dell'ordine giudiziario (c.d. *injunction*) integra gli estremi di un reato penale e lo stalker in tal caso risponderà anche di questa fattispecie autonoma di reato.

Il governo inglese ha introdotto il reato di stalking poiché esso coinvolge la paura della violenza. La nuova legge di stalking porta un massimo di sei mesi di carcere e lo stalking che coinvolge un timore di violenza o di grave disagio trasporta un massimo di cinque anni di carcere.

Metodo Scotland

Negli ultimi anni in Inghilterra si è attuato il "Metodo Scotland" dal nome di Patricia Scotland, nominata nel 2007 Procuratore generale per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord.

In che cosa consiste il metodo Scotland? La parola chiave è coordinamento. Ovvero partnership, perché nè il governo, nè le aziende, nè le istituzioni, nè le organizzazioni

filantropiche possono farcela da sole. La figura chiave del metodo Scotland, che nel 2006 ha ispirato anche le nuove leggi spagnole con una relativa diminuzione della violenza del 25% e l'IDVA (*Independent Domestic Violence Advisor*), una sorta di tutor che segue passo passo la vittima per almeno tre mesi, facendo da tramite con i diversi enti, dai servizi sociali alle congregazioni religiose, e mettendole a disposizione un alloggio pubblico così da poter lasciare l'abitazione insieme ai propri figli e potrà contare sul supporto della propria azienda, senza rischiare di perdere il lavoro. Un altro tassello importante è stata la creazione di un'associazione (*Corporate Alliance*), di cui fanno parte circa 700 aziende, che incoraggia e sensibilizza i datori di lavoro ai problemi della violenza domestica. Attenzione che ha permesso alle aziende di risparmiare 2,7 miliardi di sterline all'anno (calcolando ritardi e assenze delle vittime, pedinamenti e usi impropri dell'auto aziendale da parte dell'aggressore e via di questo passo). Del resto, i benefici di questo metodo sono sociali, ma anche economici.

Alcuni terribili dati: la violenza domestica colpisce una donna su quattro, un uomo su sei e tra i 750 mila ai 900 mila bambini l'anno.

Gli uomini, dunque, non ne sono immuni, tanto più che la vergogna spesso li costringe al silenzio, anche se esiste una "sproporzione enorme" fra i due sessi: nel caso di violenza ripetuta più di una volta, l'89% di vittime sono donne; nel Regno Unito, nel 2003, sono state uccise 120 donne e 20 uomini, spesso all'interno di relazioni dove le donne si sono difese da attacchi maschili. Di fronte a una relazione violenta gli uomini di solito se ne vanno subito, mentre le donne, in media, resistono cinque anni dopo l'inizio degli abusi e si allontanano solo quando temono che la violenza si ripercuota sui bambini. Per di più, mediamente una donna prima di ricorrere alla denuncia ha subito violenza 37 volte, ovvero per alcune si tratta di centinaia di episodi ripetuti.

Scozia

Nella legislazione scozzese non è stata introdotta un'incriminazione ad hoc per punire lo stalking; si è preferito affidarsi al c.d. "modello ingiunzionale", mediante il ricorso alla disciplina degli orders, sia di carattere civile che amministrativo: la persona che si sente perseguitata da un presunto stalker può ottenerli rivolgendosi o al giudice civile, oppure all'autorità di polizia, affinché ingiungano a quest'ultimo di astenersi dal porre in essere comportamenti minacciosi o persecutori. Solo laddove il soggetto attivo continua a porre in essere comportamenti persecutori nei confronti della vittima scatta, ma in seconda battuta, l'intervento del diritto penale, ma non mediante un reato di atti persecutori, bensì mediante una fattispecie di inottemperanza all'ordine del giudice, oppure dell'autorità di polizia. In altri termini, l'intervento punitivo non è del tutto escluso, ma posticipato alla violazione dell'ingiunzione di non molestare o avvicinare la vittima, per cui i problemi di determinatezza e precisione sono risolti al di fuori del sistema penale, affidando al giudice il compito di valutare se il comportamento del presunto stalker richiede un provvedimento interdittivo, cui nel caso di violazione saranno associate ulteriori conseguenze sanzionatorie, anche penali. In questo modo, il legislatore scozzese non ha dovuto fare i conti con le difficoltà incontrate dai legislatori degli altri Paesi nella creazione di un reato di stalking. Non ha dovuto sforzarsi di cercare un equilibrio tra i principi del diritto penale e le istanze di tutela, ha evitato così di scegliere tra il creare disposizioni non in grado di inglobare in sé la multiforme realtà del fenomeno dello stalking, e disposizioni corrispondenti a esso, ma inevitabilmente imprecise o indeterminate e che presentano problemi relativi alla prova degli eventi dannosi derivanti dalle condotte persecutorie.

Canada

In Canada nel 1993 è stato inserito nel *Criminal Code* il reato di molestia criminale (*criminal harassment*) per contrastare in particolare i fenomeni di violenza contro le donne.

L'art. 264 dispone che è vietato agire nei confronti di una persona in modo da farla sentire molestata, se l'atto in questione ha per effetto di farla ragionevolmente temere per la propria sicurezza o per quella di altre persone di sua conoscenza. Nel 1997 le disposizioni relative alle molestie criminali sono state ulteriormente inasprite, in quanto l'omicidio commesso in un contesto di molestia insistente considerato omicidio di primo grado (secondo l'ordinamento canadese l'omicidio di primo grado è quello volontario e premeditato).

In generale, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, l'approccio utilizzato nei Paesi di common law è così sintetizzabile: si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking minimale, cui sono connesse pene non troppo elevate; allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all'autorità di emanare un *restraining order* (o *injunction*), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il *restraining order* scatta un'aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti la prima legge anti stalking è stata approvata in California nel 1990. Lo stato della California, in particolare, nel 1990 integrò il *Californian Penal Code* con il §646.9, nel quale venne codificata un'apposita e inedita *offence*. A seguito di numerosi casi accaduti proprio nel *Golden State*, incluso il tentato omicidio dell'attrice Theresa Saldana, il massacro attuato da Richard Farley nel 1988 e l'omicidio dell'attrice Rebecca Schaeffer nel 1989.

Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti deliberò che la massima autorità giudiziaria della federazione, l'*Attorney General*, attraverso il *National Institute of Justice*, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli Stati membri.

In tal modo, il Congresso degli Stati Uniti ha adottato una normativa che ha richiesto l'*US Attorney General*, attraverso il *National Institute of Justice*, per condurre una ricerca sul tema dello stalking e sviluppare e distribuire tra gli Stati un modello "costituzionale e applicabile" a un codice anti-stalking.

Il modello doveva essere progettato per aiutare gli stati in lavorazione e l'adozione di leggi anti stalking che "non devono risultare così ampie da essere incostituzionali, né così strette da essere praticamente prive di senso" (dichiarazione del senatore William Cohen [Maine], Proposta di legge federale sullo stalking: udienza davanti alla Commissione del Senato della Magistratura, 103 Congresso, 1, sessione, 1993).

Il codice del modello incoraggia i legislatori statali "a rendere lo stalking un reato grave, a stabilire sanzioni per la caccia vagante che riflettono e sono commisurate alla gravità del reato e a fornire ai funzionari della giustizia penale con l'autorità e gli strumenti giuridici per arrestare, processare e condannare lo stalker".

Il modello proibisce allo stalker di impegnarsi in "una condotta" che potrebbe causare alla persona un ragionevole timore. Si incoraggia l'uso di un continuum di oneri che potrebbero essere utilizzati dalle forze dell'ordine di intervenire a vari livelli – perché il comportamento dello stalker è spesso caratterizzato da una serie di atti sempre più gravi – e la creazione di una classificazione del reato per stalking.

A partire da settembre 1993, tutti i 50 Stati e il *District of Columbia* hanno una qualche forma di legge sullo stalking (anti stalking) (Centro Nazionale per le vittime del crimine, Database legislativo).

Nel mese di ottobre 1993, la relazione di sintesi finale del "progetto di sviluppo di un Anti-Stalking Codice Modello per gli Stati" è stata presentata al *National Institute of Justice*. Questo era il prodotto finale della normativa 1992. (Istituto Nazionale di Giustizia, 1993)

Nell'autunno del 1994, il Congresso ha approvato il *Control Violent Crime and Law Enforcement Act*. Una parte di questo disegno di legge sulla criminalità, la "violenza contro le

donne Act”, comprendeva una disposizione che rende un crimine federale attraversare un confine di stato (o entrare o uscire dal territorio locale) “con l’intento di ferire, molestare o intimidire il coniuge di tale persona o partner intimo” o di provocare un coniuge o del partner per attraversare un confine di stato (o di entrare o uscire territorio locale) con “forza, la coercizione, violenza, o frode”, che poi si traduce in danni fisici alla persona. Questa disposizione rende anche un crimine federale attraversare un confine di stato (o di entrare o uscire territorio locale) con l’intento di fare qualcosa che viola la parte di un ordine di protezione che coinvolge la protezione contro le minacce credibili di violenza, molestie ripetute, o lesioni personali e quindi si impegna in un comportamento del genere (controllo crimine violento e l’applicazione *Law Act* del 1994, *Public Law* 103-322, titolo IV, Sottotitolo B, capitolo 110A, 2261-2266).

L’*Interstate Stalking Act* è una legge che vieta lo “stalking interstatale” e lo stalking sulla proprietà federale e in altri luoghi della giurisdizione federale.

La legge ha anche ampliato le sopra descritte disposizioni nei confronti delle donne vittime di violenza, non solo i coniugi e i partner intimi.

Oltre a familiarizzare con le attuali leggi di stalking, le vittime di stalking devono essere informati circa le risorse locali, statali e nazionali e le precauzioni procedurali per assistere e proteggerli.

Fino a poco tempo, soggiorno-obbligatorio o gli ordini restrittivi sono stati l’unico mezzo di protezione per stalking vittime. Queste misure tradizionali erano raramente efficaci perché penalizzati erano gli autori solo dopo che gli ordini erano stati violati – e il danno si era già verificato. Questi ordini spesso hanno avuto confini territoriali che limitavano la loro esecuzione. La polizia era tenuta a disporre di una accusa di aggressione (che, giuridicamente, e una minaccia con l’“immediata possibilità di danni fisici”) o una violazione di un ordine di protezione, prima di poter proteggere una vittima, arrestando l’autore del reato.

Per queste ragioni, i legislatori in tutta la nazione hanno attuato lo stalking legislazione che protegge gli individui da stalker.

Dalla California, ogni stato e il District of Columbia hanno varato leggi anti stalking. Queste nuove leggi danno alle forze dell’ordine strumenti più potenti per arrestare e perseguire stalker e offrono alle vittime di questo crimine protezione maggiore di quanto non fosse precedentemente disponibile per loro.

Molte di queste leggi definiscono lo stalking come il premeditato, ostile e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona e fanno riferimento all’intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona; alcuni Stati richiedono che unitamente alle molestie sia anche presente una minaccia credibile, ossia una minaccia verbale o scritta di violenza perpetrata verso la vittima dal persecutore e che sia verosimile che costui intenda e abbia la possibilità di attuarla.

Alcune normative statali ritengono altresì necessario un tipo di condotta in cui lo stalker “consapevolmente, intenzionalmente e ripetutamente compia una serie di azioni dirette a un determinato individuo, non dettate dal perseguimento di uno scopo legittimo e che allarmano, molestano o suscitano il lui ragionevole paura o disagio emotivo”.

Altri Stati, infine, in assenza di minaccia esplicita, prevedono pene e provvedimenti meno gravi o trattano il crimine come semplice “molestia”. Non poche normative di singoli stati sono state denunciate alla Corte Suprema per l’eccessiva vaghezza della loro formulazione.

Nella seconda metà degli anni Novanta, numerosi Stati dell’Unione hanno ulteriormente potenziato la tutela delle vittime, promulgando specifiche leggi contro il *cyberstalking*; la maggioranza si è limitata ad ampliare la portata di quelle già esistenti in materia di stalking.

Nel 2000, con lo *Stalking Prevention and Victim Prevention Act*, è stato ampliato anche il reato federale, includendovi forme di molestia attuate per mezzo di sistemi telematici, dato che il §2261 A dell'art. 18 USC, sanzionando esclusivamente le condotte di stalking consistenti in un attraversamento fisico del confine tra gli Stati da parte del soggetto attivo, non poteva ricomprendere anche le molestie virtuali. E' stata, quindi, aggiunta un'ulteriore sezione al §2261 A dell'art. 18 USC, che punisce "l'utilizzo delle e-mail o di altri sistemi di comunicazione tra Stati per porre in essere condotte che inducono nel designato un fondato timore per l'incolumità propria o dei suoi familiari". Tali riferimenti espliciti al *cyberstalking*, che si rinvergono nella normativa statunitense, mancano del tutto in quella italiana.

La legge anti stalking tende a impedire che il crimine sfoci in un modello di comportamento che molesta e/o minaccia altre persone.

Il suo scopo è duplice: eliminare un comportamento colpevole che sconvolge la vita normale per la vittima, ed evitare che tali comportamenti degenerino in violenza.

Si è detto che la maggior parte delle leggi anti stalking definiscono lo stalking come "il comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto di seguire o molestare un'altra persona."

Alcuni Stati richiedono l'esistenza sia di una "minaccia credibile" (definita come una minaccia verbale o scritta della violenza fatta contro una persona con l'autore) e l'aspetto che l'autore del reato ha l'intenzione e la capacità di procedere a tale minaccia. Alcune leggi statali specificano una "linea di condotta", in cui l'autore (o cacciatore) "consapevolmente, intenzionalmente e ripetutamente" si impegna in una serie di azioni (come il mantenimento della vicinanza visiva o fisica o più volte di trasporto minacce verbali o scritte) diretta verso una persona specifica e che non servono legittimo e "allarmi, infastidisce, e causa una persona ragionevole a soffrire paura e stress emotivo."

Alcuni statuti prevedono minori sanzioni per lo stalking, quando non vi è alcuna "minaccia credibile di violenza", in caso contrario, gli Stati possono contare sull'applicazione della normativa in tema di molestie.

In generale, le leggi anti stalking possono essere classificate in tre diverse categorie relative alle sanzioni: 1) quelle che fanno dello stalking un reato; 2) quelle che prima di commettere il reato di stalking commettono un reato minore e successivi crimini; 3) quelli che fanno dello stalking un crimine vero e proprio.

Svizzera

In Svizzera, lo stalking non costituisce una fattispecie penale specifica e spesso anche i singoli atti non sono di per sé punibili. Nondimeno, alcuni di tali atti possono essere puniti penalmente.

Le fattispecie più frequenti sono: la minaccia (art. 180 del Codice penale svizzero c.p.), la coazione (art. 181 c.p.), l'abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies c.p.), la violazione di domicilio (art. 186 c.p.), il danneggiamento (art. 144 c.p.), la diffamazione (art. 173 e segg. c.p.), le lesioni personali (art. 122 e segg. c.p.) e la violenza carnale (art. 190 c.p.).

Sono perseguite d'ufficio senza eccezione solo la coazione, la violenza carnale e le lesioni personali gravi; la minaccia e le lesioni personali semplici lo sono unicamente se la vittima è legata all'autore/autrice da un vincolo coniugale o partenariale e soltanto per un periodo limitato a un anno dal momento del divorzio o della separazione da costui/costei. In caso contrario, la procedura penale è avviata solo su querela della vittima.

Diritto penale svizzero

Uno dei problemi posti dal diritto penale vigente consiste nell'insufficiente rilevamento ed eliminazione degli atti di stalking "lievi" che per la vittima rappresentano "solo" una molestia persistente e, in quanto tale, non possono essere sussunti sotto nessuna delle fattispecie

esistenti. Spesso accade che, con i loro atti specifici, gli autori/le autrici non superino la soglia né della coazione, né di un'altra fattispecie di rilevanza penale, benché nella vittima provochino reazioni psichiche e fisiche che, intensificandosi col tempo, possono finire per causare malattie gravi. Per le vittime è inoltre praticamente impossibile produrre le prove di un comportamento rilevante ai sensi del diritto penale. Di conseguenza, un perseguimento penale sfocia spesso nell'abbandono del procedimento da parte del pubblico ministero oppure nel proscioglimento dell'autore/autrice.

Attualmente, proprio perché lo stalking si compone di singoli reati più o meno gravi che, tuttavia, nel loro insieme, arrecano sofferenze alla vittima, le disposizioni penali vigenti non consentono di contrastare questo fenomeno. Il fatto che solo singoli atti possono essere puniti, impedisce di affrontare adeguatamente questa situazione.

Per ora, in Svizzera, l'introduzione del reato di stalking non è uno scenario realistico. La mozione depositata il 18 settembre 2008 da Doris Fiala in cui si chiedeva al Consiglio federale di rendere punibile lo stalking istituendo una norma penale in tal senso, è stata respinta dal Consiglio degli Stati. Così facendo, la Camera Alta ha seguito il parere del Consiglio federale secondo cui, attualmente, la protezione penale dallo stalking è già disciplinata in maniera esaustiva, ragione per cui non è necessario completare il Codice penale con una disposizione speciale in materia, tanto più che l'introduzione di una simile norma comporterebbe complessi problemi di delimitazione rispetto alle disposizioni penali esistenti.

Diritto civile svizzero

Il 1° luglio 2007 è entrato in vigore il nuovo articolo 28b del Codice civile svizzero (cc), concepito appositamente per la protezione delle vittime di violenze, minacce e insidie. Per i casi di stalking è determinante che sussista la fattispecie delle insidie. Chi è insidiato per un certo tempo in modo ossessivo da una persona può far valere diversi diritti al fine di far cessare gli atti in questione. Concretamente, l'art. 28b cpv. 1 cifre 1-3 cp contiene un elenco non esaustivo di misure di protezione, segnatamente un divieto di avvicinarsi, di trattenersi in determinati luoghi e di mettersi in contatto con la vittima. Per queste misure, la legge non prevede alcuna limitazione temporale, rimettendo all'apprezzamento del giudice una loro eventuale limitazione.

Il ricorso alle possibilità contemplate dal diritto civile presuppone sempre l'iniziativa della vittima. Concretamente, ciò significa che essa deve chiedere al tribunale di ordinare misure di protezione, tenendo presente che l'onere della prova è interamente a suo carico. Le vittime devono rassegnarsi all'idea che la durata del procedimento sarà relativamente lunga, salvo che non riescano a ottenere rapidamente dal giudice un provvedimento cautelare per il tramite della protezione giuridica provvisoria. Esso può per esempio, consistere in un divieto immediato per l'autore/autrice di avvicinarsi all'abitazione della vittima o di mettersi in contatto con lei in qualsiasi forma. Se nel caso, la vittima deve tuttavia provare che le insidie o le minacce subite potrebbero arrecarle un notevole pregiudizio difficilmente riparabile. All'autore/autrice viene nel frattempo fatto presente che, in caso di violazione del provvedimento cautelare, potrà essere perseguito/a penalmente (multa) in base all'art. 292 cp (disobbedienza a decisioni dell'autorità).

Con l'introduzione del Codice di diritto processuale svizzero cpc, le azioni per lesioni della personalità – per esempio ai sensi dell'art. 28b cp – vengono trattate secondo la procedura semplificata. Ciò significa, tra l'altro, che è la vittima stessa a dover produrre le prove fondamentali a sostegno delle sue accuse e non il tribunale a doverle raccogliere. Se non è rappresentata da un avvocato, la vittima deve inoltre partire dal presupposto che con ogni probabilità entrerà in contatto con la persona che accusa, dato che nella procedura semplificata, si applica il principio dell'oralità (Zimmerlin, 2011). Nei casi di stalking questo

aspetto pone problemi non indifferenti, in quanto l'incontro con la vittima potrebbe incoraggiare il/la stalker di turno a persistere nel proprio operato.

Occorre altresì precisare che, in determinate situazioni di stalking è possibile ricorrere, oltre che all'articolo 28b cc, anche agli articoli 172 segg. cc (protezione dell'unione coniugale), 137 cc (misure cautelari durante la procedura di divorzio) e 397a segg. cc (della privazione della libertà a scopo di assistenza).

Alcuni Cantoni, infine, hanno integrato nelle rispettive leggi di polizia alcune norme contro la violenza domestica che, in determinate circostanze, possono essere applicate anche ai casi di stalking.

Cina

Nell'Impero celeste lo stalking è stato espressamente proibito nel 1987 e recentemente la vecchia normativa è stata sostituita da norme più al passo con i tempi che classificano fattispecie che si verificano su Internet.

Giappone

Nel 2000, sulla scia dell'omicidio di Shiori Ino, una studentessa universitaria di ventuno anni, brutalmente assassinata da uno stalker nel 1999, Tokyo si dota di una legge anti stalking, visto come "un crimine che interferisce sulla tranquillità e la qualità di vita delle persone colpite". Tuttavia, recentemente sono riesplose le polemiche perché la legge, adottata tredici anni fa e mai più modificata, presta il fianco a molte critiche e – di fatto – non tutela fino in fondo le donne aggredite. In Giappone si è soliti dire: "Costruire una statua di Buddha senza mettergli dentro l'anima". E' un modo di dire che significa che è stata costruita una struttura apparentemente utile, ma che poi risulta priva di contenuti e totalmente inefficace. Così la stampa nipponica addita la Legge anti stalking del 2000 e continua a fare pressioni sul mondo della politica affinché la modifichi, adeguandola ai tempi e alle minacce della Rete.

Australia

Nel 1994 lo stato del Queensland è stato il primo a dotarsi di una legge anti stalking e contro le violenze domestiche. Le pene variano da un massimo di dieci anni di prigione a una multa nel caso in cui lo stalking sia di bassa intensità. Le leggi australiane hanno una peculiarità. A differenza della legislazione statunitense, le norme australiane non richiedono che la vittima provi di aver sofferto di stress, ansie e paure in seguito all'azione dello stalker. In alcuni Stati, poi, la legge ha una valenza extraterritoriale, ovvero lo stalker può essere portato in tribunale dalla vittima, anche se risiedono in Stati diversi.

India

Nel 2013 il Parlamento indiano ha votato emendamenti al codice penale, introducendo il reato di stalking come un'offesa di stampo criminale. Uno stalker può essere punito con il carcere fino a tre anni nel caso di una prima denuncia, e con pene più severe (fino a cinque anni) nel caso di una reiterazione del crimine. Sono previste anche sanzioni economiche.

Messico

Nonostante le violenze e gli omicidi sulle donne che occupano sistematicamente le prime pagine dei principali quotidiani internazionali, in Messico il femminicidio tuttora resta impunito e non si configura come specifico reato. La situazione in città come Ciudad Juarez è drammatica e tra il 2010 e il 2012 il Messico è stato il Paese dove in proporzione sono maggiormente aumentati gli omicidi di donne.

In linea generale, nelle legislazioni europee anti stalking, si fornisce una definizione articolata della fattispecie di reato, accompagnata dall'attenzione alla reazione delle vittime e,

se esiste un “modello europeo” in questo senso, si direbbe portatore di una definizione meno generica e, più attenta alle differenti condotte dello stalker. Ciò nonostante e di tutta evidenza, anche non giuridica, che le modalità e le articolazioni dei comportamenti che configurano il reato non sono e non possono essere mai definitive e “fisse” e il legislatore punta necessariamente a combinare la determinazione di tali comportamenti con le possibilità estensive di interpretare le infinite forme con cui lo stalking può essere attuato. Insomma, si rendono necessari continui aggiornamenti della legge, proprio a causa della difficoltà di classificare per sempre le condotte di stalking. Esistono, infatti, molti modi e comportamenti stalker, tutti assimilabili e fondativi della definizione stessa del reato di stalking, anche per la provata capacità dello stalker di appropriarsi velocemente di qualsiasi strumento (si pensi anche alle nuove tecnologie di comunicazione) utile alla pratica persecutoria e alla condotta molestatrice. Resta comunque elemento “dirimente” nelle diverse legislazioni europee in materia, l’attenzione per la reazione della vittima, se considerata elemento qualificante del reato di stalking; altrimenti, dove non è inclusa nella definizione del reato, si opta per una maggiore attenzione sulle tipologie di comportamenti dello stalker o, più in generale, sui concetti di violazione della privacy.

Oltre l’aspetto normativo in sé, rivestono molta importanza, naturalmente, le esperienze e le professioni di aiuto e gli interventi a favore delle donne vittime dello stalking. Dagli studi in materia emerge che resta comunque difficile individuare il fenomeno e studiare gli interventi per il sostegno delle vittime; la maggior parte degli Stati membri, infatti, rimane in situazioni di difficoltà quando si tratta di offrire un sostanziale aiuto legale alle vittime dello stalking e il rischio è quello che le normative esistenti possano avere una funzione più simbolica che una reale e puntuale efficacia.

In generale, si evince che la maggior parte degli Stati membri non è in grado di prevedere un supporto legale per le vittime di stalking. Solo nove Paesi hanno una legge anti stalking. Secondo alcuni studi, tra i Paesi che non hanno una legislazione specifica alcuni considerano la necessità – o l’eventualità – di averla e altri no, perché ritengono che sia già compreso in altre categorie di reati o perché il reato non è conosciuto o considerato un problema sociale o accademico (in Spagna, nonostante sia stata approvata una legge contro la violenza domestica lo stalking non è ancora considerato un problema sociale, di salute o legale).

Nei Paesi che hanno adottato le legislazioni specifiche hanno avuto un ruolo molto importante i mezzi di comunicazione e le associazioni femminili. Le varie leggi sono caratterizzate da differenti definizioni legali del reato e una considerevole varietà di parole ed espressioni linguistiche per identificarlo.

Nei Paesi dove esiste una legislazione resta comunque necessaria una valutazione dell’implementazione per misurarne l’impatto e l’efficacia.

In Europa, il 22 maggio 2013 il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato a larga maggioranza la direttiva sull’Ordine di protezione europeo (Ope) che tutelerà in tutta l’Ue “le vittime di reati con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili quali donne, minori e persone diversamente abili”. Questo regolamento garantisce alle persone che usufruiscono di misure di protezione in un Paese l’estensione automatica delle stesse in un altro Stato membro. La nuova norma prevede la creazione di un semplice formulario unico multilingue che darà accesso alla protezione al di fuori dei confini del Paese in cui è stata accordata. Il regolamento copre le minacce all’integrità fisica e psichica delle persone, incluse quelle alla libertà personale, alla sicurezza e all’integrità sessuale. Nella volontà del legislatore europeo i due strumenti mirano a completare la gamma di protezione che a livello nazionale viene accordata alle vittime di stalking e di violenza di genere.

In virtù di tale regolamento, quindi, avranno uguale tutela in tutta l’UE le vittime di violenze sessiste, stalking, molestie, protette dal diritto penale di uno Stato dell’Unione Europea. Una

persona, alla quale è garantita protezione in uno Stato membro potrà richiedere di estendere la stessa protezione in un altro Paese dell'UE nel quale decide di trasferirsi. L'Ordine di protezione europeo è uno strumento basato sul reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale tra Stati membri, nonché un sistema utile a punire e allontanare gli aggressori, vietando a questi l'accesso ai luoghi dove la persona protetta risiede e applicando restrizioni per quanto concerne il contatto e l'avvicinamento alla vittima. Tale regolamento faciliterà il movimento delle vittime nell'UE, mentre ostacolerà gli spostamenti degli aggressori e migliaia di vittime potranno ora vivere in pace.

Italia

In Italia la prima legge in tema di stalking si è avuta solo nel 2009. E' nato così, anche in Italia, il "reato di stalking" (termine mutuato da *to stalk*, dare la caccia, ma letteralmente fare la posta) che punisce chi minaccia o molesta in modo reiterato, con atti che provocano nella vittima ansia o paura per la propria incolumità.

Nel nostro Paese, il termine stalking ha cominciato a diffondersi in occasione di alcuni casi di stalking, riportati dai mezzi di informazione; si è mutuata la definizione e il neologismo dall'estero per intendere una serie di gravi episodi di violenze continuative e "molestie insistenti e assillanti" – come si usa dire – contro vittime, nella maggioranza dei casi donne.

Dopo i mezzi d'informazione e la percezione dell'opinione pubblica, il fenomeno ha cominciato a ricevere nel tempo l'attenzione delle istituzioni (ma il primo disegno di legge presentato al Parlamento è del 2004), anche per le sollecitazioni provenienti dal mondo associativo e dal volontariato che si occupano della violenza sulle donne e che offrono servizi di assistenza alle vittime.

Secondo l'Osservatorio nazionale stalking, tra il 2002 e il 2012 almeno il 40% degli italiani, in larga maggioranza (80%) si tratta di donne, sono state vittime di molestie persecutorie. Dal punto di vista della rilevazione statistica, rappresentano un punto di riferimento i dati emersi da un'indagine condotta nel 2011 dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) su un campione di 25.000 donne (tra i 16 e i 70 anni) intervistate telefonicamente; nell'indagine si prendeva in esame la violenza nelle sue forme fisiche, sessuali e psicologiche e i maltrattamenti sulle donne, sia all'interno che all'esterno della famiglia.

L'indagine "sistematizza" i comportamenti dello stalking in categorie e ascrive importanza, nonché rilievo quantitativo, agli episodi di violenza perpetrati dagli ex partner, durante la separazione o dopo, che hanno interessato 2 milioni e 77 mila donne, pari al 18,8% del campione.

Secondo i dati statistici provenienti dall'Istat, a partire dal 2006 gli episodi di violenza e maltrattamenti contro le donne italiane, censiti all'interno e al di fuori del nucleo familiare, si aggirano intorno ai sette milioni. La fascia d'età maggiormente interessata è quella che intercorre tra i 16 e i 70 anni d'età. Sul genere di violenze subite, nel 70% dei casi si tratta di violenze psicologiche e fisiche, nel 40% di violenze sessuali e nel 15% di episodi di stalking.

Prima del 2009, in assenza di una legge specifica, si faceva riferimento giuridico all'articolo 660 del codice penale su "Molestie o disturbo alle persone" e relativo alla pubblica quiete; oppure, in alcuni casi, il giudice ricorreva al reato di "violenza privata" o di "Lesioni personali", ma non essendo prevista la fattispecie delle molestie persecutorie in sé, la repressione poteva "scattare" solo quando i comportamenti sfociavano in atti criminosi puniti da altre leggi.

Nelle nazioni in cui esistono provvedimenti legislativi specifici, la procedura attraverso cui lo stalking si configura come reato si differenzia ed emergono diversità, a cominciare proprio dai termini utilizzati per delineare il reato (molestie, molestie persecutorie, *belaging*,

inseguimento ossessivo), ed è per questo che la lettura contestuale offre un panorama estremamente vario e interessante.

Nel nostro Paese, con il DDL n. 11/2009 approvato dal Governo, poi convertito nella L. n. 38/2009, si è inteso prevedere i rischi potenziali; occorre la querela della parte offesa (che prima potrà chiedere un ammonimento dello stalker da parte del Questore, previa indagine degli organi investigativi) e la pena prevista da 1 a 4 anni potrà aumentare se il reato è commesso dal coniuge, separato o divorziato o comunque da persona con cui la vittima abbia avuto una relazione affettiva. Altra aggravante, con inasprimento della pena, scatta se la condotta persecutoria è rivolta a persona minore e se la violenza è esercitata da un gruppo. Per l'autore del reato, oltre alle misure di detenzione, si può ricorrere anche al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dai suoi familiari.

Con la Legge n. 38/2009 lo "stalking" è diventato reato e si è ottenuto uno strumento concreto da utilizzare nel contrasto delle molestie ripetute e aggravate che spesso sfociano in atti di violenza sessuali e, nelle forme più estreme, nell'omicidio erroneamente definito dai media come "passionale", ma che di passionale non ha assolutamente nulla.

Il 14 agosto 2013 è stato emanato il DL n. 93/13, riguardante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

Il Decreto Legge è stato presentato dal Governo come decreto legge sul "femminicidio", poiché, tra le altre, contiene misure rivolte alla "prevenzione e contrasto della violenza di genere". In realtà si tratta di un vero e proprio pacchetto sicurezza, che legittima la necessità di utilizzare il diritto penale "per finalità dissuasive" in ragione del "susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne" e del "conseguente allarme sociale che ne è derivato". In base al nuovo pacchetto di norme, i mariti (e conviventi) saranno costretti a lasciare la casa comune qualora esercitino violenza. In più, è previsto l'arresto immediato se il soggetto è colto in flagrante nell'atto di maltrattare membri della famiglia. Le pene sono più pesanti se i maltrattamenti avvengono davanti agli occhi di un minore e se lo stupro è consumato ai danni di donne che sono in stato di gravidanza.

E anche sullo stalking, il Consiglio dei Ministri ha deciso di percorrere la strada dell'intransigenza e della severità, portando gli anni di carcere massimo da 4 a 5 e allargando il raggio di azione delle situazioni configurabili come reato al mondo di Internet e alle persecuzioni a mezzo web (il cosiddetto cyberbullismo).

Inoltre, esattamente com'è già previsto per il delitto di violenza sessuale, il nuovo pacchetto di norme sancisce l'irrevocabilità della querela. Sostanzialmente, la denuncia fatta contro un aggressore resta in piedi, anche se viene ritirata in un secondo tempo, e questo – secondo i legislatori – garantirà le parti offese a fronte di condizionamenti e pressioni psicologiche da parte degli eventuali aguzzini affinché ritirino la loro denuncia.

Almeno è qualcosa, un piccolo passo, una presa di posizione, anche se per alcuni questo Decreto Legge è un provvedimento inutile, sbagliato, che non tiene conto della realtà.

Da settimane il dibattito sul Decreto è stato visto come la panacea contro il femminicidio anche se, a riproporne l'urgenza e al tempo stesso i limiti, ci riporta il bollettino di guerra che cresce ogni giorno sempre di più. E questo continua a far pensare che ci sia una scollatura profonda tra chi siede in Parlamento e chi tutti i giorni si scontra con questo dramma, siano esse donne alla ricerca di una via d'uscita dalla violenza quotidiana, operatrici, associazioni, esperte, persino poliziotte o persone impegnate tra le forze dell'ordine.

Leggendo i dodici punti del DL n. 93/13 si ha la prima sorpresa perché si parla di "Decreto sicurezza" e non certo di donne o di femminicidio, come se il complesso rapporto tra i sessi che stiamo vivendo non meritasse una nota a sé stante, una presa di posizione precisa, un desiderio reale di cambiamento, ma sia visto solo come una questione di ordine pubblico, da sconfiggere con l'inasprimento delle pene, passando con disinvoltura, nello stesso Decreto,

dagli stalker ai ladri di rame, dalle truffe online ai supporter violenti negli stadi. In realtà è di un cambiamento morale che le donne hanno bisogno, di un'educazione permanente che parta dai bambini e dalle bambine, dalla scuola, dalla costruzione di una rete di appoggio e solidarietà, dalla consapevolezza reale, insita nella coscienza collettiva, che un delitto contro le donne non è un delitto di "serie b", non può liquidarsi con un "se l'è cercata", non può essere confinato in un "piano sicurezza", non può dimenticare le associazioni e i centri antiviolenza che hanno il polso del problema e il contatto quotidiano con le donne in fuga e nemmeno ignorare la necessità di nominare un nuovo ministro per le Pari Opportunità, dopo le dimissioni di Josefa Idem. Così il primo pensiero che viene è che, come al solito, si cerchi di speculare sulla pelle delle donne, ottenendo facili consensi e titoli sui giornali, come spesso avviene quando si parla di questa realtà. Certo, cercare di dare un minimo di risposta alle richieste di aiuto e alle vite negate dalla tortura delle percosse e degli stalker è un passo avanti che deve far sperare, ma questo cammino non può basarsi sulla sola, a volte inutile, repressione e va compiuto insieme, convocando le associazioni per capire davvero, da dentro, il problema. L'aspetto positivo del Decreto è che dalla sua emanazione ci sono 51 donne salvate. E ci sono 51 potenziali carnefici, in carcere o ai domiciliari, che rischiano di uscire per finire quello che avevano iniziato. Perché quel Decreto varato dal Consiglio dei Ministri l'8 agosto, che prevede per i reati di stalking l'arresto obbligatorio in flagranza (prima era facoltativo), l'allontanamento d'urgenza e l'irrevocabilità della querela, potrebbe non diventare mai legge. Il testo è in discussione alla Camera nelle Commissioni congiunte "Affari costituzionali e Giustizia", zavorrato da 414 proposte di modifica, piovute da destra e da sinistra. Esso punta troppo sui provvedimenti punitivi e poco sul sostegno alle vittime e non poter revocare la querela scoraggerà le denunce. Il passaggio al Senato per l'approvazione definitiva deve essere entro il 15 ottobre. Tempi strettissimi, forse troppo.

Gli uomini che uccidono la loro ex non cercano fuga, non si sottraggono all'arresto, confessano, si uccidono, piangono. Addossano la colpa a lei. Lei ha costretti con il suo comportamento, aveva un amante, era sfuggente, voleva lasciarlo, se ne era andata di casa, e via dicendo. Non sono criminali mafiosi, non sono abituati, nella vita quotidiana, a delinquere. Sono persone con un problema psichico, malate della sindrome del possesso, incapaci di gestire un abbandono, di veder messa in dubbio la loro presunta superiorità maschile. Così come chi picchia la propria donna, magari davanti ai bambini o chi la tortura inseguendola fino a rendere la vita di tutti un inferno. Questi uomini non guariranno con la bacchetta magica, chi è stato violento una volta lo sarà ancora e non basterà nemmeno il carcere preventivo o l'arresto in flagranza di reato, perché dopo usciranno di galera e ricominceranno. Questi uomini dovrebbero essere allontanati davvero dalle loro vittime, e soprattutto aiutati, curati con una terapia di sostegno, rieducati a vivere. Dovrebbero vedere negli occhi di chi li circonda la riprovazione mentre torturano la ex, sentire che sono dalla parte del torto e che non possiedono il corpo e i pensieri altrui. Una rivoluzione culturale che non può passare certo per l'inasprimento delle pene. Di cui non c'è traccia nel Decreto. Dei centri per uomini maltrattanti (una dozzina o poco più in Italia) non c'è parola. Eppure sono loro, gli uomini, che uccidono.

Non servono nuove leggi, ma buona volontà. E posso dire che la violenza domestica è ovunque! Un dato scioccante è che in Italia colpisce soprattutto le donne di classe sociale elevata, le più istruite e indipendenti. Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte a questa realtà. E non dobbiamo rifare gli stessi errori. Come avvocatessa, ho capito che devo trattare con rispetto anche le donne che vogliono tornare con un uomo violento. Purtroppo molte donne uccise avrebbero potuto essere salvate. La verità è che si parla troppo. Invece noi vogliamo fare, e anche tanto! E lo dobbiamo anche e soprattutto a tutte le donne che quotidianamente vengono uccise o rischiano di venire uccise!

Criticità normative, analisi della giurisprudenza più rilevante e incidenza dello ius superveniens

Valeria Rinaldi

Lo stalking è fenomeno che abita da tempo il nostro mondo. In disparte quelle legislazioni in cui lo stalking non trova alcun riscontro (si pensi all'esperienza penalistica scozzese che preferisce contrastare il fenomeno con altre *offences* piuttosto che con un'incriminazione *ad hoc*), vi sono Stati che hanno consapevolmente previsto il reato di stalking.

Capifila sono gli Stati Uniti: la varietà di soluzioni adottate dai cinquanta Stati federali, la copiosa giurisprudenza formatasi sul tema e la letteratura locale costituiscono ancor oggi terreno di elezione, nonché il miglior campo di osservazione del modello in esame.

Ma la comparazione con le esperienze giuridiche estere convalida le critiche che si andranno a formulare in seguito.

In effetti, tra i diversi modelli di intervento preventivo/repressivo, tra cui il legislatore italiano del 2009 poteva optare, è stato scelto quello più inadeguato e, per di più, è stato affidato a un Decreto Legge, un "pacchetto sicurezza", come sono soliti definirsi gli interventi legislativi degli ultimi tempi (si ponga mente ai decreti legge in tema di immigrazione clandestina o di reati sessuali o, ancora, di incidenti stradali).

Anche lo scorso ferragosto il tema che oggi ci occupa è divenuto oggetto di un pacchetto sicurezza disorganico e dal contenuto eterogeneo. I decreti, invece, dovrebbero essere a contenuto omogeneo, come solennemente imposto dalla Legge n. 400/1998.

Senza dubbio, il tema della sicurezza pubblica risulta particolarmente avvertito dall'opinione pubblica, forse anche perché enfatizzato, talvolta con accanimento, dai media; tuttavia, non è pensabile (né proficuo) agire su temi pregnanti come quello che ci occupa con continui "ritocchi estetici", facendo appello allo strumento della decretazione d'urgenza quasi come fosse un vaso di Pandora da riempire all'occorrenza e a proprio piacimento.

Risalendo indietro nel tempo, al DL n. 11/2009 (convertito in L. n. 38/2009), gli errori si annidano: a) in una legge empiricamente scorretta; b) in una norma profondamente deficitaria; c) nell'operatività di norme processuali che solo apparentemente tutelano la vittima di atti persecutori.

Sotto il primo profilo, riecheggiano le parole del maestro Aldo Moro, il quale spiegava ai propri studenti che "vi dev'essere una aderenza del diritto al fatto al quale dev'essere applicato. Vi dev'essere della sintonia, della simpatia tra il diritto e il fatto"¹. Non è un caso che il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. sia stato definito "prodotto empiricamente scorretto".

Invero, come noto, compito del legislatore penale è quello di costruire e partorire fattispecie rispettose dei principi che governano il diritto penale del fatto.

Il pensiero corre ai principi di tipicità, tassatività e determinatezza della fattispecie penale,² considerati inabdicabili proiezioni applicative del principio di legalità sostanziale.

Al legislatore è anzitutto imposto di formulare norme che contengano riconoscibili linee di comportamento e prescrizioni tassative, affinché l'individuo possa trarre il *discrimen* che passa, come il Rubicone, tra lecito e illecito.

¹ Il virgolettato è tratto dalle sempre attuali *Lezioni di diritto e procedura penale*, a cura di F. Tritto, Bari, 2005, pp. 266-267.

² Volendo segnare una differenza tra i tre anzidetti principi, quello di tipicità configura un vero e proprio vincolo nella qualificazione delle fattispecie come illeciti penali e, quindi, guarda al rapporto intercorrente tra precetto, fatto e sanzione; quello di tassatività guarda, invece, al rapporto tra precetto e sanzione, in quanto ha a oggetto l'ambito di operatività della norma penale determinata che non può essere applicata ai casi da essa non espressamente previsti (il noto *barrage* posto dall'art. 14 delle preleggi all'applicazione analogica); infine, quello di determinatezza attiene al rapporto tra precetto e fatto, o meglio, alla tecnica di formulazione della norma e rappresenta una vera e propria qualità della fattispecie, la quale dev'essere costruita in modo tale che risulti esaurientemente stabilito ciò che è lecito e ciò che non lo è.

E' altresì necessario che la norma incriminatrice rispecchi una fenomenologia empirica suscettibile di verifica *in rerum natura* e di accertamento in sede di giudizio penale tramite i criteri messi a disposizione dalla miglior scienza o dalla comune esperienza. La pronuncia n. 96/1981 della Corte Costituzionale sul delitto di plagio è lì a rammentarcelo.³

In ultimo, il diverso principio di precisione, attenendo alla dimensione linguistica delle disposizioni normative, impone di evitare ambiguità di significato, termini vaghi, concetti eccessivamente elastici.

La saldatura tra i principi summenzionati e quello garantista di legalità è strettissima ed è stata evidenziata sia dalla Corte di Strasburgo, nel noto caso di "Punta Perotti"⁴, che dalla Consulta, nella illuminante pronuncia n. 364/1988.⁵

Alla conoscibilità di ciò che è sanzionato si collega, inoltre, l'effettività del diritto alla difesa, costituzionalmente salvaguardato dall'art. 24 della *Grundnorm*: nessuno, infatti, può efficacemente difendersi nell'agone processuale se non è in grado di verificare la perfetta aderenza della propria condotta a quella punita da una norma incriminatrice.

Dunque, la fattispecie criminosa in esame non soddisfa a pieno nessuno di tali requisiti. La giurisprudenza, sempre vigile e attenta, ha svolto una funzione supplente, ma talvolta l'opera proficua della giurisprudenza risulta paralizzata o, addirittura, vanificata da un dato positivo insuperabile, nonché dalla mancanza di un fondamento ermeneutico controllabile.

Senza contare, tra l'altro, il rischio che certi meccanismi di salvataggio, come il rifarsi al linguaggio comune per indagare il significato di un dato termine o sintagma, oppure il ricorso al c.d. diritto vivente, comportano: il primo, labile e mobile com'è, finisce per tradire la stessa *mission* del principio di tassatività, mentre il riferimento ai contributi *de iure condendo*, maturati in sede pretoria, attribuisce alla giurisprudenza ordinaria addirittura il ruolo di stabilire l'area del penalmente illecito, così legittimando un vero e proprio svuotamento del principio della riserva di legge.

L'abitudine della condotta ("chiunque, con condotte reiterate")

La scelta di politica criminale è stata quella di stigmatizzare penalmente la serialità delle condotte,⁶ aspetto, questo, nel quale può cogliersi l'in sé della lesione.

3 A proposito del principio di tassatività e sufficiente determinatezza, il Giudice delle leggi ha puntualizzato quanto segue: "... a base del principio invocato sta l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo e inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile". La declaratoria di illegittimità costituzionale del reato di plagio è scaturita dalla inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie criminosa, dalla impossibilità del suo accertamento giudiziale mediante criteri logico-razionali e dal rischio di intollerabili arbitri da parte dell'organo giudicante. In particolare, risultava estremamente difficile individuare sul piano pratico e distinguere sul piano delle conseguenze giuridiche l'attività psichica di persuasione da quella, anch'essa psichica, di suggestione, né risultano esservi criteri sicuri per distinguere tali attività.

4 Come sottolineato anche dalla Corte di Strasburgo nel noto caso di "Punta Perotti" (sentenza del 20 gennaio 2009; ricorso n. 75909/01) il principio di legalità è rispettato allorché le norme di diritto penale (interno) enunciano in modo sufficientemente preciso le fattispecie da cui discende l'irrogazione della pena e rispettano i criteri della prevedibilità della sanzione penale e dell'accessibilità della norma di legge. Ciò al fine di consentire al cittadino di prevedere con ragionevole approssimazione le conseguenze che possono derivare dalle proprie azioni od omissioni. E' chiaro, allora, che soltanto la legge, quale atto scritto e rivolto alla generalità dei consociati, è in grado di assolvere alla funzione d'informazione preventiva dei modelli di comportamento ritenuti dannosi (*rectius*, illeciti), quindi meritevoli di un giudizio negativo da parte dello Stato (*id est* di sanzione).

5 Il principio di colpevolezza impone di fondare la responsabilità penale su "*congrui elementi soggettivi*", arricchiti dalla "*effettiva possibilità di conoscere la legge penale*", necessario presupposto per la rimproverabilità dell'agente. E' chiaro, allora, che il divieto e il comando posti dal precetto devono essere tipizzati e avere contenuto specifico; solo così il cittadino è messo nelle condizioni di conoscere previamente e nel dettaglio quali condotte siano ritenute anti-giuridiche dall'ordinamento e quali, invece, non comportano la sua sottoposizione al maglio della sanzione penale.

6 La fattispecie di atti persecutori è qualificabile come reato abituale proprio (o necessariamente abituale), figura di creazione dottrinale in cui le condotte non sono in sé punibili, ma lo diventano solo a seguito della reiterazione in un intervallo di tempo, più o meno esteso. La diversa figura del reato abituale improprio (o eventualmente abituale) ricorre qualora le condotte costituiscano già di per sé illecito penale. Classico esempio di reato abituale proprio, oltre al delitto di atti persecutori, sono lo sfruttamento della prostituzione e i maltrattamenti in famiglia. Mentre reato abituale improprio è il delitto di relazione incestuosa.

Vero è, infatti, che il fenomeno dello stalking comprende un vasto campionario psico-comportamentale, ma la componente cognitiva e motivazionale dello stalking risulta essere sempre la stessa: l'ossessione.

Tuttavia, l'espressione "*condotte reiterate*" è tutt'altro che tecnicamente ineccepibile e contraddice la stessa rubrica dell'art. 612 *bis*, che parla di "*atti*". Il requisito della reiterazione entro un certo lasso di tempo è, invece, riferito alle condotte di minaccia e molestia.

Ancora, sotto tale profilo (e siamo sul terreno dell'elemento oggettivo del reato) la norma pecca di indeterminatezza: eleva la reiterazione delle condotte al rango di elemento costitutivo del fatto (che, dunque, mai potrà risultare integrato da un unico e isolato episodio), però non appone vincoli temporali entro i quali ricondurre la ripetizione delle condotte tipizzate. Qual è il *minimum* di atti intrusivi necessario a dare corpo al reato?

L'opera chiarificatrice della giurisprudenza ha giocato qui un ruolo fondamentale.

Nella quasi totalità delle pronunce di merito edite analizzate si afferma che proprio la reiterazione nel tempo "rappresenta il *quid pluris* che diversifica lo stalking dalle contigue figure delittuose della minaccia e delle molestie" (Trib. Napoli, 30 giugno 2009). Inoltre, "la reiterazione non coincide con la mera ripetizione della condotta. L'abitudine, infatti, non è un dato puramente quantitativo, ma è un nesso che lega le diverse condotte esprimendo un disvalore ulteriore rispetto a quello espresso dalle singole condotte" (Trib. Genova, Sez. II, 9 aprile 2013).

Più esplicito il Giudice nomofilattico: per ritenere integrata l'abitudine devono realizzarsi quantomeno due episodi di minaccia o di molestia nel corso del tempo, richiamandosi la prassi giurisprudenziale consolidata in relazione all'analoga fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

Pertanto, non assumono rilevanza penale quelle condotte che, sebbene di per sé minacciose o moleste, si presentano quali episodi sporadici, esigui sul piano numerico, non sufficientemente reiterati nel tempo e non legati da un'unitaria volontà criminosa (integreranno il tradizionale delitto di minaccia o la più lieve contravvenzione di molestia, magari avvinti dal vincolo della continuazione *ex art.* 81 c.p.).

Tra le pronunce di legittimità, meritevoli di menzione sono Cass. Pen., Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417, secondo cui "il termine 'reiterare' denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza" e Cass. Pen., Sez. V, 11 febbraio 2013, n. 6742, a mente della quale "anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto".

Nella persistenza, ovviamente, dell'elemento intenzionale.

La condotta criminis ("chiunque... minaccia o molesta")

Sotto il profilo strutturale, il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. è a condotta libera (o causalmente orientato), avendo il legislatore rinunciato a predeterminare le modalità di produzione dell'evento lesivo; ed effettivamente, dai dicta della giurisprudenza emerge come la non determinazione aprioristica del contenuto della condotta abbia consentito di inglobare nella sfera di applicazione della disposizione un'eterogenea gamma di comportamenti:

- continui e parossistici contatti telefonici, giorno e notte, (anche solo telefonate mute o squilli dell'apparecchio)
- invio incessante di sms, mms, mail, lettere, messaggi di ogni tipo lasciati a casa, sul luogo di lavoro, sull'automobile, presso amici
- citofonate continue, pedinamenti costanti, inseguimenti, appostamenti presso l'abitazione e i luoghi frequentati dalla vittima
- procacciamento di notizie sulla vittima

- diffusione di notizie false o denigratorie sulla vittima
- inserimento fraudolento nei suoi mezzi di comunicazione
- invio di regali non richiesti
- danneggiamento di beni appartenenti alla vittima
- atti di violenza verso gli animali a lei cari
- nei casi più gravi, minacce di tutti i tipi, rivolte alla vittima o ai suoi familiari o, ancora, a persone a lei legate affettivamente
- fino allo stesso omicidio.

Elencazione questa meramente esemplificativa, frutto degli studi in ordine alla fenomenologia del comportamento del molestatore assillante e, al contempo, frutto malato di ciò che la cronaca ci consegna ormai quotidianamente.

Tuttavia, la tipizzazione delle condotte di minaccia e molestia a opera della norma è più apparente che reale.

Senza dubbio, rassicuranti sono le norme votate a tali reati, vale a dire gli artt. 612 e 660 c.p. e confortante è la giurisprudenza formatasi in ordine agli stessi.

Ma ciò è vero fino a un certo punto.

Si ponga mente alla minaccia. Nel caso dello stalking essa può essere realizzata davvero nei modi più disparati. La modalità più frequente di realizzazione è la via telefonica, ma, come detto, la casistica rivela anche minacce perpetrate mediante l'invio di lettere o messaggi lasciati nella cassetta delle lettere, sotto la porta di casa, sul parabrezza dell'auto. L'incessante progresso tecnico e tecnologico, che reca sempre più e sempre più rapidamente nuove fonti di danno e di pericolo, ha reso possibili minacce perpetrate tramite Internet. Ma si pensi anche a scritte minacciose sui muri o all'invio di pacchi dal contenuto inequivocabile.

Circa il contenuto della minaccia, si passa da quella riguardante comportamenti lesivi della incolumità personale alla più inquietante minaccia di morte.

Sul punto, interessante è una decisione di merito del Tribunale di Catanzaro, Sez. Gip, 23 marzo 2009: il caso riguardava uno stalker che, dopo aver diffuso un volantino in cui lasciava presumere che la vittima esercitasse una professione non moralmente consona (massaggiatrice), le aveva inviato una lettera minatoria, un mazzo di fiori con allegato un biglietto di condoglianze e tre pacchi contenenti ossa e non identificati oggetti dagli odori malsani.

Maggiori dubbi interpretativi si sono allocati sul concetto di molestia, già di per sé scarsamente definito attese le ricadute, difficilmente scandagliabili, sulla psiche del soggetto.

Alla stregua dei parametri noti e consolidati forniti dalla giurisprudenza, la molestia consiste in un'azione di disturbo arrecata alla persona offesa e/o alle sue attività; un'azione, insomma, "di arrogante invadenza e d'intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà" (Cass. Pen., Sez. I, 24 novembre 2011, n. 6908).

Tornando al *particolare*, è stato affermato che anche le assillanti richieste di incontri volti al ripristino della relazione possono essere tali da infondere un perdurante stato di ansia e di stress nel soggetto passivo (in tal senso, App. Milano, Sez. III, 31 maggio 2012). Il Supremo Consesso ha precisato che "del tutto irrilevante è il rilievo che solo alcune telefonate furono seguite da effettiva comunicazione, mentre altre vennero respinte dal destinatario e altre non vennero recepite per telefono spento o irraggiungibile, in quanto è tipico di una persona sottoposta a questo genere di persecuzioni rifiutare la risposta o spegnere il cellulare per evitare ulteriori momenti di ansia e paura (Cass. Pen., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 27774).

I tre output del comportamento persecutorio

Quello di atti persecutori è reato di danno⁷ e a evento naturalistico.

⁷ Le espressioni "in modo da cagionare", "in modo da ingenerare", "in modo da costringere", rinvenibili in molte altre disposizioni codicistiche, non vale a scalfire la natura di reato di danno degli atti persecutori, che si consuma, perciò, con lesione

La formula dell'art. 612 *bis* c.p. indica tre output del comportamento persecutorio, assurti al rango di elementi costitutivi del reato, che si riferiscono ai tre possibili ambiti di aggressione della vittima:

- piano psicologico = “perdurante e grave stato d’ansia o di paura”
- piano fisico-biologico = “fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine”
- piano della libertà di autodeterminazione = “costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La giurisprudenza è unanime nel predicare la natura alternativa dei tre eventi naturalistici, non solo per l’impiego della disgiuntiva “o”, ma anche perché richiedere la congiuntiva realizzazione di tutti e tre gli eventi avrebbe potuto comportare la paralisi in sede applicativa, stanti le difficoltà di ordine probatorio.

Ciò ovviamente non esclude che talvolta (anzi, assai spesso è così) possa riscontrarsi, nella prassi, la verifica di tutti i fenomeni lesivi.

Sono molte le donne, ma anche gli uomini, che si rivolgono ai centri antiviolenza operanti sul territorio lamentando uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, così come un peggioramento del proprio stato di salute (disturbi del sonno, inappetenza, cervicale nervosa, stress, sindrome ansioso-depressiva).

Ebbene, il legislatore del 2009 si è astenuto dal recepire ontologiche strutture offensive per soffermarsi, piuttosto, sulle conseguenze patite dal soggetto passivo.

Per tale via, però, ha dato la stura a quadri di vita assai difettosi.

Per stessa ammissione della giurisprudenza, gli eventi presentano notevoli deficit di tassatività e determinatezza, in quanto costituiscono eventi/reazione, riguardano cioè gli esiti psicologici della vittima derivanti dalle condotte incriminate, con conseguente difficoltà per il giudice di determinare il risultato fenomenologicamente separabile dall’azione, ma a questa avvinto dal nesso di causalità.

Principiando dalla formula che solleva meno dubbi interpretativi, meritevole di attenzione è una pronuncia elargita dalla Suprema Corte, ove è dato leggere: “Per “timore” deve ritenersi quella paura che una persona normale può avere nei riguardi di determinate condotte illecite”.

L’analisi della giurisprudenza di merito ha posto in luce come tale timore sia spesso l’esito di condotte minacciose.

Il *punctum pruriens* risiede nell’aggettivo “fondato”.

Talvolta, lo si è inteso quale sinonimo di “ragionevole”, ma è un’interpretazione che presta il fianco a obiezioni, poiché da una parte si esclude dal raggio di tutela dalla norma il soggetto cd. indifeso che si spaventa per un comportamento che potrebbe solo infastidire l’uomo medio, mentre, dall’altra, si punisce l’agente per una condotta che intimidirebbe l’uomo medio, ma che nel caso concreto non intimidisce la vittima.

Si tratta, in sostanza, di un approccio interpretativo che fa del criterio dell’uomo medio il proprio baluardo, così tralasciando le peculiarità del caso concreto, quindi dello specifico stalker e della specifica vittima.

Per diverso orientamento, è necessario l’accertamento della fondatezza del timore, ossia è necessario che la vittima si sia effettivamente spaventata. Ma anche tale tesi si espone a cesure: da un lato, il timore richiede un accertamento *ex post*, perché siamo sul piano della materialità del fatto e a rilevare sono le basi nomologiche note al momento del giudizio; dall’altro, la verifica della sua fondatezza impone un accertamento *ex ante*, un accertamento cioè dell’idoneità della condotta dello stalker a impressionare la vittima.

effettiva del bene giuridicamente protetto. Diversamente opinando, vale a dire configurando l’illecito *de quo* come reato di pericolo concreto, si annullerebbe ogni distinzione tra il reato di stalking e i reati di minaccia e molestia.

La locuzione “relazione affettiva”, poi, pecca di eccessiva genericità, configurandosi come una sorta di sacco vuoto il cui riempimento, sul piano qualitativo e quantitativo, è lasciato al puro e imprevedibile arbitrio dell’interprete.⁸

Maldestramente selettivo è, poi, il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”: richiama, invero, un elemento normativo di carattere extragiuridico (lo squilibrio psicologico), che rende inevitabilmente incerto il parametro di riferimento del decidente, trattandosi di una reazione emotiva che costituisce stato fluido e difficile da accertare all’interno di un processo penale.

Una prima e più risalente impostazione reclama la dimostrazione di forme patologiche clinicamente misurabili tramite un criterio diagnostico omogeneo, nonché accertabili mediante una valutazione medico-legale.

Fra tutte, una sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XI, 31 marzo 2009, n. 595: la sindrome ansiosa depressiva risultava da un certificato medico.

Sul punto, gli Ermellini hanno affermato che il disagio psichico della vittima, che comporta la rottura dell’equilibrio emotivo e la destabilizzazione della sua serenità, non può divenire oggetto di una autodiagnosi da parte della persona offesa: “La sussistenza di tale evento non può essere affermata semplicemente sulla base delle allegazioni della persona offesa, né sulla base della rilevanza della condotta ascritta all’agente, altrimenti non saremmo più in presenza di un reato di evento, ma di un reato di mera condotta” (Cass. Pen., Sez. V, 14 aprile 2012, n. 14391).

E’, senza dubbio, un’impostazione rispettosa dei canoni costituzionali, ma che comporta difficoltà probatorie di non secondario momento.

L’impostazione alternativa richiede che l’evento in esame debba essere valutato alla luce della particolare condizione e delle qualità della persona offesa, rimettendo alla discrezionalità del giudice il suo accertamento e alleggerendo di ogni onere probatorio la vittima.

Tra le pronunce di merito, quella del Tribunale di Ravenna, 3 agosto 2011: “Il concetto di perdurante e grave stato di ansia o di paura non fa riferimento a uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione non transitorie”.

Tra le decisioni del giudice di legittimità, Cass. Pen., Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832: “La nuova tipologia di reato non può essere ricondotta in una ripetizione del delitto ex art. 582 c.p. – il cui evento è configurabile come malattia nel corpo e nella mente fisica – ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante dell’equilibrio psicologico della vittima”.

A integrare l’illecito *de quo agitur* è quindi sufficiente un’alterazione dell’equilibrio psicologico e della serenità della persona offesa, un disagio, insomma, che può rilevare anche indipendentemente da un accertamento medicale.⁹

E’ questo l’orientamento oggi prevalente, che rimette al libero e prudente apprezzamento del giudice la valutazione sullo stato d’ansia e di paura.¹⁰ Questi ben potrà fondare il proprio referto

8 Nella formula dell’art. 612 bis c.p., il riferimento alla precedente relazione affettiva concerne un soggetto diverso dal coniuge. Questo può essere un convivente, ma anche un amante, più o meno “stabile”, un parente e persino un amico. Ciò, in quanto detta relazione affettiva, non richiede l’esistenza tra i soggetti del rapporto di un *consortium vitae*, riconosciuto o meno dal diritto. La tendenza di siffatto concetto a dilatarsi oltremisura costringe l’interprete continui interventi “ortopedici” della norma.

9 A detta del Supremo Consesso (Sez. V Pen., n. 40105/2011), la “bulimia telefonica” del persecutore, in grado non soltanto di certificare lo stato d’ansia della vittima, ma anche di legittimare il “*keep out*” a carico del molestatore. Nella fattispecie, l’indagata aveva preso di mira una collega del marito, reputata (presunta) rivale in amore. Quindi, aveva iniziato a perseguitarla attraverso una dose massiccia e quotidiana di telefonate (in certe giornate sfioravano quota cento), per un periodo di quattro mesi; dal canto suo, la vittima, venditrice a domicilio, sosteneva di non poter cambiare numero telefonico per non perdere i numerosi e preziosi contatti commerciali. Ebbene, i giudici del Palazzaccio hanno ravvisato nei numerosi ed episodi lesivi posti in essere dalla donna la fonte dei danni lamentati dalla ricorrente, e ciò a prescindere da un accertamento medico-legale attestante lo stato d’ansia e, per l’effetto, hanno ritenuto del tutto legittima l’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282ter c.p.p., che impone l’*off limits* a carico dell’indagata. La tutela cautelare, argomentano i giudici, dev’essere apprestata prima che il disagio si trasformi in vera e propria patologia.

10 Meritevole di attenzione è la sentenza n. 8832 della Suprema Corte, Sez. V, del 7 marzo 2011. La base indiziaria era costituita da una serie di danneggiamenti su beni della donna che, a detta dei giudici di legittimità, “hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido ed emotivamente destabilizzante, sullo stato psichico della D. Le sue narrazioni su episodi emotivamente traumatici, costituiti da numerosi, ripetuti danneggiamenti alla propria auto (allo specchietto, alla carrozzeria, ai pneumatici, al gruppo

motivazionale sulle dichiarazioni rese dalla vittima (alcune sono davvero lucidissime e in grado di fornire riscontri)¹¹, mentre dovrà utilizzare parametri medico-legali nel caso particolare in cui rilevino vere e proprie patologie, come tachicardia, evitamenti fobici, attacchi di panico, sindrome ansioso-depressiva, tali da far refluire la vicenda concreta nella diversa fattispecie criminosa delle lesioni personali.

C'è da riconoscere che gli aggettivi "perdurante" e "grave" conferiscono un maggior grado di determinatezza alla fattispecie *esaminanda*. La norma, difatti, non richiama momentanee impressioni determinate nel soggetto passivo, bensì evoca un disagio psicologico non transeunte (in sintonia con la natura abituale del reato) e rilevante quantitativamente e qualitativamente (anche se l'assenza di parametri di riferimento rende difficoltoso l'accertamento).

Di non facile determinazione è, infine, l'evento dell'alterazione delle proprie abitudini di vita, in quanto si presta a trovare applicazione anche in presenza di variazioni insignificanti del *modus vivendi*, come cambiare il posto auto, è stato detto.

In realtà, si registrano casi di vittime costrette a parcheggiare la propria autovettura a un chilometro e mezzo di distanza dalla propria abitazione per il timore di essere scoperte dai propri inseguitori ossessivi... quanto questo può dirsi insignificante?

Comunque, in linea di prima approssimazione, si può dire che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è concorde nel ritenere che debba farsi riferimento esclusivamente alle abitudini più importanti e significative:

- modifica dell'utenza telefonica
- mutamento del percorso che conduce all'abitazione o al posto di lavoro
- il non uscire di casa nelle ore serali
- ricorrere alla collaborazione di famigliari o amici per garantire la propria incolumità
- evitare i luoghi frequentati abitualmente
- il cambio di abitazione

ottico, al lunotto posteriore), al campanello, al sistema di allarme e alla porta di casa, sono stati storicamente confermati dagli accertamenti dei danni e da una parziale ammissione dell'indagato. In alcuni di questi episodi, la donna ha avuto modo di vedere in azione il R., che inoltre non ha mancato di fare beffardi riferimenti ai pericoli a cui era esposto il veicolo nella pubblica via. (...) In questo quadro di aggressività, si è inserito l'incendio dell'auto, da vedere quale soluzione radicale e finale del danneggiamento del veicolo. Le conclusioni dei giudici di merito sulla sussistenza di un atteggiamento persecutorio in danno della D. sono quindi pienamente conformi alle risultanze delle indagini e alla loro razionale interpretazione. L'evento scaturito da questo piano di violenza materiale e psicologica è costituito naturalmente da uno stato di turbamento psicologico della donna, derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma da una serie di comportamenti persecutori, che hanno evidentemente determinato una rottura nell'equilibrio emotivo della D., che si è espressa a mezzo di sensazione soggettiva, cioè in un crescendo, di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell'atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell'uomo". La Corte riconosce la mancanza di uno specifico accertamento tecnico in ordine alla dimostrazione degli elevati livelli di ansia spiacevoli e addirittura dolorosi della persona offesa, tuttavia dichiara quanto segue: "Comunque è emerso un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, che è stato ragionevolmente ritenuto idoneo a essere inquadrato nell'evento di cui all'art. 612 bis c.p., la cui sussistenza non dipende dall'accertamento di uno stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. — il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica — ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima. Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni".

11 Emblematica risulta una pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Pen., del 26 marzo 2010. Il caso riguardava una minorenne vittima di atti persecutori da parte di un uomo: da un'accurata analisi delle fonti conoscitive attivate nel corso delle indagini preliminari è stato possibile delineare un quadro indiziario univoco, completo e robusto. Difatti, si legge nelle motivazioni, "(...) il Tribunale del riesame ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore, nonché su quelle della nonna e della madre, con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro esposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell'anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, mentre era in attesa dell'autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci ed invitandola a salire sul veicolo. Il giorno omissis, l'uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all'istituto, rivolgendole sguardi insistenti e minacciosi. Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica".

- la perdita del lavoro.

La vittima deve veder ridotta la sua libertà di autodeterminazione e, come autorevolmente evidenziato dalla Cassazione, dev'essere costretta ad assumere una "posizione seriamente difensiva a causa della debordante invasività degli atti vessatori posti in essere dall'agente" (Cass. Pen., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 17698).

Le abitudini di vita devono altresì risultare alterate per un tempo prolungato e a causa della costrizione esercitata dal persecutore sul soggetto passivo.

La Suprema Corte ha esplicitato tale ultimo requisito: "La vittima deve essere posta di fronte all'alternativa di cambiare le proprie abitudini di vita, oppure di subire il danno che la condotta dello stalker gli apporta" (Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2012, n. 14391).

Viene da dire che tale ultimo evento lesivo è quello accertabile con maggiore facilità e sicurezza, in quanto si manifesta nel mondo fenomenico e si concretizza, a sua volta, in una condotta.

A patto però di non dilatarlo a dismisura.

Ad esempio, il Tribunale di Milano 2009 (Ord. del 31 marzo 2009) ha statuito che rientra nel concetto di alterazione delle abitudini di vita anche costringere la vittima a guardarsi continuamente le spalle per paura di ritorsioni e aggressioni.

E, a compasso allargato, sono state ritenute corrispondenti a modifiche in negativo del comportamento anche l'inappetenza e i disturbi del sonno.

In prosieguo di analisi, la norma di cui all'art. 612 *bis* c.p. risulta estremamente deficitaria.

Un grave *vulnus* si registra in tema di tutela di tutti coloro che orbitano gravitazionalmente nella sfera di esistenza della vittima, spia evidente di quanto carente sia ancor oggi la conoscenza del fenomeno dello stalking e dei suoi protagonisti.

All'interno del Comitato giuridico abbiamo elaborato una proposta di modifica della normativa vigente in tema di stalking (e di abusi familiari), comprensiva dell'inserimento di un ulteriore comma all'art. 612 *bis* che prevede un aumento di pena nel caso in cui gli atti persecutori si riverberino nei confronti dei familiari, degli amici, del partner, dei colleghi di lavoro, dei vicini di casa della vittima.

Non ve ne è traccia neppure nel nuovo Provvedimento legislativo (DL n. 93/2013).

Eppure, si tratta di un aspetto del fenomeno tutt'altro che marginale.

Il comma 1 della norma in esame ha premura nel prendere in considerazione alcuni dei soggetti vicini alla persona offesa; ciononostante, né li eleva a soggetti passivi dell'illecito, né prevede alcuna conseguenza sanzionatoria o procedurale nell'ipotesi in cui siano anch'essi oggetto di condotte persecutorie.

Vero è che lo stalking è fenomeno che riguarda almeno due persone (stalker e molestato/a), ma assai spesso riverbera i suoi effetti sui familiari più significativi della vittima, soprattutto quando siano proprio questi a spronarla a denunciare il fatto o a fornire agli organi inquirenti, ovvero all'Autorità Giudiziaria, informazioni collaterali che aiutino a sviluppare tempestive ed efficaci strategie d'intervento. Frequentemente, i membri della famiglia devono affrontare gli effetti indiretti, ma altrettanto lesivi, di una campagna di molestie, come lo sconvolgimento dell'abituale stile di vita o l'insorgenza di conflitti interpersonali.

Oggetto delle "attenzioni" degli stalker diventano sovente anche coloro che intrattengono una relazione *latu sensu* "affettiva" con la vittima designata. Anzi, questi sono i soggetti che più rischiano, persino la vita, in quanto sono i più prossimi alla vittima *cd. primaria*.

Vien da sé che in tutte tali ipotesi l'offensività della condotta illecita, e la sua riprovevolezza, è maggiore, tale quindi da potere legittimare un aggravamento sanzionatorio rispetto alla pena editale stabilita al co. 1 dell'art. 612 *bis* c.p. nella misura massima di anni quattro di reclusione.

Da tale presa d'atto discende la modifica da noi proposta con riguardo al comma 2 dell'art. 612 *bis*, modifica che, muovendo dall'intrinseca attitudine a propagarsi degli atti persecutori,

consente di “abbracciare” le istanze di tutela di quei soggetti, vittime a loro volta dello stillicidio persecutorio, in misura pari o, addirittura, maggiore rispetto alla vittima primaria.

Ulteriore modificazione proposta all'interno del nostro gruppo di lavoro ha a oggetto l'aggiunta di un ulteriore comma all'art. 612 *bis* c.p. (un comma 5), volto, da una parte, a potenziarne l'efficacia deterrente e, dall'altra, a tramutare il regime di procedibilità da quello a querela di parte a quello d'ufficio, allorché le minacce rivolte alla vittima siano gravi e specifiche, tali quindi da porla in uno stato di perenne emergenza.

Ultimamente, si sono moltiplicati, in maniera quasi endemica, i casi di vittime sfigurate da acidi, vittime che erano prima state oggetto di minacce in tal senso.

Al Centro antiviolenza SAVE di Trani, con il quale collaboro, è recentemente approdato il caso di uno stalker, che, nella campagna di molestie e minacce poste in essere in danno della ex fidanzata, era solito inviarle messaggi sul cellulare minacciandola di sfigurarle il volto con l'acido (le scriveva frasi del tipo: “Renderò il tuo viso un mostro!”).

A un'attenta analisi si tratterebbe di un'aggravante in linea con quanto già previsto dall'art. 612 c.p. che, relativamente alla minaccia, prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio in punto di dosimetria della pena, nel caso in cui la minaccia sia grave o fatta in uno dei modi indicati all'art. 339 c.p.

Abbiamo, perciò, pensato a una previsione *ad hoc* per i casi di minacce alla vita, all'incolumità o alla libertà gravi e specifiche, *ergo* causative di una maggior angoscia per il soggetto passivo, tale da farlo precipitare in uno stato di intimidazione, perdurante prostrazione e terrore psicologico.

Si è osservato, al riguardo, che tanto più le minacce risultano gravi, determinate e concrete, tanto più la vittima è indotta a temere per la propria incolumità e per quella dei propri cari. Costretta finanche a guardarsi continuamente alle spalle.

Ultima modifica elaborata nel corso dei lavori, e che ricorre nel Decreto Legge dello scorso agosto, tocca il Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia.

Si è osservato come la difficoltà economica rappresenti un impedimento per le vittime, soprattutto se donne non lavoratrici, a liberarsi di meccanismi che il più delle volte dallo stalking degenerano in vere e proprie violenze fisiche.

La salvaguardia della vittima dagli atti persecutori passa anche attraverso nuove previsioni processuali che, come in *incipit* paventato, elargiscono una tutela solo apparente.

Si ponga mente alla querela.

Il delitto *ex art.* 612 *bis* c.p. è punito a querela della persona offesa; il termine è di sei mesi, come nel caso dei reati sessuali. L'irrevocabilità è stata invece prevista dal DL di ferragosto.

Eppure, sin dall'entrata in vigore della L. 38/2009 non è mancato chi ha visto nella perseguibilità a querela una *deminutio* della tutela: una fattispecie che tende a proteggere una vittima, sempre più debole a fronte di una progressione criminosa realizzata dallo stalker, la lascia poi esposta a possibili ritorsioni, pressioni, ricatti, minacce finalizzati alla rimessione dell'istanza di punizione.

Voci contrastanti non sono mancate neppure all'interno del nostro Comitato giuridico.

Vedremo come ha diversamente ragionato il legislatore del 2013.

Si noti, inoltre, la sfasatura con la minaccia in caso di uso delle armi o munizioni: nell'art. 612 il reato diviene perseguibile d'ufficio; di contro, nell'art. 612 *bis* si assiste a un aggravamento della pena, ma il reato resta procedibile a querela di parte.

La disciplina apprestata per l'incidente probatorio è una delle poche che funziona, e anche egregiamente.

Ci si riferisce all'art. 9, co. 1, lett. b), c), d) del DL 11/09, che ha inciso su alcune norme del Codice di rito.

Nello specifico:

- l'art. 9 lett. b), che ha inciso sul co. 1 *bis* dell'art. 392 c.p.p., ha dilatato la sfera di operatività dell'incidente probatorio. Invero, ai reati già elencati si aggiunge quello di atti persecutori. L'istituto dell'acquisizione anticipata della prova, inoltre, trova applicazione sia nel caso in cui si debba procedere all'assunzione della testimonianza di persona minorenni (che abbia tra i 16 e i 18 anni), che nel caso della persona offesa maggiorenne
- l'art. 9 lett. c), che ha modificato il co. 5 *bis* dell'art. 398 c.p.p., ha previsto che, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, il giudice, con l'ordinanza di rito, stabilisce il luogo, il tempo, le modalità particolari attraverso cui procedere, quando l'esigenza di tutela delle persone lo rendano necessario¹²
- l'art. 9 lett. d), che ha modificato il co. 4 *ter* dell'art. 498 c.p.p., ha stabilito che, quando la vittima di gravi delitti come quello in esame sia un minore, ovvero un maggiorenne infermo di mente, il relativo esame viene effettuato mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico.

In uno sforzo di razionalizzazione dell'esistente, la disciplina introdotta dal legislatore del 2009 ha previsto una serie di "ammortizzatori" processuali volti a evitare lo *strepitus fori*, e cioè che la vittima, nella ricostruzione probatoria di quanto avvenuto, riviva traumaticamente la dolorosa esperienza subita.

L'arricchimento dell'inventario cautelare si è tradotto nella introduzione di misure cautelari personali (coercitive), previste in via generale, ma particolarmente consone alla fattispecie criminosa degli atti persecutori.

Si pensi al divieto di avvicinamento plasticamente scolpito all'art. 282 *ter*, co. 1, c.p.p.

Presupposto dell'applicazione della misura è, nell'espressa formulazione normativa, la sussistenza di esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa.

Scopo della previsione è duplice: da una parte quello di rispondere a specifiche ragioni di cautela special-preventiva riferite alla personalità dell'indagato e alla proclività dello stesso alla commissione di reati, dall'altra quello di tutelare la libertà di movimento e le relazioni sociali della persona offesa dalle condotte persecutorie dello *stalker*.

Illuminante sul punto, Cass. Pen., 11 aprile 2012, n. 13568: "La norma si inserisce coerentemente nelle finalità di tutela che si è visto essere già proprie della misura in esame nella preesistente previsione di cui all'art. 282 *bis*, con il palese scopo di rendere detta tutela più efficace in determinate situazioni; ed è particolarmente significativo, a questo riguardo, che la disposizione sia stata introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti persecutori. Le modalità commissive di quest'ultimo comprendono infatti quali manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima, da parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali la prima si trovi occasionalmente, e l'espressione di atteggiamenti minacciosi o intimi datori anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa e purtuttavia dalla stessa percepibili. Alle necessità indotte da quest'ultima tipologia comportamentale soccorre la sostanziale estensione della nozione di "avvicinamento" al superamento di una distanza minima della vittima, stabilita secondo le esigenze di tutela suggerite dal caso concreto".

In termini più generali, "il riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio, anche nelle situazioni in esame, della libertà di circolazione del soggetto passivo".

Il comma 2 dell'art. 282 *ter* c.p.p. si innesta su rafforzate esigenze di tutela.

Ancora, il comma 3 compie un riferimento onnicomprensivo a qualsiasi mezzo con cui la vittima può essere avvicinata anche a distanza.

¹² A tal fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.

In ultimo, il comma 4 risponde a una logica di bilanciamento di beni ed esigenze, al fine di non pregiudicare le esigenze di lavoro e di vita dell'indagato (segno anch'esso di come il nostro codice di procedura penale sia costruito "a misura di imputato").

A completamento di quanto sin qui delineato, il DL del 2009 ha inserito nel Codice di rito l'art. 282 *quater*, rubricato "*Ordini di protezione*".

La norma mira a impedire fattivamente la prosecuzione delle molestie, nonché a consentire alle forze di polizia di procedere all'eventuale sequestro di armi o munizioni.

La notificazione alla persona offesa, invece, si colloca nella prospettiva di un ampliamento della sfera di garanzie della stessa, oltre che soddisfare il suo diritto all'informazione; mentre l'informativa ai servizi socio-assistenziali operanti sul territorio mira alla predisposizione di una rete di protezione per la vittima.

Gli operatori dei CAV sanno bene quanto sia importante lavorare in sinergia per porre sin da subito in sicurezza la vittima.

Ma anche quanto disposto dal legislatore sull'armamentario cautelare non si sottrae a critiche.

In apicibus, la violazione delle misure cautelari innanzi descritte non comporta sanzioni specifiche, bensì la sola possibilità per il giudice di disporre la sostituzione oppure il cumulo con un'altra più grave. Nei sistemi anglosassoni, invece, la violazione dell'ordine del giudice integra il grave reato di "disprezzo della Corte", con la conseguente applicazione di sanzioni ben più dure e immediate.

Noi membri del gruppo giuridico dell'Associazione RESS avevamo perciò pensato di trapiantare e utilizzare a contrasto degli atti persecutori il provvedimento di urgenza di estrazione civilistica, che trova applicazione all'interno di un apposito procedimento predisposto in favore della vittima di abusi familiari.

Ci si riferisce agli ordini di protezione di cui agli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c.

Si tratta di uno strumento agile e duttile che può essere attivato, sollecitato e monitorato dalla parte e dal suo difensore, il quale nel procedimento civile detiene poteri di iniziativa e di impulso processuali.

E' inoltre uno strumento celere giacché risponde a pieno al diritto a ottenere in tempi brevi provvedimenti motivati, così risparmiando alla persona offesa la frustrazione e l'umiliazione derivanti dal mendicare, nei corridoi dei nostri Tribunali, l'attenzione nonché l'intervento del PM.

Infine, l'udienza di comparizione delle parti assistite da rispettivi patrocinatori dinanzi a un giudice civile costituisce una preziosa occasione di incontro e di mediazione del conflitto interpersonale, senza che l'autore delle molestie si senta stigmatizzato come delinquente o deviante, in un vortice processuale che, una volta innescato, provoca una serie di reazioni a catena difficilmente reversibili. In tal modo, si rende possibile anche una certa gradualità nella risposta repressiva, volta a evitare l'irrogazione immediata di misure detentive che potrebbero solo inasprire il reo, inducendolo a comportamenti vendicativi violenti.

Altro *punctum dolens* che affligge la misura cautelare del divieto di avvicinamento attiene al suo contenuto legale.

Il giudice penale è abituato a maneggiare misure cautelari interamente predeterminate che, in genere, non necessitano di integrazioni prescrittive o, quando vi sono, sono di minima entità.

Al contrario, la misura del divieto di avvicinamento, così come quella dell'allontanamento dalla casa familiare, vede la propria efficacia subordinata a integrazioni da parte del giudice: a questi risulta affidato il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi ordinari, di riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali a tragarare l'obiettivo cautelare (evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite).

Tale compito si rivela assai arduo nei casi in cui il giudice non possiede una completa comprensione delle dinamiche poste alla base del fatto di reato, sicché diventa più difficile modellare la misura in relazione alla peculiare e concreta situazione di fatto.

Ciò comporta per il Pubblico Ministero, ma ancor prima per la Polizia Giudiziaria, una maggior attenzione non solo agli elementi essenziali che legittimano il divieto di avvicinamento, ma anche agli aspetti apparentemente di contorno, ma che invece possono assumere un peso e una rilevanza fondamentali ai fini dell'adozione del provvedimento: tutti dovranno essere rappresentati al giudice, in quanto tutti utili a dare contenuto al provvedimento cautelare.

In proposito si segnala un'autorevole decisione del Supremo Consesso, così massimata: "Deve ritenersi che con il provvedimento *ex art. 282 ter c.p.p.* il giudice debba necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare, come quella oggetto di esame, che si limiti a fare riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati" dalla vittima. Così concepito, il Provvedimento, oltre a non rispettare il contenuto legale, appare strutturato in maniera del tutto generica, imponendo una condotta di *non facere* indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finisce per essere di fatto rimessa alla persona offesa" (Cass. Pen. Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26819).

L'istituto dell'ammonimento merita una trattazione separata. Il formante normativo genetico è individuabile nell'art. 8 del DL n. 11/2009. A ben vedere, non si tratta di uno strumento sconosciuto al nostro ordinamento: era originariamente previsto dal TULPS con riferimento a "oziosi e vagabondi". Ora viene a inserirsi in una prospettiva di *enforcement* degli strumenti di contrasto al fenomeno dello stalking, andando a coprire quella zona di penombra che precede l'avvio dell'azione penale. Anche per questo è stato considerato utilissimo e rivoluzionario.

A una più approfondita analisi, invece, l'istituto si rivela come quella creatura mitologica con il corpo d'uomo e la testa di toro, il Minotauro, e rivela così tutte le sue imperfezioni. Principiando dal comma 1 dell'art. 8 DL n. 11/09, l'incipit della norma circoscrive lo spazio temporale entro cui lo strumento monitorio può trovare applicazione: "*fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale...*". Si tratta, cioè, di uno spazio temporale limitato e che trova il suo termine finale nella presentazione dell'istanza di punizione; in secondo luogo, lo strumento in esame è esercitabile solo nei confronti dei molestatori assillanti. In realtà, lo spazio temporale che va dal momento in cui la persona offesa si porta presso l'autorità di pubblica sicurezza a quello di proposizione della querela non è coperto da tutela, il che non costituirebbe un problema se davvero la procedura monitoria si esaurisse in tempi brevi. Ma così non è.

Per di più, la vittima è in tale fase costretta ad andare alla ricerca di testimoni, di documentazione, di elementi insomma che irrobustiscano la propria richiesta di ammonimento, quasi come se si trovasse già al cospetto dell'Autorità Giudiziaria e dovesse ricostruire probatoriamente quanto accaduto. Pena, il rigetto della richiesta di ammonimento.

Eppure, la norma così prosegue: "La persona offesa può esporre i fatti". Il legislatore ha inteso riferirsi a elementi squisitamente fattuali, capaci di determinare verosimilmente il sospetto di reato, in coerenza con la funzione preventiva assegnata alla disposizione.

Nonostante ciò, mi è capitato di dovere "confezionare" ad arte istanze di ammonimento, perché devono essere complete, precise, dettagliate. Occorre che la persona offesa conosca l'indirizzo di residenza di tutti i testimoni che cita nella propria narrazione; occorre che disponga di documentazione medico-sanitaria attestante il pregiudizio patito o che produca scontrini relativi all'acquisto di determinati farmaci; deve aver memorizzato sul proprio cellulare tutti i messaggi inviati dallo stalker, meglio se li trascrive su carta... Cosa ci sia di preventivo in tutto ciò non è dato saperlo.

"La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore": qui si annidano gli ormai noti problemi che formule di questo tipo comportano.

L'espressione "senza ritardo" è eccessivamente generica, sicché finisce per essere rimessa alla discrezionalità dell'operatore. Mentre la vittima, che spesso manifesta la volontà di servirsi dell'ammonimento proprio dietro consiglio degli organi di PS, torna a casa, sola, indifesa, esposta a ulteriori atti persecutori e resta in attesa.

In situazioni come quelle che ci occupano, la tempestività della reazione è tutto!

Non bisogna essere degli addetti ai lavori per sapere che le misure di tutela si mostrano tanto più efficaci quanto più sono immediate.

Il comma 2 dell'art. 8 DL n. 11/09 così esordisce: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite la persone informate dei fatti..."

L'esperienza sul campo, mia così come di altri operatori, dimostra come tale approfondimento in merito ai contegni di minaccia e molestia sia diventato la regola.

Tra l'altro, come prima accennato, questo approfondimento per così dire "investigativo" non è minimo, con l'aggravante di essere rimesso a un'autorità diversa da quella giudiziaria. Il paradosso è che la norma *esaminanda* utilizza una terminologia squisitamente processuale, ma per un'attività che invece è pre-procedimentale!

L'indagine del questore dovrebbe conformarsi alle norme amministrative che regolano l'attività di pubblica sicurezza, trattandosi di un'attività preventiva.

Neppure può sottacersi l'irritualità con cui possono essere assunte le necessarie informazioni.

Addentrandoci nella lettura del secondo comma è dato leggere: "... il questore (...) ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una conforme alla legge e redigendo processo verbale".

Se ne arguisce che la forma dell'ammonimento è orale; il contenuto dell'ammonimento si risolve nell'invito blando e generico a tenere una condotta conforme alla legge (più specificamente dovrebbe sostanziarsi nell'invito a desistere dal proprio assillante comportamento). Del procedimento di ammonimento è redatto processo verbale e una copia è consegnata all'ammonito.

Nessuna menzione sulla possibilità che l'autore del reato possa essere accompagnato dal proprio legale di fiducia.

Tantomeno vi sono riferimenti alla facoltà di produrre memorie e/o documentazione a difesa.

Il silenzio della norma su tali aspetti sembra avvalorare l'estraneità di tale procedura alla sfera processuale e la sua conseguente riconduzione al rito di prevenzione e vigilanza.

A tacer d'altro, l'art. 8 del DL 11/09 lascia scoperti tutta un'altra serie di aspetti:

- manca un termine di efficacia del provvedimento di ammonimento. Fino a quando lo stalker deve considerarsi ammonito?
- quali sono gli strumenti d'impugnazione avverso l'ammonimento? Nel silenzio della legge, dovrebbe essere esperibile unicamente il ricorso al TAR
- l'inosservanza del provvedimento di ammonimento non è sanzionata in modo autonomo, ma comporta soltanto la procedibilità di ufficio e un'aggravante del reato di stalking.

Consci di questo, avevamo pensato di sostituirlo con una sorta di DASPO, vale a dire un provvisorio divieto di avvicinarsi alla persona offesa, disposto anche dalla PG.

Come tutti i provvedimenti limitativi della libertà personale dell'inquisito dovrebbe comportarsi da ubbidiente noriega alla disciplina dettata dal Codice di rito, quindi essere sottoposto a successiva convalida del GIP, a pena di decadenza automatica. I vantaggi sarebbero innumerevoli:

- tale divieto non richiede l'espletamento di un previo procedimento amministrativo
- ha una indubbia efficacia dissuasiva, giacché il reo avrebbe contezza del fatto di essere colpito da un provvedimento limitativo della sua libertà personale e di locomozione
- in caso di inottemperanza, si renderebbe più agevole e immediata l'applicazione delle altre misure cautelari (dal divieto di dimora alla più afflittiva custodia carceraria).

Sulla scorta di quanto fin qui lumeggiato, risulta adesso più facile comprendere le scelte di recente compiute dal legislatore a mezzo del DL n. 93 del 14 agosto 2013 (in GU 16.8.2013). Senza, però, sottacere le criticità che ancora permangono.

Innanzitutto, il nuovo provvedimento legislativo ha a oggetto i reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale, oltre che quello di atti persecutori; disposizioni si rinvencono anche in tema di reati contro il patrimonio (trattasi, in definitiva, di nuove aggravanti dei reati di furto, rapina, ricettazione, frode informatica).

Il DL n. 93/2013 s'inserisce in un contesto temporale che, muovendo quattro anni fa dall'introduzione nel Codice penale della fattispecie di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.) è passato attraverso le modifiche apportate a quella di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) dalla L. n. 172/2012 di attuazione della Convenzione di Lanzarote, per approdare a un potenziamento degli strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere, soprattutto quella domestica, silente e per questo più insidiosa.¹³

In sostanza, il legislatore dell'urgenza ha ritenuto di tornare ad agire sulla leva sanzionatoria, configurando, ad esempio, nuove aggravanti o prevedendo inedite misure precautelari, e al contempo agire sul terreno della prevenzione, come dimostra l'intenzione di prevedere forme di finanziamento dei centri antiviolenza esistenti e operanti sul territorio nazionale.

In una delle prime conferenze stampa in cui il premier Letta ha presentato ufficialmente il nuovo Pacchetto sicurezza, si è espresso nei seguenti termini: "Abbiamo approvato un Decreto molto agile – si compone infatti di soli 12 articoli – e che interviene su temi essenziali. C'era bisogno nel nostro Paese di dare un segno fortissimo, ma anche di un cambiamento radicale sul tema".

Termini entusiastici, dunque.

Di contro, i penalisti hanno espresso aspre e furenti critiche, parlando di misure "terrificanti e demagogiche", che "fanno arretrare il Paese rispetto agli elementari standard di civiltà giuridica" e che "ribaltano il principio costituzionale della presunzione di innocenza".

Ci si riferisce alla irrevocabilità della querela, all'anonimato dei denunciatori, all'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia e di stalking, alla sospensione della patente di guida da parte del Prefetto.

La Suprema Corte di Cassazione, in una relazione illustrativa del 22 agosto 2013, ha messo in luce gli enormi passi avanti compiuti con il Decreto Legge sul femminicidio con l'introduzione di più potenti meccanismi di tutela della persona offesa e ha descritto la irrevocabilità della querela come la "più rilevante novità" la irrevocabilità.¹⁴

Addirittura, i giudici di legittimità sotto alcuni profili auspicano un rafforzamento degli strumenti a contrasto dello stalking, soprattutto considerate le ricadute che esso produce sul minore.

¹³ La necessità di assicurare una maggiore effettività alle misure adottate negli ultimi anni a contrasto della violenza di genere è in qualche modo seguita alla recente ratifica da parte del Parlamento della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (L. 27 giugno 2013, n. 77). In realtà, il DL n. 93/2013 non menziona la Convenzione e non costituisce formalmente l'atto normativo finalizzato a darvi attuazione, ma non v'è dubbio che diverse delle nuove disposizioni si ispirino alle norme della Convenzione medesima, in tal senso anticipando l'adeguamento dell'ordinamento interno a una parte dei suoi contenuti.

¹⁴ Si legga la Rel. n. III/1/2013; Roma 22/8/2013.

La Corte evoca esplicitamente il tema della cd. violenza assistita, intesa come “il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere a episodi di violenza domestica e soprattutto a quelli di cui è vittima la madre”.

A riguardo, nella prefata relazione illustrativa, la Corte osserva come il nuovo testo normativo stabilisca l'aumento di un terzo della pena per i maltrattamenti consumati tra le mura domestiche alla presenza di minori degli anni 18 (anziché degli anni 14), attribuendo specifica valenza giuridica alla violenza assistita; tuttavia, analoga previsione normativa non ricorre per il delitto *ex art. 612 bis c.p.*: “Qualche perplessità” prosegue nel proprio ragionamento la Cassazione – “potrebbe suscitare la mancata previsione di analoga aggravante con riguardo al reato di atti persecutori, che presenta ugualmente natura abituale e la cui consumazione può dunque obbligare (e l'esperienza insegna che di fatto spesso obbliga) minori ad assistere a comportamenti parimenti pericolosi per il loro corretto sviluppo psicologico”.¹⁵

Quanto detto assume un più intenso significato se si legge il preambolo del nuovo DL sul femminicidio, ove vi è traccia anche della finalità di “garantire soggetti deboli, quali anziani e minori”.

Il mio intervento ha a oggetto il buono che c'è e con precipuo riferimento al tema che oggi, in questa sede, ci vede occupati.

Vi sono treni che passano una sola volta nella vita (o in una legislatura) e sui quali non possiamo non salire a bordo. E questo è uno dei tanti casi.

L'ampliamento del raggio d'azione delle situazioni aggravanti estese anche ai fatti commessi dal coniuge in costanza del vincolo matrimoniale

In occasione dell'introduzione della fattispecie criminosa degli atti persecutori, il DL del 2009 aveva configurato al co. 2 dell'art. 612 *bis* c.p. come circostanza aggravante il fatto che lo stesso fosse commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o “persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.

Al di là delle perplessità legate allo scarso impegno profuso nella definizione della nozione di “relazione affettiva” (peraltro, riproposta dalla novella), che si presta a incontrollate estensioni interpretative dell'aggravante in commento, dubbi ha suscitato la decisione di escludere l'operatività dell'aggravante in commento per quei fatti commessi dal coniuge durante il rapporto di coniugio, oppure dal coniuge separato solo di fatto.

Il nuovo Provvedimento legislativo rinnega tale scelta sostituendo alle parole “legalmente separato o divorziato” le seguenti: “anche separato o divorziato”.

Introduzione di una nuova circostanza aggravante se il fatto sia commesso attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o telematici

Si tratta di una previsione in sintonia con i tempi, con l'incessante progresso tecnico e tecnologico che reca nuove fonti di pericolo e di danno. Si discorre, ormai, di *cybercrime*, *cyberbullying*, *cyberstalking*.

La stessa Cassazione ha affermato come si tratti di una conferma della rilevanza di campagne di stalking “a distanza” (basti pensare alla immissione in rete di filmati ritraenti rapporti sessuali tra lo stalker e la vittima).¹⁶

L'inasprimento sanzionatorio è giustificato dalla capacità di propalazione del mezzo informatico o telematico, il che rende la condotta ancora più deprecabile.

¹⁵ La stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto che integra il delitto di cui all'art. 572 c.p. anche l'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare. A titolo esemplificativo, Cass. Pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142.

¹⁶ Se n'è occupata la stessa giurisprudenza di legittimità. Fra tutte, Cass. Pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404.

Irrevocabilità della querela

Tacciata di eccessiva rigidità e bieco giustizialismo, l'irrevocabilità della querela è novità che ha spaccato in due anche il nostro gruppo di lavoro.

Si è detto che sarebbe opportuno lasciare alla persona offesa la libertà di determinarsi circa il mantenimento della procedibilità, anche a seguito dell'evolversi dei suoi rapporti con l'indagato/imputato.

In verità, deve subito avvertirsi che la novella normativa non può essere letta in maniera avulsa dal decreto legge in cui s'inserisce: sin dal preambolo del nuovo Decreto si evince come primaria finalità sia quella di "inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti", anche a seguito della sensazione di impunità ormai dilagante.

La minaccia di sottoporre al maglio della sanzione penale determinati comportamenti umani ormai non spaventa più nessuno!

L'oltraggio alla legalità, non fa più notizia, non scandalizza più!

L'istituto della querela irrevocabile si pone in tale solco.

Cartina di tornasole del legislatore del 2013 dev'essere stata l'esperienza giudiziaria maturata nella trattazione dei reati procedibili d'ufficio o a querela irrevocabile, in cui le donne in modo particolare, già vittime di gravi situazioni, sono poste al riparo da tentativi più o meno diretti finalizzati alla rimessione della istanza di punizione, con sostanziale impunità del reo.

Riconoscimento di un particolare statuto processuale alla vittima

I tribunali devono adottare "corsie preferenziali" per la trattazione delle cause riguardanti gli atti persecutori; la vittima dovrà essere informata costantemente sull'evoluzione del processo.

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di atti persecutori, anche in deroga ai limiti di reddito

E' segno di Paese davvero civile e democratico, che non si limiti a proclamarsi tale, ma che, assista anche da questo punto di vista i propri cittadini-vittime di reati di particolare allarme sociale.

Così ripercorse le novità più salienti in tema di atti persecutori, veniamo alla parte "psicoanalitica" di codesto intervento.

Il DL del 2009 si proponeva di elargire una risposta concreta nella lotta al fenomeno dello stalking; il secondo intervento normativo è stato predisposto per dare il segno di un cambiamento radicale sul tema. Entrambi i provvedimenti falliscono miseramente nell'intento, sia nella forma che nei contenuti.

Per entrambi i provvedimenti si è scelto lo strumento della decretazione d'urgenza, tanto caro al legislatore dei nostri tempi, ma che pecca di omogeneità e organicità e di certo non è in grado di soddisfare l'esigenza di ripristino della legalità in contesti di avvertito allarme sociale.

Pertanto, ritengo che anziché criticare il nuovo Provvedimento legislativo per singoli punti o per la finalità che lo anima, la critica debba *ab imis* appuntarsi su tale modo di legiferare.

Non credo che nel settore penale sia questo il modo corretto di procedere.

Tantomeno lo è in una materia, quale quella delle relazioni familiari e interpersonali, che, al contrario, richiederebbe, una riforma organica, in maniera affatto dissimile da come si è proceduto, ad esempio, nel 2006 per i reati fallimentari. Non si può pensare di liquidare la questione coniando una fattispecie di reato che prevede una pena inferiore rispetto al furto con strappo!

Con riguardo allo stalking, questo è ancora più evidente: esso è fenomeno antigiusdittico sistematico in grado di compromettere non solo lo stato di salute della vittima, ma anche le sue attività realizzatrici i suoi rapporti affettivi, le relazioni sociali, i tramiti culturali, i contatti spontanei: tutti beni/interessi che godono di un grimaldello costituzionale (art. 2 Cost.).

Manca, infine, una conoscenza del fenomeno pre-giusdittico dello stalking.

La vittima si trova dinanzi a un mostro a tre teste, un mostro scaltro, manipolatore e organizzato. Si può sconfiggerlo... ma bisogna prima conoscerlo. E non è questo il modo.

Irrevocabile in dubbio è che tanto il DL n. 11/2009 quanto il DL n. 93/2013 abbiano incrementato la consapevolezza sociale sul fenomeno e intercettato il crescente allarme sociale, ma quello che di concreto resta è un cumulo di rovine che costringe l'interprete a continui "ritocchi estetici", di cui faremmo volentieri almeno.

Proprio procedendo come nel 2009 e come lo scorso agosto, si rende la materia figlia gramigna di una legislazione destinata a non durare e ad alimentarsi delle sue stesse macerie.

Bisogna, infine, che prendiamo atto che il circuito virtuoso della legalità può essere alimentato solo educando alla stessa.

Bisogna che ci serviamo della legge, come spiegava Tucidide ne *La guerra del Peloponneso*,¹⁷ ma prim'ancora che impariamo ad apprezzarla, a rispettarla e a ubbidirle.

¹⁷ Della legge si servivano non solo gli uomini, ma finanche gli dei immortali e potenti. Se ne servivano per governare e per intimorire i mortali riottosi. A spiegarlo è Tucidide ne *La guerra del Peloponneso*, ove si scorge che la legge "esisteva prima di noi e continuerà ad esistere per sempre dopo di noi; tutto ciò che facciamo è servircene (...), sapendo che chiunque altro, avendo lo stesso potere, farebbe altrettanto". Quindi, prosegue lo storico ateniese, non v'è ragione di temere gli dei né di invidiarli: "non abbiamo alcuna ragione di essere in svantaggio".

Il profilo dello stalker nel panorama italiano

Roberta Bruzzone

Gli operatori della salute mentale e della giustizia si confrontano ormai da moltissimi anni con questi “molestatori assillanti”, incapaci di gestire la frustrazione derivante da un rifiuto e, spesso, totalmente in balia del proprio delirio erotico o sentimentale. Nel corso degli ultimi cinquant’anni, soprattutto in seguito a gravi fatti di sangue messi in atto da parte di squilibrati ai danni di vari esponenti del mondo dello spettacolo e della politica, da Madonna a Jodie Foster, da John Lennon all’ex Presidente Reagan alla nostrana Michelle Hunziker, il fenomeno ha trovato nuove attenzioni anche a livello mediatico e quindi al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, ed è stato ribattezzato con il termine *stalking*, dall’inglese *to stalk*: fare la posta, termine preso in prestito dal mondo dei cacciatori, non a caso.

Si tratta senz’ombra di dubbio di un fenomeno che travalica i confini delle singole nazioni e non conosce differenze di status economico e sociale. Un recente studio condotto dal *National Institute of Justice* (2007) ha messo chiaramente in luce come lo *stalking* rappresenti negli Stati Uniti un fenomeno assai più frequente di quanto si potesse comunemente immaginare. Secondo questo studio ben 1,8 milioni di americani diventano vittime di *stalking* ogni anno. Purtroppo, sembra trattarsi di stime per difetto dal momento che il numero oscuro anche per questo fenomeno sembra essere molto elevato. Dallo studio del *National Institute of Justice* emerge anche un altro dato piuttosto significativo, ossia che la maggior parte delle volte esiste una relazione pregressa tra il molestatore e la sua vittima. A occupare i primi posti di questa “*black list*” sono infatti gli uomini con il volto di ex partner, amici, colleghi o pazienti della vittima. Mentre le vittime sono, nella stragrande maggioranza dei casi, proprio le donne. Anche la più diffusa manifestazione dello *stalking* nel nostro Paese riguarda persone che non riescono ad accettare di essere stati lasciati dal proprio partner e iniziano così a perseguitarlo, nel vano tentativo di mantenere un legame attraverso una sempre crescente e ossessionante presenza nella vita della vittima, diretta o indiretta che sia.

Un fenomeno ampio che coinvolge il 20% della popolazione italiana e che può essere un segno premonitore di atti violenti: circa il 10% degli omicidi volontari avvenuti in Italia dal 2002 al 2008 sono stati preceduti da atti di *stalking* di crescente intensità. Atti che sono sempre stati segnalati dalle vittime, ma che, purtroppo, non sono stati presi nella dovuta considerazione, come nel caso di Maria Antonietta Multari e Debora Rizzato. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ha subito comportamenti persecutori: 937 mila donne italiane hanno subito violenza fisica o sessuale e atti persecutori da parte del partner al momento della separazione; a queste vanno aggiunte 1 milione 139 mila donne che hanno subito lo *stalking* ma non violenze fisiche o sessuali. I numeri sono davvero impressionanti. In totale sono 2 milioni 77 mila le donne vittime di *stalking* da parte dell’ex partner, il 18,8% del totale della popolazione femminile presente su suolo italiano.

Questi i dati fondamentali emersi dall’ultimo sondaggio Istat. Il 68,5% dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà; il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla; il 57% l’ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro; il 55,4% ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati; il 40,8% l’ha seguita o spiata; l’11% ha adottato altre strategie arrivando ad atti violenti di crescente gravità. Va segnalata tra i comportamenti di *stalking* più gravi anche la tendenza messa in mostra da molti stalker a denunciare la vittima per fatti del tutto falsi al solo scopo di minarne la serenità personale, economica e professionale. Questo scenario di comportamenti indesiderati è ciò che oggi sostanzia l’assillante assedio che questa categoria di criminali alimenta quotidianamente, una prigionia silenziosa che progressivamente stritola la vita della vittima.

Introduzione del reato di “atti persecutori” (stalking) in Italia

A poco più di un anno dalla legge anti stalking (612 *bis*) sono oltre 700 gli arresti e più di 3.000 i delitti denunciati. Questi sono i dati ufficiali diffusi dal Sottosegretario all'Interno Mantovano sullo “stalking” e riferiti al periodo 23 febbraio-31 ottobre 2009. Da questi numeri emerge chiaramente un quadro con gli uomini principali colpevoli di atti persecutori. Secondo i dati della Direzione centrale della polizia criminale l'80,03% delle vittime sono donne e l'84,68% dei delitti è compiuto da italiani. La regione con più casi denunciati è la Lombardia (539), che precede Piemonte (403) e Toscana (359). Ma se l'87% delle volte la vittima conosce l'autore, solo il 20% lo denuncia. Ecco perché oggi lo stalking è ancora, in gran parte, un fenomeno criminale sommerso. Ciò che giunge all'attenzione delle Forze dell'Ordine è solo la punta di un iceberg sempre più voluminoso, giorno dopo giorno. L'incidenza generale sulla popolazione italiana è del 21%, ciò significa che proprio in questo momento 1 italiano su 5 è sotto l'assedio di uno stalker.

E' proprio per arginare concretamente tale allarmante scenario che il 23 febbraio 2009 è entrato definitivamente in vigore il secondo capo della legge n. 38/2009 in materia di atti persecutori, ossia lo stalking, con l'inserimento nel codice penale dell'art. 612 *bis* (dopo il 612 che definisce la minaccia) tra i delitti contro la libertà morale.

L'introduzione nel nostro sistema giuridico di questo nuovo reato sana così una lacuna normativa ormai intollerabile, già recepita con molti anni di anticipo da molti altri Paesi nel mondo, come Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, e in Europa, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Irlanda.

Viene così finalmente introdotta nel nostro Paese una misura atta a sanzionare il ripetersi di quel comportamento molesto, ossessivo, persecutorio, che si manifesta con telefonate a tutte le ore, attenzioni ripetute, appostamenti, biglietti, sms, minacce, denunce false e violenze. Si tratta, quindi, di una costellazione di possibili comportamenti che genera nella vittima uno stato di ansia, paura, timore per la propria incolumità e la costringe, soprattutto, ad alterare le proprie abitudini e scelte di vita, come l'essere costretta a cambiare casa, lavoro e frequentazioni nella speranza, troppo spesso vana, di liberarsi della nefasta presenza dello stalker nella propria vita.

Il reato è perseguibile a querela della vittima e il termine per la presentazione della querela è di 6 mesi. Si procede d'ufficio, invece, nel caso il fatto colpisca un minore o una persona disabile, quando il fatto comporti un altro delitto per il quale si proceda d'ufficio, oppure se l'autore delle molestie è già stato ammonito dal questore.

La legge prevede, infatti, che prima della querela la vittima di stalking possa rivolgersi alle autorità di polizia e chiedere al questore di ammonire l'autore delle molestie. Una volta raccolte le informazioni necessarie, il questore, se ritiene fondata la richiesta, ammonisce oralmente il molestatore e redige un processo verbale, rilasciandone copia all'ammonito e alla vittima delle molestie.

Lo stalker oggi rischia una condanna che va dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione, con una pena resa più aspra se il fatto è stato commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore.

La pena, inoltre, cresce fino alla metà se il fatto è commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona disabile, sia con armi o da una persona travisata. E' contemplata anche la massima pena, vale a dire l'ergastolo, nel caso limite in cui il persecutore arrivi a uccidere la vittima.

Per le vittime di stalking oggi è possibile contattare centri anti stalking che possono aiutare ad affrontare la situazione dal punto di vista psicologico, criminologico e legale. Uno dei principali punti di riferimento nazionali a tal riguardo è rappresentato dal “Telefono Rosa” (www.telefonorosa.it) e dalla sua equipe multidisciplinare, quotidianamente disponibile a supporto delle vittime. E' stato poi istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità un

“numero verde” nazionale per le vittime di stalking, per assistenza psicologica e giuridica, nonché per segnalare le molestie alle forze dell’ordine su richiesta della vittima naturalmente.

Il profilo dello stalker italiano

E’ maschio, italiano, senza precedenti penali e senza una storia di interesse psichiatrico alle spalle.

Insomma, il quadro che sembra emergere sulla base delle persone denunciate per stalking dopo l’introduzione del reato di atti persecutori è quello di una persona comune, a tratti persino banale e assolutamente invisibile dal punto di vista sociale. Un lupo travestito da agnello, senza problemi evidenti, capace di manipolare la percezione altrui per vestire i panni della persona “per bene”, “al di sopra di ogni sospetto”. In molti casi, almeno inizialmente, è solo la vittima a conoscere il vero volto dello stalker e il profondo disagio psicologico che alberga dentro di lui.

Questi soggetti spesso hanno molto tempo a disposizione che impiegano per appostamenti e pedinamenti o per studiare a tavolino delle strategie per fare del male alla vittima, come nel caso delle denunce false e dei tentativi diffamatori a scapito della loro “preda”. Hanno un’età compresa tra i 30 e i 50 anni e una cultura medio-alta. Gli stalker italiani di solito non hanno precedenti penali, se non quelli legati appunto alle molestie e alle minacce, né hanno una malattia mentale vera e propria, diagnosticata da un centro di salute mentale. Persone apparentemente normali, che vivono un episodio destabilizzante per lo più a causa della fine di una relazione, e cominciano così a comportarsi in modo lucidamente persecutorio fino a spingersi oltre ogni limite del razionale. La loro sete di vendetta può spingere questi soggetti persino a danneggiare se stessi pur di recare un danno alla vittima.

A perseguire può essere anche un perfetto sconosciuto, un vicino di casa con cui si scambia un semplice saluto, un collega di lavoro mai notato, una persona con cui la vittima condivide unicamente il tragitto per recarsi a lavoro a bordo di un mezzo pubblico o lo stesso supermercato.

Gli esperti del settore sostengono che basta davvero poco per innescare il delirio persecutorio anche nei confronti di un perfetto sconosciuto. Ma questo scenario riguarda solo la minoranza dei casi giunti all’attenzione delle forze dell’ordine. Nella stragrande maggioranza dei casi italiani lo stalker conosce bene la propria vittima e ha avuto con lei una relazione significativa di matrice affettiva: gli ex partner sono i più diffusi tra coloro che si trasformano in persecutori sistematici. E sono coloro che con maggiore probabilità giungeranno a commettere atti violenti nei confronti della ex partner. Non dimentichiamo, infatti, che circa il 10% degli omicidi volontari avvenuti in Italia dal 2002 al 2008 sono stati preceduti da atti di stalking di crescente intensità.

Ma è possibile difendersi da questa categoria di predatori sistematici? In effetti c’è qualche consiglio utile che vale la pena di adottare come, ad esempio, evitare qualsiasi contatto con lo stalker e conservare sempre le prove dei suoi contatti. E’ sempre utile a tal riguardo registrare le telefonate (alcuni cellulari oggi consentono tale operazione piuttosto agevolmente), memorizzare gli sms, salvare le e-mail, mettere da parte gli eventuali bigliettiini, annotare tutti gli episodi avvenuti su un diario specificamente tenuto per documentare, giorno dopo giorno, le molestie subite, specificando cosa è successo, quando e dove ed eventuali testimoni presenti. Inoltre, è fondamentale mettere in pratica strategie di sicurezza, come informare della situazione le persone vicine, non diffondere informazioni personali (come indirizzo di casa e numero di telefono) e tenere sempre a portata di mano un cellulare per poter chiedere aiuto in caso di emergenza.

Il caso “Luca Delfino”

Nel gennaio 2006 Luca Delfino, trent’anni, conosce Luciana Biggi, una trentaseienne istruttrice di fitness. Inizia così tra loro una relazione che si rivela da subito molto problematica

dal momento che il ragazzo è ossessivamente geloso, controlla tutti i giorni il telefonino della donna, ne spia gli spostamenti. E' un inferno per Luciana che, dopo soli tre mesi, decide di troncare la relazione con Delfino. Il giovane però non si rassegna e continua a perseguitarla nel vano tentativo di riallacciare la loro relazione. Ma Luciana non ne vuole sapere di ripiombare in quell'incubo anche se continua a vivere nella paura. Fino alla notte del 26 aprile 2006, l'ultima notte di Luciana Biggi. Quella notte infatti la donna incontra Delfino nel centro storico di Genova. I due vengono visti litigare animosamente all'interno di un locale. Poi i due escono e si allontanano. Luciana verrà ritrovata cadavere, sgozzata da un coccio di bottiglia, a pochi metri di distanza dall'ultimo locale in cui era stata vista con Delfino quella sera.

La mattina dopo il ritrovamento iniziano immediatamente le indagini e il primo a entrare nella lista dei sospettati è proprio Luca Delfino. Il giovane protesta tutta la sua innocenza e, dal momento che non ci sono sufficienti elementi a suo carico, viene lasciato libero di continuare a vivere la sua vita.

Passano circa tre mesi e Delfino incontra un'altra donna, Maria Antonietta Multari, Antonella per gli amici, 33 anni. La donna è completamente allo scuro del recente passato di Delfino. Saranno i suoi genitori a informarla della situazione dopo aver scoperto che Delfino era sospettato dell'omicidio della sua ex fidanzata attraverso Internet. E' l'inizio dell'incubo anche per Antonella.

La donna decide infatti di lasciare Delfino allarmata dal suo comportamento e dal sospetto che grava su di lui... ma non riuscirà mai più a liberarsene. Non serviranno le denunce e le molte segnalazioni cariche di disperazione per la persecuzione subita dall'uomo attraverso centinaia di sms dal contenuto a dir poco inquietante, pedinamenti e appostamenti. Antonella decide allora di fuggire. Vuole tentare di rifarsi una vita in un altro posto, ma Delfino non si arrende, accecato ormai dall'odio per aver subito l'ennesimo abbandono, riesce a trovarla. Passa intere giornate a spiare, a pedinarla, a seguirla ovunque fino al 10 agosto 2007. Sono circa le 13, Antonella è in pausa pranzo insieme a una collega in centro a Sanremo. La donna non si accorge che Delfino la sta pedinando e si è appostato fuori dal negozio in cui la Multari era entrata poco prima. Quando la donna esce Delfino le si avventa alle spalle e la colpisce a morte con circa quaranta coltellate.

Una manciata di minuti di puro orrore davanti alla gente che assiste senza intervenire. Per Antonella non c'è scampo e muore subito dopo l'aggressione sull'asfalto sporco del suo sangue.

Delfino tenta di fuggire ma viene fermato da un uomo che aveva assistito alla scena e arrestato. Poco tempo dopo l'uomo viene rinviato a giudizio e condannato a 16 anni e 8 mesi più altri 5 anni da trascorrere in un istituto di custodia e di cura. Il GUP Eduardo Bracco ha infatti dovuto applicare la riduzione di pena di un terzo prevista dal rito abbreviato e ha riconosciuto la seminfermità mentale di Delfino, un'attenuante che ha compensato l'aggravante della premeditazione.

**Criticità operative e d'intervento:
incidenza dello ius superveniens**
Gero Giardina

Insieme ai colleghi del gruppo giuridico della RESS ho trascorso tantissimo tempo per analizzare e studiare l'eventuali innovazioni o modifiche dell'art. 612 *bis* alla luce del fatto che tale norma nata dalla Legge 11/2009, a distanza di quattro anni di esperienza applicativa, ha evidenziato parecchi limiti e discrepanze, mostrandosi poco adatta per dare una soluzione al problema che è e rimane un problema culturale e sociale, non necessariamente legato al genere femminile.

Naturalmente è sbagliato, a mio parere, ricercare la soluzione del problema in ambito giudiziario e in interventi di carattere poliziesco, soprattutto perché l'elemento psicologico che caratterizza tale reato matura negli interessi emotivi e comportamentali, e non in quelli materiali.

Detto questo, entro nel vivo del tema che riguarda le criticità operative.

La prima delle criticità d'intervento pratico la rileviamo nell'approccio della vittima che ha con le forze di polizia, ovvero nella fase della denuncia/querela.

In primo luogo, mi sembra doveroso sottolineare che la vittima di stalking o di violenze familiari, non può e non deve essere accolta negli uffici di polizia, negli stessi ambienti (e parlo degli uffici denunce di questure commissariati o stazioni dei carabinieri) insieme alle vittime di reati più comuni. Spesso, si ritrova a vivere lunghe ed estenuanti attese nelle sale di aspetto degli uffici di polizia o nelle stazioni dei carabinieri, prima di essere ricevuta da un operatore.

La vittima di atti di violenza familiare o di stalking, quando si decide di rivolgersi alle forze di polizia per denunciare l'accaduto, è già preda di un forte stato ansioso e di un malessere psico-fisico che non le consente di sopportare altro stress e la paura di essere individuata e riconosciuta, e a volte anche giudicata, e il più delle volte viene accompagnata da amici o familiari.

In questo specifico contesto, la vittima non sempre può contare sulla disponibilità di ufficiali di polizia giudiziaria pronti all'accoglimento e, soprattutto, preparati a raccogliere una dettagliata denuncia/querela.

Sappiamo tutti quanto questa operazione sia lunga e complessa. Sappiamo che l'intervista risulta difficoltosa, soprattutto se la vittima si trova in uno stato ansioso tale da non consentirle di ricordare con dovizia di particolari le circostanze oggetto della denuncia.

Quello è un momento in cui la vittima necessita di vera assistenza psicologica e, l'ufficiale di PG, con tutta la buona volontà, non può trasformarsi in psicologo.

E accade di sovente che le vittime di atti persecutori scelgano di recarsi negli uffici di polizia/carabinieri nei momenti meno opportuni e cioè a fine turno, quando oramai il personale deve lasciare il posto di lavoro per fare ritorno nelle proprie famiglie. Quello è il momento peggiore.

Ed ecco che iniziano le insistenze di vittime, di amici e parenti che li hanno accompagnate, premurosi e insistenti affinché si dia luogo alla redazione della denuncia.

La fase che riguarda l'intervista della vittima, che è prodromica ed è necessaria alla stesura del verbale di denuncia, viene vissuta con altrettanto stress, prima perché insieme al denunciante vi sono amici, parenti o, peggio ancora nuovi compagni di vita e poi perché le vittime sono costrette a ripetere, quasi ossessivamente e con dovizia di particolari, gli accadimenti.

Quello è il momento in cui la vittima è stanca e spaventata ed ha solo bisogno di assistenza psicologica ed è dichiaratamente disinteressata all'istanza di giustizia. Chiede solo che la paura abbia termine e pretende protezione e comprensione.

Naturalmente dall'intervista emergono circostanze e situazioni che il più delle volte sono meritevoli di approfondimenti e il lavoro dell'operatore si complica perché, spesso, questi non è agevolato dalla denunciante che considera tutto come un fatto scontato, pensando di avere di fronte a sé un mago con tanto di bacchetta magica che le risolva il problema.

Personalmente, in più occasioni essendomi trovato di fronte a situazioni complesse e a vittime sfiduciate, ho suggerito di individuare un difensore di fiducia a cui affidare l'incarico di redigere l'atto di denuncia querela e affinché questi, in un contesto critico più ampio, potesse procedere a una approfondita intervista approfondita, per ottenere un quadro della situazione più completo e meno inquinato dalla presenza di terzi e anche per suggerirle alcuni accorgimenti, in un più ampio quadro strategico di azione, tale da farle recuperare quanto meno la serenità, ma tali suggerimenti il più delle volte non vengono accettati per ovvi motivi economici che ne derivano.

Se la vittima s'imbatte in un buon ufficiale di polizia giudiziaria dotato di particolare sensibilità, che dedica il suo tempo professionale al caso, allora, in un paio di sedute, dopo un'attenta e approfondita intervista, si arriva a ultimare e sottoscrivere la denuncia. In caso contrario, i tempi si allungano a causa della scarsa formazione e limitata esperienza riguardante il fenomeno.

C'è da dire poi, che spesso gli utenti non conoscono le fasi operative post denuncia e ciò che viene scritto nelle denunce e nelle querele deve essere necessariamente riscontrato con l'acquisizione di atti, testimonianze e documenti che vengono puntualmente richiesti nella delega di indagini che la Procura della Repubblica conferisce all'ufficio di polizia che ha curato la trasmissione dell'atto.

E' fondamentale la valutazione del rischio: se la situazione prospettata è grave, allora occorre attuare tutti quegli accorgimenti per evitare l'evento peggiore e l'azione di contrasto dev'essere particolarmente rapida e incisiva e non ci si può lasciare impastoiare dalle lungaggini burocratiche.

Ma va anche detto che spesso ci s'imbatte in situazioni che nulla hanno a che fare con fatti di violenza o atti persecutori, ma invece ci si trova davanti a semplici crisi coniugali risolvibili negli studi legali.

Personalmente, mi è capitato d'imbattermi anche in utenti che, con la scusa dello stalking, avrebbero voluto liberarsi del marito o del fidanzato scomodo per potersi dedicare a ben altro.

Queste situazioni, però, fanno perdere del tempo prezioso a discapito di chi invece ne ha davvero bisogno.

Per trattare questo fenomeno criminoso sono necessarie doti integrate dove la pazienza, la buona volontà, la capacità professionale e una buona dose di umanità sono complementari.

Tutto questo non è realizzabile senza la collaborazione delle altre istituzioni con le quali il lavoro va costantemente coordinato.

Che ben vengano i CAV con le loro iniziative. E' auspicabile che queste realtà vengano coinvolte giuridicamente nella gestione di questo fenomeno che, pur essendo di portata giudiziaria, è primario per il carattere politico e sociale.

Va riconosciuto, e ne sono diretto testimone, l'impegno profuso dalle Forze di Polizia e dalla Procura della Repubblica di Bari nei confronti del fenomeno stalking e reati di violenza domestica.

Esiste ora un pool di magistrati che *ad horas* affrontano le problematiche d'intervento e operative, a tutto vantaggio delle vittime che così non dovranno più attendere per lunghi mesi l'arrivo di un provvedimento a carico dell'autore delle violenze.

Passando all'argomento del DL 93 del 18 agosto 2013, mi preme esternare il mio pensiero al riguardo l'efficacia delle norme che vanno a implementare l'art. 612 *bis*.

Tali implementazioni sono state oggetto di studio e di confronto con gli amici e colleghi della RESS con cui ho avuto il privilegio e l'onore di collaborare.

Abbiamo elaborato molte “proposte” di modifica della legge e tra queste anche quella dell’istituto del “*gratuito patrocinio*” che, a parere mio, è una innovazione della legge che, sostanzialmente, offre una efficace soluzione economica a quelle persone che hanno davvero bisogno e che hanno l’esigenza di farsi assistere da un difensore di fiducia e quindi l’opportunità di ribellarsi concretamente ai soprusi, alle violenze e alle vicende di vera e propria alienazione fisica e psicologica. Il profilo economico in questi casi è importante e spesso ci sono vittime che sono obbligate a sopportare perché non sanno come fare fronte alle spese.

Non sono d’accordo per il resto delle implementazioni del DL 93/13, tranne che per l’irrevocabilità della querela di cui rimango indifferente.

Non sono d’accordo, però, sulle misure di prevenzione previste dal nuovo strumento legislativo. Credo che sarebbe bastato prevedere lo stesso strumento previsto per i facinorosi degli stadi, ovvero del “daspo” (divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), con l’obbligo di firma presso la PG in occasione degli incontri: all’inizio e alla fine, con la sanzione dell’arresto anche fuori dei casi di flagranza in caso di omessa presentazione o di presenza del prevenuto all’interno degli stadi.

L’applicazione di quello strumento nell’ipotesi di stalking, avrebbe garantito un sicuro e immediato intervento soprattutto da parte della Polizia Giudiziaria, con la garanzia di offrire alla vittima una maggiore tranquillità e un più efficace controllo nei confronti degli stalker.

La stessa cosa dicasi per quanto riguarda la misura di prevenzione del ritiro della patente di guida a seguito di provvedimento del Prefetto, che prevede l’ipotesi che se lo stalker dimostra di averne necessita per motivi di lavoro, allora gli viene concesso il permesso di guidare. Tutte cose, a parere mio, inutili.

Efficaci e opportuni mi sembrano l’aggravamento della pena edittale e l’aumento fino alla metà in caso di commissione del reato alla presenza di minori di anni 18. Ritengo, però che la legge sia effettivamente molto repressiva, ma sicuramente inefficace e inutile per quanto strumento di dissuasione a commettere il reato.

Il nuovo Decreto Legge 93/2013 non ha però preso in considerazione la proposta circa la possibilità di prevedere un protocollo che anche preventivamente possa offrire l’opportunità di sottoporre lo stalker a protocolli di recupero psichico e fisico, così come avviene per le problematiche che riguardano i tossicodipendenti, gli alcolisti ecc., così come non è stata prevista l’obbligatorietà di percorsi di sensibilizzazione e formazione in un vero piano di istituzionalizzazione e coinvolgimento degli agenti socializzanti di base e dei CAV, con il divieto di prestazione o consulenze remunerate.

Ma mi si consenta di dire, in ultimo, che lo stalking è un dato di fatto, ovvero il prodotto di una società globalizzata e cresciuta male, che in questa fase di evoluzione e di globalizzazione ha tralasciato alcuni valori e pertanto preliminarmente andrebbe affrontato un altro problema umano, sociale e politico nei confronti di chi patisce questo fenomeno: l’indifferenza della gente.

La tutela della vittima di violenza. Analisi degli strumenti di lavoro e delle prospettive d'intervento all'interno dei CAV. Le voci delle vittime

Roberta Schiralli

La violenza di genere è una piaga sociale a livello mondiale. Il Consiglio di Europa ha evidenziato come nel vecchio continente e nel mondo intero la violenza nelle relazioni intime sia la principale causa di morte e d'invalidità per le donne di età compresa tra i 16 e i 44 anni. Secondo l'OMS, dal 40% al 70% delle donne vittime di omicidio nel mondo sono state uccise dai propri partner.

Le vittime di femminicidio nei primi sei mesi del 2013 sono state 81, ma il numero com'è noto a tutti è salito in modo allarmante, visti gli ultimi episodi di cronaca.

Una domanda che sorge spontanea è: perché un uomo fa violenza a una donna?

Le cause sono molteplici e dipendenti da fattori culturali, psicologici, sociali e biologici.

Origini culturali: nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a un problema di origine culturale, dove sono presenti una legittimazione da parte della società e uno sfruttamento delle capacità femminili nell'ambito dei normali rapporti tra i sessi. Infatti, è ancora molto radicato il concetto di uomo come padrone e possessore della moglie e ancora oggi molte comunità ritengono la violenza sulla donna normale e giusta.

Uno dei fattori principali che porta a questi convincimenti è la distinzione errata che viene fatta tra uomo e donna, nello specifico tra le differenze di genere. Le differenze di genere, socialmente attribuite ai sessi sulla base della naturale diversità biologica, hanno il compito di indirizzare la scelta e l'assunzione di comportamenti "maschili" o "femminili". La mascolinità è spesso legata ai concetti di dominio, onore ed esercizio dell'aggressività, intesa come via libera all'uso della violenza e modo di risolvere i conflitti.

Il ruolo femminile, invece, è orientato a comprendere e tollerare, a posporre o negare i propri bisogni rispetto a quelli altrui, a negare la propria identità per far posto alle identità degli altri.

La donna rimane perciò legata allo stereotipo della persona che deve prendersi cura degli altri, quindi adatta a lavori di supporto e all'ideologia della debolezza. Il ruolo femminile entra quindi nel circuito della violenza in due momenti:

1. quando la donna è posta nell'atteggiamento di colei che cerca di soddisfare le richieste altrui
2. quando lei stessa riduce le capacità di reazione ai problemi attraverso l'autocolpevolizzazione.

Allora come affrontare la violenza sulle donne?

E' per questo che negli anni Settanta nascono i primi centri antiviolenza imperniati delle nuove ideologie che in quegli anni prendevano piede. Nascono per dare consapevolezza alle donne di essere persona e non funzione, nascono per dare loro sostegno psicologico, legale e aiutarle a venire fuori dalla spirale di violenza.

Metodologie operative dei CAV

Importante è il lavoro multidisciplinare, su più livelli: sulla donna, sulle istituzioni e sulla società.

Verso la donna è importante fornirle un sostegno psico-sociale, aiutarla ad accrescere l'autostima e la propria autonomia.

Le istituzioni dovrebbero garantire servizi accoglienti, interventi di formazione, scambio di buone prassi, un lavoro di rete e interventi di prevenzione.

La società deve riconoscere e condannare la violenza con la creazione di leggi specifiche, adottare efficaci politiche di pari opportunità, mettere in atto interventi di sensibilizzazione e monitorare il problema con metodologie di ricerca valide.

Il lavoro di rete diventa, quindi, una necessità perché rappresenta lo strumento che consente la costruzione di un percorso integrato contro la violenza alle donne e ai minori.

Il riconoscimento della violenza nel territorio non può rimanere slegata dalla collaborazione reciproca dei diversi enti/associazioni che se ne occupano o che comunque sono chiamati a rispondere in qualche maniera. E' utile mettersi in uno stato di disponibilità reciproca senza paure d'inglobamento, accettare le specificità e aprirsi al confronto.

Si possono trovare le modalità più adatte al contesto, ma sempre in una logica di condivisione che va dall'ideazione alla realizzazione del lavoro di rete: creare metodologie comuni, formazioni ad hoc fare interagire le progettazioni, scambiarsi le metodologie, stabilire alleanze positive, consolidare i legami tra associazioni con obiettivi analoghi.

Il Centro antiviolenza e antistalking SAVE nasce nell'aprile del 2012 e dopo un anno e mezzo conta più di 66 casi distribuiti nell'ambito territoriale di Trani e Bisceglie, e altre città limitrofe.

La necessità di dare sostegno alle vittime di violenza, siano esse minori, donne, uomini, gay o lesbiche o transessuali, si è subito appalesata.

L'equipe di dieci operatori, tra avvocati, psicologi, assistenti sociali e educatori quotidianamente fornisce sostegno legale e psicologico alle vittime che vi si rivolgono.

Come operiamo

Fulcro della metodologia condivisa nella maggior parte dei centri antiviolenza è l'ascolto della vittima.

Due operatori fanno il primo colloquio della vittima senza esprimere giudizi personali e rispettando i tempi delle donne.

Insieme agli operatori la donna potrà arrivare a un progetto che si concretizza inizialmente con il mero sostegno legale e/o psicologico, oppure in caso di gravi necessità di protezione con collocamento in Casa Rifugio per periodi più o meno lunghi.

E' indispensabile coinvolgere i servizi territoriali e le Forze dell'ordine, senza dei quali il lavoro del CAV sarebbe privo di efficacia.

Il Centro antiviolenza e antistalking SAVE nasce nell'aprile del 2012 e dopo un anno e mezzo conta più di 66 casi distribuiti nell'ambito territoriale di Trani e Bisceglie e altre città limitrofe.

La necessità di dare sostegno alle vittime di violenza, siano esse minori, donne, uomini, gay o lesbiche o transessuali, si è subito appalesata.

L'equipe di dieci operatori tra avvocati, psicologi, assistenti sociali ed educatori quotidianamente forniscono sostegno legale e psicologico alle vittime che vi si rivolgono.

I servizi offerti alle utenti del centro antiviolenza Save sono:

- ascolto telefonico 24h24, 365 giorni l'anno
- consulenza/assistenza legal
- assistenza sociale, psicologica, mediazione culturale
- lavoro di rete con i servizi territoriali e con le Istituzioni
- ospitalità nelle situazioni a maggiore rischio per le donne con i loro eventuali bambini.

L'inizio di un cammino doloroso e difficile. Ascoltare le vittime di violenza

Oltre il 90% delle vittime di violenze da parte dei partner non denunciano la violenza.

Ma ogni donna ha il diritto e il dovere verso se stessa di darsi una opportunità per far cambiare la situazione quando persiste, o di difendersi da chi vuole usarle violenza. Confidarsi con un'amica, con i molti centri di assistenza o con istituzioni specializzate è un primo passo per la propria sicurezza personale. Sembra scontato, ma non tutte hanno la consapevolezza di essere vittime... Avete mai guardato negli occhi una donna vittima di violenza? "Sono occhi spenti... freddi... senza vita e senza speranza... sono gli occhi di chi ha subito violenza, umiliazioni, orrori... Ci parlano con distacco... sono come robot programmate a ripetere tante volte una storia orribile, ma sempre uguale... un copione ripetuta... Non hanno più lacrime... ormai... troppe volte hanno pianto sole... chiuse in una stanza a curarsi le ferite e tacere perché nessuno deve sapere...".

Nessuno vuole sapere!

Noi operatori dei Centri antiviolenza cerchiamo di ridare loro speranza, un sorriso, le ascoltiamo, ma a volte è difficile anche questo perché si preferisce reprimere le condotte violente con pene severe... quasi a lavarsi la coscienza.

Le voci delle vittime

In un anno e mezzo di attività si sono susseguite tante donne. Alcune sono andate via e non sono tornate mai più, altre sono rimaste per chiedere aiuto e raccontarci tutto il loro dolore.

La storia di Chiara: “Ogni notte da circa tre anni fa degli squilli anonimi al telefono di casa... non si dorme più! Ogni giorno mi aspetta alla fermata dell'autobus e mi riempie d'insulti... ha detto che mi scioglierà la faccia con l'acido... Non esco più sola... mia madre mi accompagna alla fermata dell'autobus e aspetta con me. Ho paura. Un giorno mio fratello ha filmato il mio ex dal balcone. Il filmato è durato due ore. Sta sempre là. Per un giorno intero mi ha mandato messaggi dicendo che gli manco tanto e che farà del male al mio nuovo ragazzo, ho paura per me e per lui. Sono un'ossessione per lui. Ha scritto sui muri il mio cellulare appellandomi in modo scurrile. Adesso ricevo telefonate oscene da persone che non conosco. Mi insulta in pubblico ed è venuto sul posto di lavoro. Ho perso il lavoro per colpa sua. Vivo in ansia perenne. Sono andata già tre volte dai carabinieri. Mi sento sola”.

Dal diario di Chiara (23 anni) vittima di stalking: a Chiara è stata consegnata una piccola agenda nella quale ha potuto riportare giorno per giorno, ora per ora tutte gli appostamenti e pedinamenti del suo stalker; sull'agenda Chiara ha anche riportato il suo stato d'animo e ciò l'ha molto agevolata, sia per aiutare i legali a riportare nella querela pedissequamente tutti gli eventi che via via le accadevano, sia per lei stessa, per “restituire” a un diario tutta la sua angoscia e paura.

La storia di Francesca: “Dopo che ho deciso di lasciarlo, perché la convivenza era diventata insopportabile a causa delle umiliazioni e delle violenze che ho sopportato per amore, mi ha perseguitata per oltre 13 anni. Ogni sera era lì fermo sotto casa e mi riempiva di parolacce... intercettava ogni mio spostamento e minacciava ogni ragazzo che si avvicinava... L'ho denunciato ben quindici volte ma mi sentivo rispondere “sino a che non succede qualcosa non possiamo aiutarla”. Il giorno che l'hanno arrestato qualcosa è successo. Ha aggredito i miei genitori e cercato di sfondare la porta di casa... Voleva solo parlarmi... Una frase che ha ripetuto per tutti questi anni e anche alla polizia, quasi incredulo di essere stato arrestato... Quel giorno non c'ero per fortuna, ma ogni notte penso a quando lui uscirà e la mia vita tornerà a essere un incubo”.

Francesca (27 anni) vittima di stalking: lo stalker di Francesca dopo 13 anni di persecuzioni è stato arrestato e condannato a soli due anni di reclusione, ma lei ha paura che esca dal carcere e la uccida.

Conclusioni

La violenza maschile sulle donne ha un carattere strutturale, culturale e non certo emergenziale, come affermato dal preambolo della Convenzione di Istanbul. In materia di violenza sulle donne servono provvedimenti e interventi non tarati sull'emergenza, ma su di una effettiva protezione delle donne che hanno subito violenza, e un effettivo accesso alla giustizia da parte delle stesse. Bisognerebbe potenziare e finanziare i centri antiviolenza che, sebbene riconosciuti a livello regionale, molto spesso sono basati su mero volontariato e privi di qualsivoglia emolumento. Servirebbero leggi con una portata preventiva maggiore e non meramente repressive: la donna non è un soggetto debole da inserire come destinataria di leggi-sicurezza. Quel che occorre veramente è un radicale cambiamento culturale improntato sull'abbattimento degli stereotipi di genere che vedono la donna solo come una “funzione” e non come persona.

Intervento

Giovanna Trofo

Nel testo del DL 93/2013 non è affrontato il tema dello stalking nei luoghi di lavoro. Peccato però che in tali luoghi si annidino gli insospettabili signori dello stalking. Non fanno purtroppo eccezione i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività della Pubblica Amministrazione.

Tali “insospettabili” sanno bene come destreggiarsi tra il mobbing palesato alle loro vittime designate e il successivo stalking. I due comportamenti, infatti, sono strettamente legati. Un’attività che si delinea nei confronti del/della “dipendente” designato/a in una forma che non lascia niente di visibile, ma tantissimo in tema di livello sopportabile di “autostima” ovviamente per la vittima ridotto ai minimi livelli.

La necessità di far emergere il problema attraverso l’azione di denuncia del personale della PA coinvolto è stata ampiamente recepita dal Ministero per le Pari Opportunità che ha deciso di monitorare i vari comportamenti attraverso l’adozione di specifici questionari anonimi che sono stati proposti alle sole impiegate donne. (Ahimè lo stalking è anche donna, quindi il questionario in questione dovrebbe essere proposto a tutto il personale indipendentemente dal sesso di appartenenza).

Peccato però che non è stata prevista alcuna cautela nella trattazione dei dati (o delle denunce) raccolti in tali questionari, dal momento che ogni articolazione dell’Amministrazione (con a capo magari proprio lo stalker) è stata designata quale organo competente alla trattazione e al successivo inoltrare al Comitato per le Pari Opportunità istituito in ogni Amministrazione Pubblica. Con quali risultati? Evidentemente quelli di rendere conoscibili le autrici o gli autori di segnalazioni di comportamenti nella migliore delle ipotesi malsani. E attraverso questa pubblicità si è arrivati al risultato di neutralizzare i firmatari o le firmatarie degli atti di denuncia (seppure in forma anonima).

Mi chiedo, non sarebbe stato più facile e garantista per le sottoscrittrici o sottoscrittori sottoporre un questionario anonimo online direttamente sul portale del Ministero delle Pari Opportunità?

Così alla prigione domestica si sostituisce o si aggiunge, a seconda dei casi, la prigione dell’ufficio.

Nel testo del DL 93/2013 all’art. 5 lett. g si prevedono specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking.

Sicuramente, un’azione positiva potrebbe essere rappresentata dall’adozione di specifiche cautele in materia di monitoraggio delle modalità esecutive del lavoro in ogni ambiente, pubblico e privato, eliminando qualsiasi possibilità di intervento anche solo conoscitivo da parte del datore di lavoro.

Condivido quindi pienamente che il fenomeno dello stalking non riguardi e non possa riguardare solo determinati ambienti di lavoro. Purtroppo riguarda proprio tutti gli ambienti di lavoro, questa è la punta dell’iceberg. E’ proprio durante la crisi economica di un Paese che l’incidenza è destinata ad accrescersi e a sfuggire alle logiche della denuncia. Troppo ovvio il perché. C’è di mezzo il lavoro, la famiglia, la società. Una denuncia per stalking in un periodo socio-economico come questo per talune potrebbe essere davvero troppo. E’ per tali motivi che quindi occorrerebbe prevedere al meglio logiche che tutelino sino in fondo, con i fatti o anche solo con le parole, coloro che si impegnano a denunciare.

Nel DL 93/2013 non si prevede alcuna tutela per coloro che siano vittime di stalking nei luoghi di lavoro, né tantomeno nelle PA. Un’altra e diversa considerazione vorrei fare in ordine all’attuazione dell’art. 11 della legge 38/2009 e art. 3 co. 5 del DL 93/2013 che prevederebbe una congiunta opera di informazione della vittima da parte di forze dell’ordine, presidi sanitari,

istituzioni pubbliche, sulla presenza e competenza (hanno l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni) dei centri antiviolenza.

Ebbene, non è previsto lo stesso obbligo per coloro che hanno messo in atto i comportamenti oggetto di denuncia. Per tali soggetti, in ogni caso, da subito, in via preventiva, dovrebbe essere previsto l'obbligo di recupero socio-educativo, indipendentemente dalle conseguenze relative alle responsabilità penali.

Conclusioni

Luisa Santelli Beccegato

Come abbiamo sentito nel corso dei lavori di questo Seminario molte sono le sfaccettature che riguardano il problema e gli studi di settore (digitando il termine “stalking” il motore di ricerca *Google* dà 19 milioni di risultati).

Eppure, tutti questi contributi non sembrano mai sufficienti per riuscire a frenare (ma si vorrebbe dire *fermare*) il fenomeno della violenza a sfondo sessuale.

Una terribile realtà che, come abbiamo sentito, è trasversale, anche se nel 75-80% colpisce le donne.

Ricerche in corso da parte dei vari gruppi di lavoro riguardano i profili degli/delle stalker dal punto di vista psicologico e psichiatrico, dal punto di vista culturale e sociale, e mettono in evidenza una molteplicità di comportamenti fra loro differenziati.

Di particolare interesse sono alcuni recenti studi sui livelli molto bassi di empatia come predittori di comportamenti violenti: l'incapacità di avvertire nell'altro la sua dimensione umana, il suo valore e la sua dignità di persona chiudono ogni possibilità di connessione positiva e di rispetto e lo riducono a cosa da manovrare e da utilizzare e, alla fine, da distruggere come un giocattolo rotto. Ma, distruggendo l'altro, si dovrebbe riuscire a comprendere che si finisce con il distruggere se stessi.

Lavorare sul lato oscuro delle emozioni fin dalle prime età della vita, è di particolare importanza per cercare di non essere travolti, nel corso dei diversi avvenimenti, da forze che non riusciamo né a riconoscere, né tanto meno a controllare.

E' su queste dinamiche e questi significati che il presente progetto è stato impostato e si sviluppa.

Quel che si mette in evidenza è che lo stalking è l'accanimento di un desiderio deviato, vendicativo e lesionistico, forma di violenza persecutoria, espressione di un fallimento affettivo o sessuale e, più generalmente e drammaticamente, di un fallimento umano.

Ciò che deve essere chiaro è che lo stalking non è affatto un eccesso d'amore. E' invece un'estensione distorta, violenta e ossessiva di un desiderio inappagato che non vede l'altro, ma solo se stessi, la propria efferata e narcisistica volontà di dominio.

Lo stalking è sempre e solo una questione di potere: su un'altra persona – uomo o donna che sia – che si vuole come una proprietà, un oggetto che ci appartiene e che non ci può rifiutare.

Il nostro contributo, che vede in questo Seminario un momento importante di riflessione e proposta, punta a far sì che la nuova normativa venga varata senza dimenticare i diversi aspetti della questione.

Se nel DL sono riconoscibili aspetti positivi quali quelli che introducono obblighi di comunicazione nei confronti della persona offesa; estendono le possibilità d'incidente probatorio in forma protetta e introducono la possibilità anche per le persone maggiorenni di esame testimoniale in forma protetta, molte sono le ambiguità e le inadeguatezze. La più evidente è aver inserito il DL in un “Pacchetto sicurezza” inidoneo a contrastare i meccanismi di disprezzo della dignità delle persone e a sostenere percorsi di rispetto della vita e dei diritti di ciascuno/a.

A conclusione dei lavori di questo Seminario chiediamo che entrino nella stesura finale della Legge:

a) più prevenzione dei fenomeni di violenza di genere attraverso un radicale e progressivo cambiamento culturale

b) attenzione alle politiche improntate alla promozione sin dall'infanzia della cultura del rispetto e dell'empatia e quindi sensibilizzazione in questo senso della scuola e delle istituzioni formative

c) sostegno fattivo e concreto ai antiviolenza e associazioni che si occupano delle donne in difficoltà.

Tutto questo richiede la necessità di un piano finanziario per non vanificare effettive prospettive d'azione. Pur nella consapevolezza delle gravi difficoltà economiche del Paese, non possiamo ritenere che tali interventi siano prevedibili e realizzabili a costo zero.

Ma dobbiamo essere anche consapevoli che una legge, pur fatta nella maniera migliore, ha bisogno di essere sostenuta e applicata; ha bisogno di persone consapevoli e responsabili che si adoperino in questa direzione, ha bisogno di disarmare i cuori e le menti per fare in modo che la violenza non continui drammaticamente a riproporsi.

Dobbiamo sentirci tutti impegnati non solo nelle istituzioni deputate, ma in ogni momento della nostra vita, qualunque siano i ruoli sociali e professionali che rivestiamo, a combattere ogni forma di violenza, sia essa sociale, psicologica, economica, dichiaratamente fisica, e a farlo con i mezzi propri della cultura e della civiltà.

Come fare? Innanzitutto evidenziandola e parlandone, discutendone insieme per riconoscere e contrastare tutte le tragiche deformazioni che la violenza in ogni sua forma introduce nella nostra vita in comune. "Tenendo sempre i riflettori accesi", è stato giustamente detto.

Ci auguriamo che si torni a casa portando con sé qualcosa di nuovo: un impegno, una decisione, la volontà di concorrere a fare in modo che la violenza non faccia più parte del nostro mondo. Il cammino è lungo: buone leggi lungo il tragitto ci aiutano senza dubbio a percorrerlo.

Appendice di aggiornamento

Il DL 93/2013 è divenuto legge. Il Convegno svoltosi in data 27 settembre 2013, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sul tema dello stalking si è svolto in un momento denso di fibrillazioni e fluttuazioni. Nessuno di noi aveva la certezza che i segnali di novità provenienti dai dibattiti parlamentari, prima, e dal DL 93/2013 poi, si sarebbero cristallizzati in un dato positivo certo, immobile e incontrovertito, così finalmente imponendosi ai fruitori del diritto. Quanto approfondito nel corso dei nostri lavori ha in parte trovato conferma, e in parte trovato smentita, nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (GU 15 ottobre 2013, n. 242), che ha convertito con modifiche il Decreto Legge dello scorso ferragosto. Pertanto, al fine di non lasciare chi legge a metà del guado, occorre a questo punto analizzare il mutato quadro normativo in tema di atti persecutori.

Cominciando dalle modifiche introdotte al Codice penale, a rilevare è la conferma della circostanza aggravante (a effetto speciale) di cui al co. 3 dell'art. 612-*bis*, per i fatti che vedano vittima un minore. L'aggravante in questione, segno evidente della rilevanza attribuita alla cd. "violenza assistita", non interagisce in alcun modo con quella di cui all'art. 61 n. 11-*quinqies*, prevista invece per il caso che delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti in famiglia vengano commessi "in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza"; la legge di conversione, cioè, ha soppresso sia il secondo comma dell'art. 572 c.p. che il n. 3-*sexies* del terzo comma dell'art. 628 c.p. e ha provveduto a configurare una nuova aggravante comune.

Emerge *ictu oculi* la differenza con la fattispecie di atti persecutori, posta a tutela della libertà morale dell'individuo e, quindi, non rientrante tra le fattispecie oggetto dell'art. 61 n. 11 c.p.

Confermate sono le nuove aggravanti del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p., che si è già avuto modo di analizzare. Ci si riferisce specificamente al compimento di atti persecutori avvalendosi di strumenti informatici o telematici e al caso in cui la vittima delle molestie e/o minacce sia una donna in stato di gravidanza.

La legge di conversione è, invece, autonomamente intervenuta a superare le perplessità che già all'indomani dell'emanazione del DL 11/2009 aveva suscitato la locuzione "relazione affettiva" di cui al co. 2 dell'art. 612-*bis* c.p.

Sul punto, si è già avuto modo di osservare che la formulazione originaria del citato comma assoggettava a un aumento di pena soltanto quei fatti perpetrati dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da "persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa". Esclusi dall'operatività dell'aggravante in commento erano, quindi, i fatti commessi dal coniuge durante il rapporto di coniugio oppure dal coniuge separato solo di fatto, ragion per cui il DL 93/2013 ha provveduto a sostituire alle parole "legalmente separato o divorziato" le seguenti: "anche separato o divorziato", continuando però a circoscriverne l'applicabilità alle sole relazioni affettive non più in corso di svolgimento. Orbene, la legge di conversione ha ora definitivamente stabilito che l'aggravante degli atti persecutori si applica anche nel caso in cui il reato venga commesso durante la relazione affettiva.

Un ripensamento, non così netto, si è avuto su quella che era stata dipinta come la più significativa novità recata dal DL dello scorso ferragosto, e cioè quella relativa alla irrevocabilità della querela di cui al co. 4 dell'art. 612-*bis* c.p. Abbiamo visto come la clausola di irrevocabilità è stata oggetto di furienti critiche.

Tuttavia, la scelta del legislatore dell'emergenza è stata in sede di conversione, travolta da una nuova scelta, stavolta di stampo compromissorio: si è ripristinata quale regola generale la revocabilità della querela, tranne che nel caso in cui il reato sia stato realizzato "mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma", ma si è posta come condizione che la remissione sia esclusivamente "processuale".

Le riflessioni da compiere sono molteplici. *In primis*, ai sensi del combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. la remissione della querela è processuale anche quando avvenga per il tramite della polizia giudiziaria o a mezzo di procuratore speciale; perciò, a ben vedere, la verifica effettiva della sua spontaneità da parte dell'autorità giudiziaria può di fatto venire a mancare. Per stessa ammissione della Suprema Corte di Cassazione "lo strumento cui la novella si è affidata per prevenire eventuali illeciti condizionamenti non sembra particolarmente funzionale allo scopo, a meno di non voler interpretare la formula normativa nel senso che per remissione processuale si sia voluto intendere soltanto quella effettuata dinanzi al giudice" (così si legge nella Rel. III/03/2013; Roma 16 ottobre 2013).

In secundis, è chiaro che quella della irrevocabilità della querela costituisce ora ipotesi del tutto eccezionale, da interpretare dunque *strictu sensu*. Difatti, a rilevare sono le sole ipotesi di minacce reiterate ed effettuate nei modi di cui all'art. 612, co. 2, c.p. (si pensi alle minacce poste in essere con l'utilizzo di un'arma). Se alcun dubbio solleva il concetto della "reiterazione", per quanto si mostri eccessivamente generico, dubbi interpretativi si allocano sul richiamo al reato di minaccia: non si comprende, osservano i giudici di legittimità, se il legislatore abbia inteso riferirsi "tanto alla eventuale gravità delle minacce, quanto alle modalità tipiche di realizzazione delle medesime evocate disposizioni richiamate attraverso il rinvio all'art. 339 c.p. ovvero solo a queste ultime". La questione non è di secondario momento, proseguono i giudici, tanto più che sarebbe rimesso alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento sulla natura della condotta contestata, con il rischio di oscillazioni interpretative o di inopportuni apprezzamenti (dalla relazione illustrativa già citata).

In termini meno ambigui ci eravamo espressi in sede di formulazione della nostra proposta di modifica legislativa, proponendo l'inserimento tra le maglie dell'art. 612-*bis* di un nuovo comma cinque a mente del quale "la pena è aumentata fino a un terzo e si procede d'ufficio quando le minacce alla vita, all'incolumità e alla libertà sono gravi e specifiche".

Infine, il ripristino della regola della revocabilità della istanza di punizione ci pone oggi in contrasto la recente Convenzione di Istanbul (Legge 27 giugno 2013, n. 77), ratificata dall'Italia, ma non ancora in vigore. All'art. 55 della Convenzione è stabilito che la repressione dei reati di cui la stessa si occupa non dovrebbe dipendere interamente da una segnalazione o da una denuncia della vittima dei medesimi.

Il tema evidenzia quanto sia difficile sul piano processuale contemperare esigenze così opposte, quali il rispetto della libertà di autodeterminazione della vittima del reato e la garanzia di una sua tutela effettiva ed efficace dal rischio di essere sottoposta a pressioni finalizzate alla rimessione della querela.

Numerose sono anche le novità apportate in sede di conversione con riguardo alle norme processuali introdotte dal Decreto Legge:

- l'inserimento del delitto di atti persecutori nel catalogo dei reati dell'art. 266 c.p.p. rende ora possibile procedere a intercettazioni telefoniche e ambientali
- è previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza e anche nei casi di maltrattamenti in famiglia e stalking; al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal PM e al ricorrere della flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) può applicare l'inedita misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter*, comma 1, c.p.p.).

Sanando una serie di dubbi che si erano legittimamente posti, il legislatore ha precisato che l'autorizzazione preventiva del pubblico ministero alla polizia giudiziaria dev'essere scritta o, quando resa oralmente, confermata successivamente per iscritto oppure per via telematica. Circa i presupposti che legittimano l'adozione della misura di cui all'art. 384-*bis* c.p.p., al pericolo per la vita e l'integrità fisica della vittima è stato aggiunto quello per l'integrità psichica della medesima; chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il

braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici; ai sensi dell'art. 282-*quater*, il responsabile del servizio socio-assistenziale del territorio che abbia in cura l'imputato è obbligato a comunicare l'avvenuto esito positivo da parte di questi del programma di prevenzione della violenza al pubblico ministero e al giudice per le valutazioni imposte dal co. 2 dell'art. 299 c.p.p.; il PM e la PG hanno l'obbligo di informare la persona offesa, al momento dell'acquisizione della notizia di reato (di qualsiasi reato non lesivo di interessi diffusi), della facoltà di nominare un difensore e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato; sempre con riguardo agli obblighi di informazione della persona offesa, quelli introdotti dal DL 93/2013 in caso di presentazione della richiesta di archiviazione e della notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. sono stati estesi a tutti i reati commessi con violenza alla persona e a quello di atti persecutori; l'informazione concerne anche l'applicazione o la modifica di misure cautelari o coercitive nei confronti dell'imputato in reati di violenza alla persona; i procedimenti per il delitto di atti persecutori (nonché di maltrattamenti in famiglia) vedono accelerare le indagini preliminari, che non potranno superare la durata di un anno.

Confermata la priorità assoluta che nella trattazione dei processi dev'essere data ai reati di stalking (come pure ai reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minori, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo) e l'ammissione al gratuito patrocinio spettante, a prescindere dalle condizioni di reddito, alle vittime di stalking (oltre che di maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili).

Da ultimo, il nuovo testo legislativo, mette in campo risorse (10 milioni di euro per l'anno 2013) per finanziarie un Piano di azione antiviolenza. Il Piano, elaborato dal Ministro per le pari opportunità, dovrà, tra l'altro, promuovere il recupero dei maltrattanti e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne. Finanziamenti (7 milioni di euro per il 2014 e 10 milioni di euro annui a partire dal 2015) sono altresì previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

Per ogni altro ulteriore aggiornamento, si rimanda alla lettura del testo della legge di conversione di seguito riportata.

Valeria Rinaldi

Testo coordinato del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.». (13A08425)(GU n.242 del 15-10-2013) Vigente al: 15-10-2013

Capo I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

((1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente numero: "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.". 1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato. 1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore."))

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza."

*((2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";*

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.".

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032."))

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici";

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma."))

((4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale

pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7.”))

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.”;

0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: “f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale”;))

a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola “571,” *((sono inserite le seguenti: “582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate”)), le parole “e 609-octies” sono sostituite dalle seguenti: “((609-octies e 612, secondo comma,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis”;))*

((a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'imputato si sottopone positivamente a un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2”;))

b) all'articolo 299:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, *((282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi a oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e))* al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.”;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli *((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede.”))*

3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli *((282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”;*

b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e nei casi di cui

all'articolo 384-bis";

b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: "previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "572" e le parole: "e 609-undecies" sono sostituite dalle seguenti: "609-undecies e 612-bis";))

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: "l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale";

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente: "Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, ***((scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,))*** l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. ***((La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.))***

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. ***((Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento";***

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli" è inserita la seguente: "572,"; f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole "di cui agli articoli" è inserita la seguente "572," e le parole: "e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "590, terzo comma, e 612-bis";))

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "***((3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona))***, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.";

((h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole "e al difensore", sono inserite le seguenti: "nonchè, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa";

h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.))

i) all'articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" è inserita la seguente: "572";

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette".

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale".

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583-bis, 609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

((4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente.»))

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, ***((in forma non anonima))***, un fatto che debba ritenersi riconducibile ***((ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale,))*** nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica ***((uno o più atti, gravi ovvero non episodici))*** di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare ***((o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva))*** indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ***((come modificato dal presente decreto))***. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del ***((codice della strada, di cui))*** al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, ***((comma 2,))*** del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, ***((salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.))***

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia ***((dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.***

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.))

Art. 4 Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ***((inserito))*** il seguente: Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, ***((con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima,))*** rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica ***((uno o più atti, gravi ovvero non episodici,))*** di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o ***((tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva))*** indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali ***((dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o))*** dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata

dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. ***((Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.))***

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

((4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.))

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari."

Art. 5

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

- e) *garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;*
 - f) *accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;*
 - g) *promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;*
 - h) *prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;*
 - i) *prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;*
 - l) *definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.*
3. *Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.*
4. *Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.*
5. *All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))*

Art. 5 bis

Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

1. *Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*
2. *Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di*

Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;*
- b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;*
- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;*
- d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999.*

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;*
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;*
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.*

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.))

Capo II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

Art. 6

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse *((dell'Unione europea))* relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-

2013», ***((a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi europei))*** e statali previste per il periodo 2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al periodo precedente, si provvede, per la parte europea, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al fine di assicurare la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, ***((con modificazioni))*** dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni»;

b) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

5. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Art. 6 bis

Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo

1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le

predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569 a 574 del testo unico delle di-sposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In caso di accordi tra enti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite ulteriori modalità attuative del presente comma, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.

3. Relativamente alle aree di cui al comma 1, il prefetto può assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.))

Art. 7

Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio

1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3-bis), dopo le parole «articolo 624-bis» sono aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;

b) dopo il numero 3-quater), *((è aggiunto il seguente:))* «3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;

((3-sexies) (soppresso)).».

3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» è soppressa e dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili».

3-bis. All'articolo 260 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».)

4. All'articolo 682 del codice penale è aggiunto, *((in fine, il seguente comma))*: «Le disposizioni del *((primo comma))* si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di

reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».

Art. 7 bis

Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia

1. Agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale a operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

2. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi, ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'espletamento dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

3. Fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.))

Art. 8

Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7) è inserito il seguente: «7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»;

b) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).».

2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «nonché 7-bis)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, **((secondo periodo, del codice penale))**».

Art. 9

Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale

1. All'articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con **((furto o indebito utilizzo))**»

dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti»;

b) **((al terzo comma))**, dopo le parole «di cui al secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo».

2. **((soppresso).))**

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime»;

b) (soppressa).

Art. 9 bis

Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, delladirettiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013

1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente: «4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;

b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;

c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.))

Capo III

NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10

Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225

1. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi ***((e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza))***. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi ***((di emergenza))*** nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito ***((del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies))*** individuando nell'ambito

dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.»;

c) al comma 2, **((il quarto))** periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.»;

((c-bis) al comma 4-quinquies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali»))

d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale» a «n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali"».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.».

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni, è abrogato il comma 8.

((4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogata.

4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma 2-septies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, sono soppressi.))

Art. 10 bis

Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile

- 1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.*
- 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.*
- 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.))*

Art. 11

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile» - Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.
 2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari a euro 15 milioni, è assegnata per l'anno 2013 per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
 3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.
 4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
- ((4-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) dopo le parole: «finalità di giustizia» sono inserite le seguenti: «di soccorso pubblico».

4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico».))

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è **((aggiunto))** il seguente: «5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 11 bis

Interventi a favore della montagna

1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la realizzazione di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo, le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.))

Capo IV

NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 12

(((soppresso)))).

Art. 12 bis

Disposizioni finanziarie per gli enti locali

1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013.))

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Autori/ci degli interventi

Marisa Allegretti

Presidente del CPO (Comitato Pari Opportunità) dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro

Luisa Santelli Beccegato

Presidente dell'Associazione RESS (Ricerca Educativa e Studi Sociali); docente di Pedagogia sperimentale - Università degli studi di Bari Aldo Moro

Roberta Bruzzone

Criminologa e psicologa forense; Presidente AISF (Accademia Internazionale di Scienze Forensi)

Maria Rosa Caliendo

Avvocata; Referente AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia) Puglia – Sezione territoriale di Brindisi

Antonio Gagliardi

Magistrato; Coordinatore del Gruppo giuridico dell'Associazione RESS

Gero Giardina

Componente del Gruppo giuridico dell'Associazione RESS; commissario emerito della Polizia di Stato

Luisa Giorgio

Segretaria del CPO dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro; componente del Gruppo giuridico dell'Associazione RESS

Vanna Iori

Deputata; Ordinaria di Pedagogia generale e sociale all'Università cattolica di Milano

Maria Antonietta Labianca

Avvocata; Presidente dell'Associazione Auxilium e ADGI - sez. di Bari (Associazione Donne Giuriste Italia); Componente della Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Bari; componente del gruppo giuridico dell'Associazione RESS

Valeria Rinaldi

Avvocata penalista - consulente del Centro antiviolenza SAVE di Trani; componente del gruppo giuridico dell'Associazione RESS

Roberta Schiralli

Avvocata; Referente del Centro antiviolenza SAVE di Trani; componente del gruppo giuridico dell'Associazione RESS

Giovanna Trofo

Ispettrice Capo della Polizia di Stato

Teresa Zaccaria

Consigliera di Parità della Regione Puglia